



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**ALLEGATI**

**ASSEMBLEA**

816<sup>a</sup> seduta pubblica

mercoledì 3 maggio 2017

Presidenza della vice presidente Di Giorgi,

indi del presidente Grasso,

della vice presidente Lanzillotta

e del vice presidente Gasparri

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) ....</i>	85
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	87

## INDICE

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE.....	5
TOSATO (LN-Aut).....	5

Verifiche del numero legale

## PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO .....6

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:

**(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**  
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

## Discussione e approvazione della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....	6
ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).....	6
GASPARRI (FI-PdL XVII).....	8
TOCCI (PD).....	11
PUGLIA (M5S).....	13
CERVELLINI (Misto-SI-SEL).....	14

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	17
-----------------	----

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2085:

PRESIDENTE.....	17, 21, 29, 30, 33
GALIMBERTI (FI-PdL XVII).....	17
MUCCHETTI (PD).....	19
MARINO LUIGI, relatore.....	21
TOMASELLI, relatore.....	24
MALAN (FI-PdL XVII).....	29
GENTILE, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico.....	30

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	33
-----------------	----

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2085:

PRESIDENTE.....	33, 34
CASTALDI (M5S).....	33

FINOCCHIARO, ministro per i rapporti con il Parlamento.....	34
---	----

## SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE.....	34
-----------------	----

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2085 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....	34
GASPARRI (FI-PdL XVII).....	34
D'AMBROSIO LETTIERI (Misto).....	37
CONSIGLIO (LN-Aut).....	39
MAZZONI (ALA-SCCLP).....	41

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	43
-----------------	----

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2085 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....	43, 49, 50, 51
BUCCARELLA (M5S).....	43
MONTEVECCHI (M5S).....	45
MANDELLI (FI-PdL XVII).....	47
TONINI (PD).....	49
MORANDO, vice ministro dell'economia e delle finanze.....	50
CONSIGLIO (LN-Aut).....	51
GRANAIOLA (Art.1-MDP).....	53
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI).....	56
BARANI (ALA-SCCLP).....	59
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).....	61
DI BIAGIO (AP-CpE).....	63
GIROTTI (M5S).....	65
DE PETRIS (Misto-SI-SEL).....	68
PELINO (FI-PdL XVII).....	71
ZANDA (PD).....	74
CUOMO (PD).....	77

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	77
-----------------	----

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2085 e della questione di fiducia:

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza della vice presidente DI GIORGI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,33*).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 27 aprile.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Sul processo verbale

TOSATO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (*LN-Aut*). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,38).

#### **Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,38)

#### **Discussione e approvazione della questione di fiducia**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2085, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri è proseguita la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Romano. Ne ha facoltà.

ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, signora Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli senatori, il tema posto dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza è molto dibattuto e, nell'ambito di questo, vorrei porre all'attenzione dell'Assemblea una riflessione in merito alla RC auto, in particolare per quanto riguarda le sperequazioni esistenti nel pagamento delle tariffe tra le Regioni meridionali rispetto a quelle settentrionali e, nello specifico, non in genere, circa i soggetti che hanno avuto un comportamento virtuoso in quanto assicurati.

Noi sappiamo che negli ultimi anni in Italia si è registrato un aumento generalizzato dei premi assicurativi RC auto, con una forbice sempre maggiore tra le tariffe applicate nell'area settentrionale e quelle applicate nell'area centro-meridionale. A fronte dell'obbligatorietà dell'assicurazione RC auto, il mercato delle tariffe assicurative non garantisce omogeneità tariffaria delle polizze su tutto il territorio nazionale e quindi non è effettivamente premiale anche nei confronti degli automobilisti meridionali in classe di massimo sconto.

Come ben noto, il livello delle tariffe applicate è strettamente correlato al risultato tecnico delle imprese di assicurazione: profitti o perdite sono collegati con adeguamenti delle tariffe rispetto ai rischi sottoscritti. La giu-

sta obbligatorietà dell'assicurazione e - non è un gioco di parole - la ingiusta diseguaglianza (quindi tautologica) delle tariffe comporta un effetto molto negativo: in particolare, la scopertura assicurativa.

Secondo alcuni dati dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) in Italia ci sono poco più di 3 milioni di veicoli che non possiedono una copertura assicurativa. In percentuale, mediamente, l'11,1 per cento nelle Province del Sud, a fronte dell'8,2 per cento del Centro Italia e il 5,2 per cento al Nord. Ciò comporta gravissime conseguenze sociali e il maggior coinvolgimento del Fondo di garanzia vittime della strada con ulteriori costi a carico degli assicurati, che devono pagare un sovrapprezzo destinato appunto al Fondo di garanzia per risarcire gli incidenti causati da non assicurati.

Secondo dati dell'IVASS, sull'attività svolta nell'anno 2014 (il *report* è del 2015) si rilevano significative differenze territoriali per il prezzo medio effettivo e non di listino delle polizze RC auto. Infatti, giusto per ricordarne alcune, il prezzo medio più alto è per un guidatore adulto di Napoli (circa 800 euro) rispetto a quello di altre zone d'Italia, ad esempio la Valle D'Aosta, con un costo medio - ripeto, sono dati IVASS - del 140,9 per cento in più.

In sintesi, possiamo dire che gli italiani in genere pagano più degli europei e gli italiani del Meridione pagano più dell'italiano medio. Risulta quindi evidente la necessità di garantire una maggior analiticità, da parte delle assicurazioni, nell'enucleare le differenze tariffarie legate - questo è il passaggio più importante - a fattori soggettivi e non solo territoriali, nonché provvedere, ad opera delle assicurazioni, a un regime di maggior favore tariffario verso gli automobilisti più virtuosi nelle aree territoriali a rischio più elevato.

A fronte dell'obbligatorietà dell'assicurazione RC auto, si solleva il principio di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione, certamente disatteso con le disparità tariffarie cui sono soggetti i cittadini in alcune aree rispetto ad altri, sebbene nella stessa classe di merito. A supporto di questa affermazione, vorrei riportare una citazione del dottor Salvatore Rossi, presidente dell'IVASS nonché direttore generale della Banca d'Italia, il quale, nell'ambito di un'audizione svolta in Senato non più tardi dell'11 novembre 2015, ha affermato: «Il fatto che un guidatore bravo e prudente che non fa mai incidenti, che accetta di montare sul suo veicolo una "scatola nera" paghi un premio assicurativo molto alto perché residente in un'area che le compagnie considerano a forte rischio medio, anche a causa della presenza in quell'area di un'agguerrita minoranza di guidatori imprudenti e fraudolenti» - questo è il passaggio importante - «può essere fondatamente percepito come ingiusto».

Questo è un aspetto che ritengo particolarmente importante e che, d'altra parte, si accompagna anche a un altro tipo di riflessione che il dottor Rossi ha posto all'attenzione del Senato nel corso della sua audizione. Mi riferisco al fatto che la parità tariffaria può tuttavia essere un rischio. Il dottor Rossi, infatti, afferma che il rischio è che la Commissione europea valuti queste norme (in particolare la perequazione territoriale) come anticoncorrenziali, in quanto potrebbero violare il principio di libertà tariffaria. In tal

caso, la Commissione europea potrebbe, da un lato, ritenere sminuito il valore di riforma strutturale dell'intero provvedimento e, dall'altro, sindacarne la compatibilità con il diritto comunitario, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Devo dire che nel corso del dibattito che si è tenuto in Commissione - a tal proposito, ringrazio il presidente Mucchetti per l'impegno profuso - si è tentato di apportare una qualche modifica al testo iniziale. Ricordo che in Commissione ho presentato un emendamento, poi precluso da un emendamento dei relatori cui è seguito un subemendamento. Si è così arrivati all'approvazione di un testo che è ora sottoposto alla valutazione dell'Assemblea e sul quale presumo verrà posta la fiducia nel pomeriggio.

Signora Presidente, ricordo che il provvedimento stabilisce che l'IVASS verifica che lo sconto aggiuntivo garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito. Detto in altri termini, all'articolo 3, comma 10, l'utilizzo del verbo «verifica» sta a significare che all'IVASS spetta soltanto la valutazione del rispetto di determinati principi. L'IVASS è tenuta a darne una valutazione non in assoluto, ma di riduzione progressiva, il che vuol dire che si viene incontro, seppur parzialmente, all'emendamento che ho posto all'attenzione della Commissione, in cui il rischio soggettivo veniva riconosciuto come prioritario rispetto al rischio del territorio per utenti e cittadini con comportamenti virtuosi, con ciò ricollegandosi al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Tengo a sottolineare che con questo tipo di riflessione non si va a giustificare il comportamento poco corretto che c'è in alcune realtà o da parte di alcuni cittadini. Mi preme l'obbligo di rilevare che, stante il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, soggetti con un comportamento virtuoso vengono considerati a un livello pari a quello di altri cittadini con uguale situazione anche di classe di merito, in modo tale che non ci siano sperequazioni. Credo che questa proposta, che ho sottoposto all'attenzione della Commissione e adesso dell'Assemblea, sia del tutto ragionevole in quanto non crea assolutamente disparità, ma va a incentivare dei comportamenti che ritengo debbano essere tutelati. Ricordo, infatti, che il rischio è che si vada a discapito di tanti altri che, con le coperture assicurative, devono coprire anche il Fondo di garanzia per le vittime della strada. Questo è un ulteriore aspetto molto importante che vorrei portare all'attenzione dei relatori e del dibattito che si svolgerà a breve sulla fiducia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, nel merito del provvedimento, i colleghi del Gruppo Forza Italia che lo hanno seguito in Commissione attività produttive hanno fatto un lavoro egregio. Tuttavia restano e prevalgono le nostre perplessità sul provvedimento nel suo complesso, che allo stato ci portano a votare contro; poi, l'incombente questione di fiducia semplifica ancora di più la nostra posizione.



Voglio segnalare ai rappresentanti del Governo - e richiamo l'attenzione del sottosegretario Gentile, visto che non vedo in questo momento in Aula il ministro per i rapporti con il Parlamento Finocchiaro - che vi è stato da parte della Commissione, all'unanimità, come può confermare il relatore presente in Aula, un invito a sopprimere una frase che riguarda l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti. Sembra una frasetta innocente, ma evoca la famosa questione degli NCC, dei taxi e di UBER. Se questa frase, che tutta la Commissione chiede di togliere, rimanesse, si aprirebbe una pericolosa confusione, di cui anche il Senato è stato destinatario.

Ricorderete quanto accaduto qualche settimana fa, quando i taxi circondarono le strade e io stesso intervenni per ottenere ascolto: all'epoca si discuteva il provvedimento milleproroghe presso la Commissione affari costituzionali. Da lì nacque un confronto con il Governo, sottosegretario Gentile. I dirigenti del Ministero di Delrio e il vice ministro Nencini aprirono una consultazione con tutte le categorie interessate (NCC, taxi e quant'altro); sarebbe dovuto essere emesso un decreto ministeriale, le cui sorti francamente ignoro al momento; si era detto da parte di questo Governo che entro marzo si sarebbe trovata una soluzione, valutando le ragioni di tutti.

Non sto entrando nel merito della controversia, ma ricordo, Presidente, di essere personalmente intervenuto con il presidente Zanda e con il ministro dell'interno Minniti invocando un negoziato, perché lo sciopero e le proteste dei taxi avevano creato problemi, disagi, interventi dell'Autorità di garanzia per gli scioperi. È stata una questione delicata e non vorrei che scoppiasse da qui a qualche minuto.

Sottosegretario Gentile, voi, non ascoltando la Commissione, vi potete assumere la responsabilità di un disagio dei cittadini. Le proteste, infatti (lo dico prima, affinché resti agli atti), non scoppiano perché la gente è pazzo, ma per la mancanza di ascolto.

Ringrazio per la presenza il ministro Finocchiaro, che invito a verificare che il parere della Commissione per la soppressione di quelle ambigue parole venga recepito nell'eventuale maxiemendamento, altrimenti rimarrebbe, nel testo che presentate, questa interconnessione tra passeggeri e conducenti. Se, poi, oggi pomeriggio scoppia in tutta Italia la protesta di taxi non dite che non è stato detto. Il vostro Governo, tra l'altro, ha aperto il tavolo di confronto: a Porta Pia si fece una lunga riunione e non so se, poi, il provvedimento ministeriale - non è una legge - sia stato emanato, non ne ho contezza.

Perché bisogna innescare tensioni nel Paese quando le categorie hanno scelto la via del negoziato con il Governo? Perché disattendere il parere della Commissione all'unanimità? Perché provocare i lavoratori? Con l'approvazione di questo testo tra qualche ora in Italia ci sarà il *caos* nelle stazioni e negli aeroporti. Prevenire è meglio che reprimere.

Se c'è bisogno di un bollino mettiamolo, tanto ormai di trucchi sui maxiemendamenti, nel corso della vita, ne abbiamo visti migliaia. (*Commenti del ministro Finocchiaro*). Ministro Finocchiaro, ci sono state modifiche, ritocchi e altro. In questo caso si pone un problema: la Commissione ha suggerito una cosa che non viene fatta e ciò può innescare tensioni. Lo dico prima, con spirito collaborativo, nel Parlamento della Repubblica, invitando

il Governo a fare quanto la Commissione ha chiesto. Non stiamo facendo un discorso di parte. Sono le ore 9,54, c'è tutto il tempo per farlo; se poi oggi pomeriggio ci saranno scioperi, blocchi o altro non dite che non siete stati informati per tempo.

Nel merito del disegno di legge, vorrei fare solo una breve considerazione. Molti colleghi hanno già detto che la legge sulla concorrenza deve essere fatta una volta l'anno; l'Antitrust fa mille richiami. Conosco e stimo il presidente Pitruzzella, che a volte, come Calenda, sembra vivere su Marte. Facciamo una legge sulla concorrenza, ma - e lo dico parlando dai banchi di un Gruppo che fa dei principi liberali un proprio credo - chi regola realmente la concorrenza in questo Paese?

Noi facciamo la leggina anno per anno, dopodiché le nostre acciaierie chiudono non solo per i problemi ambientali, ma perché arriva l'acciaio dalla Cina (e l'Europa ha dovuto imporre dei dazi, che si possono imporre), che costa la metà, perché in Cina si sfruttano i lavoratori, si inquina l'ambiente, si produce a basso costo mentre nel nostro Paese c'è la drammatica vicenda dell'ILVA e tante altre in cui le ragioni del lavoro e quelle dell'ambiente si scontrano. Noi parliamo di concorrenza, dopodiché i grandi operatori del *web* sfuggono al pagamento di tasse.

Nei giorni scorsi avrete letto anche voi la notizia che Amazon, per decisione della magistratura, deve pagare 130 milioni di euro di tasse arretrate. Pare che Google stia accettando un concordato fiscale per 280 milioni di euro. Questo vuol dire che tutti questi operatori della rete, i cosiddetti *over the top*, che hanno spesso bilanci più alti di quelli di alcuni Stati, non pagano tasse. Fanno commercio elettronico perché è la modernità, ma devono pagare le tasse, perché altrimenti si tratta di concorrenza sleale. Assistediamo infatti alla desertificazione, nelle nostre città, dei negozi e delle attività commerciali che chiudono. La concorrenza, per chi è liberale, è un principio sacrosanto, ma nella parità delle condizioni, perché se in Cina si produce l'acciaio sfruttando il prossimo ed inquinando l'ambiente, è chiaro che le nostre acciaierie chiuderanno, se gli operatori della rete faranno commercio elettronico non pagando le tasse è evidente che tutte le altre attività commerciali chiuderanno. Perché Renzi non ha voluto la tassa per questi operatori (la cosiddetta *web tax*)?

La concorrenza sleale si vede in mille cose. La crisi dell'Alitalia sarà stata gestita malissimo, ci saranno colpe storiche, tutto quello che si vuole, ma i Governi di centrodestra chiamarono gli imprenditori privati, il meglio dell'imprenditoria e della finanza italiana per capire se si potesse gestire meglio nel mercato. Le cose vanno come sappiamo. Ma sapete che le compagnie *low cost*, che tutti apprezziamo e adoriamo, prendono i contributi dalle società aeroportuali e dagli enti locali per riempire gli aeroporti di questa o di quella città, che sono ben contenti di pagare i contributi perché arrivano persone, turisti e l'economia vive. L'Europa, che stanga alcuni per gli aiuti di Stato, come considera altri aiuti, che se non sono di Stato ma dei Comuni sono pur sempre aiuti pubblici?

Noi facciamo la leggina, litighiamo su un comma, ma le regole europee e internazionali della concorrenza quali sono? Alla fine ci si chiede perché non lo fa anche Alitalia, ma evidentemente ci sono contratti e stratifica-

zioni. Cosa accadrebbe se l'Alitalia proponesse di fare i contratti in Irlanda, come fa Ryanair? I lavoratori hanno votato contro una proposta molto severa ed austera, pensate cosa avrebbero fatto se avessero detto loro che trasferivano i contratti. Se si fanno i contratti in Irlanda, che è un Paese dell'Unione europea, vuol dire che l'Unione europea non ha le stesse condizioni. Se anche la FCA (già FIAT) ha trasferito la sede fiscale in Olanda (non in un paradiso fiscale del terzo mondo) vuol dire che persino l'Olanda, che è tra i Paesi fondatori dell'Unione europea, presenta condizioni di maggiore vantaggio. Non sto facendo una critica, ma una constatazione.

Noi ci accapigliamo sull'ultimo comma della legge sulla concorrenza, l'Unione europea impone ai venditori di carciofi nei mercati le gare mondiali con la direttiva Bolkestien, o alle aziende balneari di soccombere perché c'è la direttiva sulla concorrenza (anche quella è materia parallela, la famigerata direttiva Bolkestein) dopodiché il gigante della rete non paga le tasse, la compagnia aerea emergente fa i contratti in Irlanda e prende i soldi dalle società aeroportuali e dagli enti locali. Ma allora questa concorrenza come funziona? Dovrebbe realizzarsi almeno tendenzialmente in condizioni di parità, anche se so anch'io che prima che la Cina ed altri Paesi abbiano regolamentazioni analoghe alle nostre ci vorrà tempo. Le norme per la tutela dell'ambiente sono un costo per le aziende, anche se giusto, perché dobbiamo tutelare la salute e lavorare e vivere in contesti sani, ma in altre parti del mondo tali norme non vengono rispettate. È come se in una piazza ci fossero dieci pizzerie ed una fosse esentata dal pagare l'Irpef ai dipendenti, dal montare la canna fumaria, dai controlli dei NAS, dal tenere i frigoriferi, e potesse così far pagare la pizza tre euro, mentre le altre, che devono pagare le tasse, tenere la canna fumaria ed osservare tutte le regole, dovessero far pagare la pizza 13 euro.

La concorrenza sleale che oggi si pratica a tutti i livelli, nazionale ed internazionale, lede i principi liberali e rende queste leggi non delle grida manzoniane, ma delle prese per i fondelli. (*Applausi della senatrice Rizzotti*). Inviterei i vari Calenda e Pitruzzella a scendere sul pianeta terra ed invece di insultare un venditore ambulante che chiede la tutela del suo banco al mercato, a fare un po' di lotta vera per un libero mercato e per una libera concorrenza, rimuovendo le alterazioni al mercato, che non sono questioni che questa legge possa affrontare, ma che sono le questioni ineludibili, per le quali passa il rischio del declino totale dell'economia italiana, europea, occidentale, sommersa dalla concorrenza sleale.

Prima o poi da qualche parte questa discussione e questa legge bisognerà pur farle. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tocci. Ne ha facoltà.

TOCCI (PD). Signora Presidente, spendo qualche parola a sostegno del parere di alcuni colleghi che hanno proposto il superamento di questo strumento legislativo: dietro l'aulica definizione «mercato e concorrenza» si nasconde un contenitore di norme spesso estemporanee, frammentate, improvvisate.

Sono dieci anni che ripetiamo questo rito. Abbiamo prodotto un tomo di oltre mille pagine; sarebbe anche il caso di fare un bilancio, di domandarsi quale è stato l'effetto macroeconomico di questo tomo legislativo, quale l'effetto sulla produttività del Paese. Credo che il risultato sarebbe molto negativo.

Mi incuriosisce il fatto che gli argomenti di questo strumento sono quasi sempre gli stessi: le assicurazioni, le banche, la distribuzione dell'energia, la portabilità dei contratti di telefonia, le farmacie. Ma non avevamo già legiferato su questi argomenti? Perché ogni anno si ritorna sempre sulle stesse questioni? Non c'è bisogno di scomodare i principi teorici del pensiero ordoliberal per capire che un mercato è prima di tutto stabilità delle regole: se le regole cambiano una volta l'anno non può essere un mercato.

Mi colpisce il fatto che per legiferare sugli impianti di carburante - udite bene - cioè un'installazione di interesse pubblico molto semplice, si scrivono ben 12 pagine di atti parlamentari. Sottosegretario, possibile che la materia è così complessa da meritare 12 pagine di atti parlamentari? Se andiamo a leggere, ci accorgiamo che si tratta di decisioni che sarebbero tutte nella responsabilità dei dirigenti amministrativi, i quali, però, preferiscono chiedere una norma - e la ottengono - e i Ministri non si occupano di questo; curano di più gli uffici stampa che gli uffici legislativi, e gli effetti sulla bassa qualità della legislazione sono sotto gli occhi di tutti. Suggestivo, quindi, di cambiare nome: non legge sul mercato e la concorrenza ma legge per la burocrazia, perché una legge su cui si sono scritte mille pagine, 12 delle quali sugli impianti di carburante, evidentemente produce soltanto burocrazia. E la burocrazia è l'*humus* favorevole per la protezione delle *lobby*. Due, infatti, sono le *lobby* che escono abbastanza indenni, anzi, favorite da questa legge: quella dei tassisti e quella dei mercanti d'arte.

La norma sui taxi è imbarazzante: sono parole in libertà, senza alcun concetto, senza alcuna determinazione. Il Ministro dice: «Non so che fare, comunque datemi una delega e poi vedremo». Probabilmente, però, nonostante il vuoto di queste norme, ci sarà, come annunciava prima Gasparri, anche un contenzioso con la categoria. Questo accade già da molti anni ed è veramente imbarazzante che si susciti un conflitto con la categoria senza portare a casa alcun risultato concreto. Neppure in questo caso si modifica realmente la situazione.

La mobilità sarebbe un mercato molto interessante, non va in recessione; ha bisogno della nascita di nuove imprese moderne in grado di produrre e offrire servizi innovativi di alta qualità e basso costo, ovviamente con la tutela dei lavoratori. Per fare questo bisogna superare l'arcaica normativa delle licenze e quindi immaginare una transizione dal vecchio al nuovo regime, dando anche ai titolari delle vecchie licenze la possibilità di attraversare questa transizione.

PRESIDENTE. Si avvii alla conclusione, per cortesia.

TOCCI (PD). Questo può essere fatto in vari modi: ai titolari più intraprendenti dare una seconda licenza per entrare nel nuovo mondo; per

quelli più in difficoltà accompagnarli alla pensione con un indennizzo di liquidazione.

I mercanti d'arte vengono molto favoriti: saranno loro a stabilire se un bene è esportabile o no con autocertificazione. La soglia di esportabilità è un parametro economico, il prezzo di vendita del bene e non il suo valore culturale; e questo mi pare dica tutto sulla impostazione regressiva della norma. In più, si rendono esportabili i beni culturali prodotti negli anni Cinquanta e Sessanta, cioè in uno dei momenti di massima creatività del Paese. Quel miracolo non fu solo economico, ma fu anche intellettuale e artistico.

Oggi certamente il Paese fatica a ripetere quello slancio e quella creatività. Al Ministero dei beni culturali si usa molto trionfalismo, ma secondo me le norme rivelano anche un certo pessimismo: non siamo in grado di ripetere quella creatività e allora vendiamo i beni del passato. Ma un Paese che svende il passato è destinato al declino. La creatività nel contemporaneo si alimenta di una consapevole e matura concezione del patrimonio che abbiamo alle spalle. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, la legge annuale per il mercato e la concorrenza è una legge di iniziativa governativa. È il primo disegno di legge annuale sulla concorrenza; dovrebbe essere annuale, ma non lo è mai stato. Esso quindi serve ad aprire i mercati ed è volto, almeno nelle intenzioni e sulla carta (poi si fa tutt'altra cosa), alla rimozione degli ostacoli regolatori, all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori. Chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere, solo chiacchiere.

Cos'è successo in questo periodo? È successo qualcosa che noi già ci aspettavamo. Avete seguito falsamente quello che noi abbiamo sempre detto, cioè tutelare i consumatori. In particolare, signora Presidente, mi vorrei soffermare sulla RC auto. Noi abbiamo sempre definito quello della RC auto un mercato che, ahimè, oggi in Italia non ha concorrenza. Ci sono soltanto quattro grossi gruppi; quindi si siedono intorno a un tavolino, anche abbastanza piccolo, e molto spesso, come abbiamo visto, fanno cartello.

Mi si dice - e questo è il vostro pensiero - che le tariffe sono libere, perché le assicurazioni devono essere libere, in quanto sono un prodotto commerciale. Attenzione, dimenticate che l'assicurazione è obbligatoria e quindi, se lo Stato abdica ai controlli, questi signori ci spolpano fino all'osso, fino a quando possono spolpare. E lo hanno fatto. Quindi c'è una concentrazione nel mercato enorme. Si è detto che l'assicurazione deve potersi muovere e che poi non può prendersi dei rischi, perché il mercato assicurativo non può andare in perdita; quindi deve aumentare i premi. Ma ci dimentichiamo il principio cardine del libero mercato e della concorrenza: l'imprenditore è colui che rischia. Invece l'impresa assicurativa butta il rischio addosso ai cittadini. Quindi cos'è? Solo un'organizzazione per fare soldi? E allora, a questo punto, sarebbe opportuno che lo Stato italiano istituisse una compagnia assicurativa pubblica, che facesse reale concorrenza a questi signori.

Noi avevamo avanzato una proposta e insieme a voi, alla Camera dei deputati, abbiamo anche trovato un accordo. Il Governo ci è venuto incontro e abbiamo nuovamente modificato il testo. Siete anche usciti per strada e sui giornali a dire: «Evviva, ce l'abbiamo fatta, abbiamo finalmente portato in Italia una tariffa RC auto equa!». Per voi sono solo balle, solo balle. Noi avevamo proposto una tariffa equa, ossia che a tutti gli automobilisti che negli ultimi cinque anni non avessero dichiarato sinistri venisse applicato un premio assicurativo più basso sul territorio nazionale. Semplice, semplicissimo. Se io sono virtuoso, se io non ho fatto incidenti, sono uguale sia che io sia scuro sia che sia bianco; sia che sia un automobilista A sia che sia un automobilista B. E invece no, avete trovato mille scuse e l'avete cancellata. Ci vuole un Governo 5 Stelle per riportare equità.

Poi ve la siete presa con i carrozzieri. Anche il vostro collega ha parlato delle frodi, che gonfiano le fatture. Ma andiamo a vedere. Nell'anno 2013 su 2,891 milioni di sinistri, le denunce fatte dalle assicurazioni sono state 7007, cioè lo 0,2 per cento. Allora ci sono frodi: sì o no? Se sì, si denunciano. Sapete perché non si denunciano? Perché non conviene più. Perché non hanno rischio di impresa. Tanto, se pagano, dopo pagano i cittadini. Questo è il vostro sistema. Un sistema errato e sbagliato, che va cambiato. Ci vuole un Governo 5 Stelle.

Quando avevamo detto che i risarcimenti per le vittime della strada dovevano rifarsi a una giurisprudenza ormai applicata in tutta Italia (sono le tabelle di Milano e c'è stato uno studio serio), invece no, non avete volute applicarle. Sapete perché? Perché si sa benissimo ciò che succederà. Perché le vittime della strada non avranno quel giusto risarcimento. Addirittura, c'erano dei vostri emendamenti che volevano fare in modo che un unico risarcimento compensasse tutti i danni possibili ed immaginabili, anche quelli di rilievo costituzionale. C'era un emendamento che preferisco lasciar stare, perché davvero mi verrebbero parole un po' più pesanti.

Ricordo benissimo quando avevamo finalmente portato a compimento la RC auto equa alla Camera dei deputati. In Commissione poi sono venute l'ANIA, che è l'associazione nazionale fra le imprese assicurative, e poi - guarda caso - l'Unipol a minacciare e a dire che o cancellavamo l'RC auto equa o, altrimenti, sarebbero andati a protestare in Europa. Ma andate in Europa! Sto aspettando! Andate in Europa!

Con un Governo 5 stelle, parleremo noi con l'Europa e vedremo se dobbiamo fare regali alle assicurazioni oppure dobbiamo dare dignità ai cittadini ed equità a tutti gli automobilisti. Avete fatto sparire la RC auto equa, proprio come volevano le compagnie assicurative. E allora io dico: andatevene a casa, perché quello sarà il momento in cui l'Italia risorgerà. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cervellini. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, in tema di concorrenza ancora un approccio settoriale, con interventi prevalentemente specifici e scollegati: insomma, risposte rassicuranti, più o meno, alle *lobby*.

Non ci siamo, soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti, in cui forse sarebbero auspicabili dosi omeopatiche di concorrenza.

Nei giorni scorsi, quando è stato illustrato il decreto concorrenza (e vorrei sottolineare che questo provvedimento per lungo tempo è rimasto in un cassetto), mentre alcune città, tra cui la capitale, sono state teatro di importanti proteste di intere categorie professionali, si è dichiarato, appunto, che il disegno di legge aveva tra gli obiettivi prioritari quello di stimolare la crescita economica e di innalzare il livello di concorrenza in alcuni settori produttivi e nel campo dei servizi professionali.

In esso è stata inserita una delega al Governo ad attuare, da qui ai prossimi mesi, una riforma del settore dei trasporti non di linea. Permettete mi di dire che a molti, me compreso, quando sentiamo parlare di delega al Governo attraversa un brivido perché noi abbiamo ricordi freschi in questo senso: o di cose dimenticate che giacciono o di cose completamente snaturate rispetto a quello che era il lavoro delle Commissioni corrispondenti e dell'Aula, nel nostro caso del Senato.

Insomma abbiamo davanti la questione del codice degli appalti e l'imbarbarimento a cui il Governo ha portato il lavoro parlamentare. Quello della mobilità e dei trasporti è un tema molto discusso e di grande impatto sulla vita delle persone, soprattutto nelle grandi città. Noi di Sinistra Italiana auspichiamo che l'ipotesi di delega al nostro esame non costituisca una nuova occasione di scontro. In questi mesi siamo stati in contatto continuo con i sindacati di categoria e i lavoratori seriamente preoccupati per il proprio futuro. Il rischio ora è che salga nuovamente la tensione, in un momento delicatissimo di confronto tra il Governo e le rappresentanze sindacali su una riforma generale del settore che si è rivelata particolarmente complessa.

Dura è stata la reazione del Governo alle proteste legittime dei lavoratori, in occasione, appunto, dell'esame del provvedimento cosiddetto milleproroghe in Senato, all'emendamento *pro* Uber. Oggi a rischio è l'intero settore dei taxi. Noi difendiamo i lavoratori contro un Governo che, da una parte, non ha ancora dato risposte sulla regolamentazione del settore, né è intervenuto sull'abusivismo, mentre dall'altra ha applicato severamente, unico Paese europeo, direttive come la Bolkenstein. Com'è possibile parlare di libera concorrenza quando intere categorie rischiano di essere messe in ginocchio?

Ho partecipato alle proteste dei tassisti fuori dal Senato per difendere i lavoratori che da due anni e mezzo aspettano una risposta dal Governo sul tema dei diritti rispetto alle disposizioni prodotte a favore del servizio di noleggio con conducente e della multinazionale americana Uber, le cui *app* restano attive in attesa che il tribunale civile di Roma decida nel merito della causa sollevata dalle organizzazioni sindacali dei tassisti per concorrenza sleale. La prima udienza è fissata il 5 maggio prossimo.

Questo riguarda i tribunali, ma la politica e le responsabilità che deve assumersi dove stanno? Le istituzioni dove stanno? Una concitata trattativa è in corso dal 21 febbraio scorso e le organizzazioni sindacali avevano posto come condizione, per continuare il lavoro ai tavoli tecnici con il Governo, di sostituire l'articolo 71 del disegno di legge concorrenza e tornare al testo originario.

Con Sinistra Italiana abbiamo presentato specifici emendamenti, perché consideriamo legittime le proteste delle categorie che chiedono solo di lavorare secondo le regole e che fino a oggi si sono fatte carico, spesso in sintonia con gli enti locali, di problematiche complesse come il diritto al trasporto, che, se negato, cambia in maniera tragica le condizioni di vita materiali dei cittadini, soprattutto nelle metropoli. Mortificare il ruolo essenziale che il servizio pubblico taxi svolge, costringendolo a caricarsi solo del peso delle prestazioni a carattere sociale, con la scusa della modernizzazione del settore, è inaccettabile.

Gli impegni e le promesse di tavoli di consultazioni presi dai Ministri rispetto a queste categorie sono stati troppe volte disattesi. Il nostro è un appello costante contro il turbo-liberismo e il corporativismo che sono la tomba della concorrenza, e fanno vincere solo i più forti e coloro che hanno in spregio le regole, oltre a produrre la devastazione del nostro settore produttivo e della vita delle lavoratrici e dei lavoratori, vittime ormai designate quasi del nuovo caporalato tecnologico. Un medioevo prossimo venturo rischiamo di scrivere. Insomma bisogna creare le condizioni per non fomentare la guerra di tutti contro tutti e per garantire il diritto alla mobilità in una visione globale dei trasporti.

Vado a concludere, vedendo che il tempo scorre inesorabile.

Il disegno di legge concorrenza non è chiaro nemmeno rispetto ad altri settori strategici come i servizi ai cittadini, fermo restando che non tutto il settore dei servizi pubblici può essere soggetto alle regole della concorrenza. Anzi è bene che siano evitate duplicazioni tra pubblico e privato che hanno spesso generato corruzione. Troppo resta da fare per il trasporto pubblico locale.

Sorvolo sugli investimenti previsti nel DEF appena approvato assolutamente insufficienti e vengo inevitabilmente alla fine, alla vicenda Alitalia, che sembrerebbe non collegata. Ebbene, in che modo la liberalizzazione dei mercati ha influito sulla crisi dell'azienda? Si tratta di una crisi simbolo di quanto sta accadendo in tutti gli altri settori del Paese ed è il risultato della graduale, ma ineluttabile destrutturazione di alcuni fondamentali comparti, di scelte manageriali inopportune e di tanta incapacità specifica, dell'assenza di regole, di un piano di politica industriale e di investimenti nei settori maggiormente strategici per il Paese. Tutto questo unito alla scelta scriteriata di un Governo che decide coscientemente di uscire dagli *asset* principali di sviluppo e di programmazione. Da anni sosteniamo la disperazione di lavoratori nel comparto aeroportuale, anche in settori strategici come quello della sicurezza, tra l'altro in uno scenario mondiale come quello attuale. Cito la Simav e l'Electron solo per fare i due esempi più eclatanti. Sulla pelle dei lavoratori è stata giocata persino la partita dell'accordo con Etihad, impegnandosi con gli azionisti per offrire uno scudo al contenzioso e con le banche per la riconversione del debito in azioni. Il Governo aveva predisposto tutte le condizioni per l'investimento senza rischi per Etihad, sulle spalle però di oltre 2.000 lavoratori e delle loro famiglie. Non è accaduto nemmeno nella drammatica vicenda della Fiat. Il piano di Etihad tracciava per Alitalia un futuro di vettore eccellente con un incremento di ricavi di quasi il 10 per cento entro il 2017. Alitalia vantava rispetto alle altre compagnie sul merca-



to un miglior rapporto dipendenti per aereo e ricavi del dipendente, oltre a un più competitivo costo del lavoro.

Come siamo arrivati a una compagna che nessuno vuole? Credo che adesso ci siano furbizie in corso di possibili finte ripubblicizzazioni, di cui non si capisce la prospettiva strategica. Noi crediamo che, come in altri settori strategici, ci sia la necessità di trovare forme di ripubblicizzazione compatibili, ovviamente, secondo un assetto regolatorio coerente con criteri di concorrenza e di liberalizzazione. È possibile; è giusto; è necessario dentro un quadro di concorrenza leale perché la concorrenza sleale è la peggior nemica; è la tomba del libero mercato. Non possiamo andare avanti con un Governo che fa il forte con i deboli e il debole con i forti. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico economico «Raffaele Piria» di Reggio Calabria, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti. Siete molto eleganti. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2085 (ore 10,22)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galimberti. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, colleghi, sono passati oltre due anni da quando il Governo presentò il disegno di legge denominato «legge annuale sulla concorrenza». Esso contiene una contraddizione nel titolo, perché non sono state rispettate le aspettative temporali del provvedimento; un danno nella sostanza, perché cittadini e imprese hanno perso i benefici che avrebbe potuto dare loro. Tale lungaggine legislativa fa sì che molte delle nuove norme risultino già superate. Stante ciò, il buonsenso impone almeno di dover aggiornare le parti vetuste e noi di Forza Italia propendiamo fortemente per un passaggio in Commissione ma, ahimè, sembra che la maggioranza voglia, come al solito, limitare quest'Assemblea ponendo l'ennesima questione di fiducia. Ne è una dimostrazione la presenza in Assemblea del ministro Finocchiaro. Tale lungaggine legislativa - tengo a precisare - non va imputata a quel bicameralismo paritario messo sotto processo dall'Esecutivo lo scorso 4 dicembre e poi assolto con formula piena dai cittadini con il voto referendario. (*Applausi della senatrice Rizzotti*). In realtà, a temporeggiare è stata la maggioranza che, per mal di pancia interni, temeva il verdetto del Parlamento.

Ebbene, dopo svariati annunci contraddittori sulla prosecuzione o l'interruzione del cosiddetto disegno di legge concorrenza, questo provvedimento è divenuto improvvisamente la chiave di volta del piano di riforme di palazzo Chigi. Una scelta poco condivisibile, trovandoci dinanzi ad un testo

che, nonostante i grandi proclami con cui era stato annunciato e le numerose migliorie apportate in Senato, resta una delusione per i pochi e timidi accenni di liberalizzazione. Come diceva Seneca «gran parte del progresso sta nella volontà di progredire», ma la sinistra ha da sempre nel suo DNA una certa ritrosia al cambiamento. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

Basti pensare che, forse, la norma di maggiore impatto è quella che toglie a Poste italiane il monopolio della consegna di multe e atti giudiziari.

Alla luce dell'attuale situazione economica del Paese, sarebbe servita una vera rivoluzione economica in grado di stimolare crescita e occupazione. Proprio in tale direzione si è mossa Forza Italia, con proposte di modifica ispirate alla ricetta liberale da sempre promossa dal presidente Berlusconi e quindi meno tasse, meno burocrazia, meno Stato, più impresa, più famiglia, più lavoro. Purtroppo i nostri sforzi sono stati vani e siamo riusciti solo ad introdurre poche ma significative correzioni che hanno permesso di evitare grossolani errori della maggioranza.

Mi riferisco, ad esempio, alla norma che prevede l'entrata di società di capitali nella titolarità delle farmacie. Si è corso il rischio dell'ingresso di multinazionali con posizioni dominanti in un settore così delicato. Solo con un serrato e costruttivo confronto è scaturito quel tetto regionale del 20 per cento che garantisce il limite allo strapotere delle grosse aziende, proteggendo la professionalità di migliaia di farmacisti che giornalmente, soprattutto nelle periferie, danno assistenza ai cittadini.

Stesso rischio è stato corso per quelle norme che prevedevano la sottoscrizione digitale di atti quali il trasferimento di quote societarie o la costituzione di società a responsabilità limitata mediante semplice scrittura privata. Disposizioni che fortunatamente abbiamo fatto abrogare perché, in assenza di quel controllo relativo al riciclaggio effettuato dai notai, si sarebbe facilmente permesso l'ingresso di capitali illeciti.

Tuttavia molti altri temi sono ancora pendenti. Basti pensare alle assicurazioni. Non viene risolto il problema di fondo del settore e i premi restano ancora troppo elevati, superiori del 30 per cento alla media europea.

Stessa cosa per l'energia: è stata prorogata al 2019 l'obbligatorietà del passaggio al mercato libero, rinviando di due anni un argomento spinoso che dovrà comunque essere affrontato in maniera definitiva.

Infine, per quanto riguarda i trasporti, vi è l'ennesima delega in bianco al Governo per una nuova e quanto mai necessaria regolamentazione, soprattutto alla luce dei continui scontri tra le varie parti in causa. Finora da palazzo Chigi sono arrivate solo promesse. A noi di Forza Italia preme che la revisione della disciplina in materia di autoservizi garantisca a tutte le aziende che operano sul territorio nazionale, la medesima normativa.

Insomma, è l'ennesima occasione persa. Serviva visione, coraggio, determinazione e apertura al confronto. Qualità che da sempre connotano il *leader* di Forza Italia e che ben ha espresso Marina Berlusconi nell'intervista rilasciata al "Corriere della Sera" giovedì scorso: «Se togliessimo la figura di Silvio Berlusconi dagli ultimi trent'anni di storia, parlo del politico e dell'imprenditore, avremmo un'Italia incommensurabilmente meno libera. Meno libera di scegliere, di intraprendere, di pensare con la propria testa senza chiedere la testa altrui». (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mucchetti. Ne ha facoltà.

MUCCHETTI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito innanzitutto ringraziare il consigliere parlamentare della Commissione, la dottoressa Giammusso, e tutto il personale dell'ufficio della Commissione industria per la qualità e la costanza del loro apporto professionale che hanno consentito di concludere i lavori in sede referente nell'ormai lontano 2 agosto 2016, e anche poi per l'aiuto offerto nelle ulteriori rifiniture prospettate dai relatori, che mi auguro siano recepite dal Governo in questo o nel prossimo provvedimento annuale per la concorrenza.

Ho ascoltato con vivo interesse la ricostruzione della lunga gestazione del disegno di legge al nostro esame e dei risultati raggiunti fatta dai senatori relatori, Luigi Marino e Salvatore Tomaselli. Pur nella distanza politica, spunti interessanti sono venuti anche dai senatori dell'opposizione in Aula e in Commissione: dalla vice presidente Pelino, dai senatori Castaldi, Giroto e Consiglio.

Veniamo ora ai punti politici. Come la senatrice Lanzillotta, e prima ancora il relatore Marino, e altri poi, anch'io mi chiedo se lo strumento della legge annuale si sia rivelato adatto a promuovere la politica della concorrenza. Azzardo una risposta: no, non si è rivelato adatto. I singoli Ministeri tendono infatti, e non senza ragione, a voler definire essi stessi leggi quadro di riforma nei settori di loro competenza, se e quando si sentono in grado di farlo. Penso, per esempio, alla riforma dei servizi portuali, una delle attività più arretrate del nostro Paese che il Ministero delle infrastrutture già in prima battuta, nella definizione originaria del disegno di legge del Governo, avocò a se medesimo.

Del resto la storia ci dice che le decisioni più ambiziose in materia di concorrenza sono venute ben prima del 2009, quando venne deciso l'obbligo della legge annuale. Ricordo le principali: la separazione proprietaria delle infrastrutture di trasporto nell'elettricità e nel gas dall'Enel e dall'ENI per costruire i mercati dell'energia laddove prima si operava in regime di monopolio; e poi, la moltiplicazione delle reti di telecomunicazione sia nel mobile che nel fisso e il relativo *unbundling* allo scopo di favorire l'ingresso di nuovi operatori e ancora i vincoli agli intrecci tra telecomunicazioni e televisione, l'istituzione delle Autorità indipendenti. La più recente, tra le maggiori, è l'Autorità dei trasporti che si accompagna alla competizione nell'alta velocità ferroviaria.

Non possiamo però dimenticare le timidezze. Ci sono state anche quelle. Timidezze sulle concessioni autostradali e sul *claw back* dei miglioramenti in sede tariffaria. Timidezze sul duopolio RAI-Mediaset che verrà attenuato non dalla lungimiranza del legislatore, ma dall'evoluzione tecnologica del *web* che fa invecchiare in tempi stretti i vecchi signori dell'informazione e dell'intrattenimento. Sottolineo, come hanno già fatto altri colleghi, tra cui il senatore Gasparri, la debolezza politica dei Governi di fronte alla sistematica elusione fiscale degli *over the top* che genera gravi distorsioni nella concorrenza in servizi strategici come la distribuzione di beni e

servizi, la gestione delle informazioni delle identità personali e la pubblicità; settori nei quali operano altre imprese, spesso italiane, che le imposte le pagano. Mi preoccupa la debolezza dell'Antitrust e dell'Agcom, anche solo nel perimetrare tali questioni.

Vedete, è giusto che le autorità indipendenti esercitino un diritto di tribuna verso Governo e Parlamento, ma resta in capo alla politica il diritto e il dovere di criticare e, se del caso, incalzare le Autorità a svolgere meglio il loro lavoro. Il dovere dell'*accountability* va nei due sensi. Anche a questo scopo le Commissioni finanze e industria del Senato stanno cercando una soluzione sul fronte della *web tax* che recuperi risorse al fisco italiano e assicuri ai mercati e ai consumatori comportamenti corretti delle imprese sotto il profilo della concorrenza. Mi auguro che il Governo collabori con idee e proposte, adesso e magari in sede di legge di bilancio 2017.

Ecco, la volontà politica proconcorrenziale non si realizza perché c'è una legge annuale. O tale volontà si forma perché almeno la maggioranza è convinta che la politica della concorrenza serva, e se ne convince senza indulgere alla retorica, ma facendo i conti, come raccomandava sempre, perfino al PCI di Togliatti, quel grande italiano che fu Raffaele Mattioli; oppure questa volontà non si forma, e allora si litiga, e si fanno le baruffe chiozzotte sulla *lobby* tua contro la *lobby* mia, materia sulla quale i relatori hanno pronunciato parole definitive.

Ciò detto, non possiamo non lasciare alla prossima legislatura il compito di dare una risposta operativa alla domanda che ci hanno posto la senatrice Lanzillotta e il senatore Marino: il calendario è tiranno. Ma l'Italia, che vuole presentarsi come il Paese delle riforme, non può lasciar passare questa legislatura senza aver preso alcuna decisione in materia di concorrenza. Se è vero che questa legge vale l'uno per cento del PIL, la si approvi al più presto. Io non sono così ottimista e non credo che abbia questo effetto straordinario, e tuttavia dico: Camera e Senato hanno fatto un lavoro; votiamola qui a Palazzo Madama e chiediamo ai colleghi della Camera di fare altrettanto. Ciò per consentire al Governo di varare al più presto un provvedimento annuale relativo al 2017, che venga approvato in tale anno. Questo ha chiesto la Commissione industria in un suo recente parere, e questo ripeto oggi in Aula.

Come il relatore Tomaselli ha avvertito, il tempo non passa invano. Questo disegno di legge avrebbe bisogno di qualche ritocco sulle assicurazioni che è già stato definito. È stato raggiunto un accordo anche con forze di opposizione su limiti *antitrust* più stringenti all'ingresso del capitale finanziario nelle farmacie (ne ha parlato ieri il senatore Mandelli). Non è solo un accordo: io penso sia un miglioramento. Personalmente, aggiungo che in taluni punti il disegno di legge andrebbe addirittura modificato. Faccio un solo esempio: il superamento della maggior tutela; lo faccio anche a beneficio del Presidente del PD, che nei giorni scorsi ha scoperto l'argomento.

Ebbene, se la maggiore tutela nel servizio elettrico si abolisce senza un tetto *antitrust* e senza aste con regimi di prezzo *cost oriented*, rischiamo di cristallizzare in capo all'Enel, e in regime di libertà di prezzo, l'85 per cento dei 23 milioni di clienti che oggi l'Enel e le altre società addette allo scopo servono per conto dell'acquirente unico a prezzi da sempre inferiori a

quelli cosiddetti liberi. Questi clienti - vorrei essere chiaro - non sono oggi clienti dell'Enel (cioè dell'ex monopolio) e degli altri soggetti che esercitano il servizio di vendita per conto dell'acquirente unico, ma lo diventeranno domani per inerzia. Per l'Enel, sulla base delle documentazioni aziendali (vedo che non tutti coloro che parlano di tale materia, compresa la persona che ho citato prima, l'hanno studiata) stimo un vantaggio di almeno un miliardo di margine. Questo non mi piace - è evidente - ma per ora rinuncio a insistere per un'immediata modifica. Mi fido del favore con cui il Governo Gentiloni Silveri - in particolare il ministro Calenda - guardano a tale questione e agli impegni che hanno preso, correggendo le impostazioni dei predecessori. Anche in questo caso, come in altri, vedremo il Governo e il Ministro alla prova in occasione del prossimo provvedimento.

In questi giorni si è prospettato il ricorso al voto di fiducia, che è stato ripetutamente evocato anche in quest'Aula e sappiamo che verrà richiesto. Una simile soluzione costituirebbe da parte di quest'Assemblea un atto di responsabilità verso il Paese e il Governo che deve potersi giocare la carta della concorrenza in Europa. Tuttavia, lasciatemi dire che, date le circostanze e il lavoro fatto dalla Commissione, dall'Assemblea e segnatamente dai relatori, una simile soluzione costituisce anche un atto di generosità da parte della maggioranza e anche - aggiungo - della stessa opposizione. Si tratta di una generosità - vorrei essere chiaro - che sono sicuro non verrà ripagata da furbizia di segno diverso nel terzo e ultimo passaggio alla Camera dei deputati, allo scopo di impedire poi al Governo il varo della legge per il mercato e la concorrenza per il 2017. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Bue mi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marino Luigi.

MARINO Luigi, *relatore*. Signora Presidente, io e il mio collega Tomaselli desideriamo anzitutto ringraziare tutti coloro che hanno dato atto della disponibilità e della correttezza che i relatori hanno avuto nella gestione del provvedimento in esame.

La senatrice Lanzillotta, che ringraziamo per il giudizio espresso sul difficile lavoro dei relatori, ha ripreso un tema che avevo posto nella mia relazione di apertura e che è stato affrontato anche all'inizio dell'intervento del presidente Mucchetti. Mi riferisco al fatto che questo primo disegno di legge per il mercato e la concorrenza comporta una riflessione critica sulla legge annuale in materia, che, suo malgrado, finisce per trasformarsi in un "provvedimento dei provvedimenti", in una specie di centone legislativo: si pone il tema se questo sia davvero lo strumento più idoneo, opportuno e utile per aumentare la competitività del mercato. Sia l'Esecutivo, che il Parlamento dovrebbero approfondire se la legge annuale sia ancora la soluzione migliore, oppure vadano trovati altri strumenti più semplici e veloci, come io e - mi sembra di aver interpretato bene - anche il senatore Mucchetti riteniamo.

I senatori Castaldi e Battisti hanno riproposto il tema delle *lobby*, sostenendo, non in modo originale, che il disegno di legge in esame contiene dei favori a determinate categorie. Anche sul tema delle *lobby* mi sono e-

spresso nella relazione di apertura e mi ripeto. Al di là del fatto che la lentezza dell'*iter* del provvedimento è dipesa non già dalle cosiddette *lobby* bensì da scelte politiche, io continuo testardamente a pensare che in uno Stato democratico non vi possono essere regolamenti, statuti o norme che tengono di fronte al comportamento trasparente e integerrimo del parlamentare e del governante. Tale comportamento diviene infatti l'unica barriera alla pressione delle forze sociali, delle imprese, delle parti sociali, dei corpi intermedi e anche degli intermediari e faccendieri. Consiglio al senatore Castaldi di non stilare la lista delle *lobby* influenti perché, se non si è oggettivi, si finisce per rendere evidente a quali *lobby* ci si riferisce e quali si intende sostenere.

Il senatore Scalia, ingiustamente attaccato da una falsa paginata su un giornale giustizialista, ci ha ricordato che su questo disegno di legge una parte degli organi di informazione e degli opinionisti hanno espresso giudizi prevenuti e superficiali.

Al senatore Galimberti dico: certo che si può fare di più; però segnalo alle senatrici e ai senatori che ciò che voteremo è molto di più, in meglio, rispetto allo stato attuale del mercato e della concorrenza in Italia. Chi vota questo disegno di legge fa qualcosa di buono per i consumatori, per la concorrenza, per il mercato nel nostro Paese.

Poi, quando le "anime belle" si degnano di fare degli esempi di cosa si può fare di più, citano, di fatto, solo due temi: i farmaci di fascia C e i tassisti, dimenticando il contenuto degli oltre 70 articoli di questo disegno di legge.

Sui farmaci di fascia C concordo con le posizioni espresse dalla senatrice Fucksia, ma soprattutto con l'ineccepibile intervento della senatrice De Biasi. I farmaci di fascia C non sono prodotti assimilabili, come ricordava la senatrice De Biasi, alle confezioni di prosciutto o ai flaconi di detersivo e non a caso la Corte costituzionale e la Corte di giustizia europea hanno riconosciuto la valenza sociale delle farmacie: hanno riconosciuto che le farmacie assicurano al cittadino un agevole e sicuro accesso al farmaco, presidio di certezza e di credibilità. Non è un caso se nel mondo i farmaci di fascia C sono venduti esclusivamente nelle farmacie (credo che esista un solo Paese che li venda anche al di fuori delle farmacie).

Senza snaturare il sistema, se si vuole una riduzione del prezzo dei farmaci con ricetta non mutuabili occorre agire su due leve, proprio come abbiamo fatto noi in questo disegno di legge: sulla pluralità delle forme societarie (abbiamo, infatti, introdotto le società di capitali accanto alle altre storiche forme di proprietà delle farmacie) e sul numero delle farmacie. Nel 2015 in Italia erano presenti 18.200 farmacie, alle quali se ne stanno aggiungendo, con tanto ritardo, altre 2.500: sono molte o sono poche per la concorrenza? Ebbene, in Italia vi è una farmacia ogni 2.900 abitanti; la media europea è di una ogni 4.300 abitanti, nel Regno Unito e in Germania c'è un rapporto di uno a 4.000 abitanti.

Certo, c'è il problema del *patent linkage*. Sono d'accordo che per agire sul prezzo dei farmaci occorrerà agire anche su questo aspetto, cioè sulla copertura brevettuale del prodotto originario di riferimento. Deve essere risolto il problema delle parafarmacie, come ricordava sempre la senatrice De

Biasi. Lasciarle così come sono è un errore; esse rappresentano un'anomalia tutta italiana, che ha provocato delusioni e fallimenti e pochissimi successi e che certamente non si risolverà anche se dovessimo portare i farmaci di fascia C in tali esercizi; si risolverà solo - e questa è la mia personale opinione - trasportando le parafarmacie, quelle di proprietà di un farmacista non possessore di altre farmacie, all'interno del sistema delle farmacie italiane.

### **Presidenza del presidente GRASSO (ore 10,48)**

(Segue MARINO Luigi, *relatore*). Per concludere il capitolo sulle farmacie, ritengo che il Governo debba ripensare al tetto eccessivo del 20 per cento, come hanno ricordato i senatori Mandelli e D'Ambrosio, così come si dovrà prevedere una forma di compensazione a favore degli enti di previdenza dei farmacisti.

Poiché immaginavo che uscisse nel dibattito il tema di un disegno di legge sulla concorrenza poco ambizioso, nella mia relazione di apertura ho sostenuto l'opposto, argomentando i settori coinvolti e il fatto che non poteva questo disegno di legge, come i successivi, essere un provvedimento epocale. D'altronde, noi siamo già tra i Paesi dell'OCSE più in alto quanto a liberalizzazioni. Dico questo ai senatori Giroto e Cervellini, che sostengono che non siano stati colpiti i monopoli.

Ricordo che, in questo disegno di legge, è stato colpito Booking, anche contro il mio parere, ma ne prendo atto. Ricordo inoltre che l'intervento sulle RC auto è un vantaggio a favore degli automobilisti più che delle compagnie assicurative (che infatti strillano), così come per la telefonia, per la previdenza complementare, per le Poste ed anche per l'energia. Io non credo che Enel, Hera, e A2a facciano salti di gioia, tenendo conto di che cosa comporterà il percorso di realizzazione di questo disegno di legge.

La senatrice Casaletto, in un bell'intervento di natura tutta ideologica ma non di merito, ci critica per essere sottomessi all'Unione europea e per non credere all'impresa ma - traduco io - al mondo degli oligopoli e della grande finanza. Questo è il bello della concorrenza: si può dire di tutto senza parlare del contenuto della concorrenza.

Il senatore Crimi ha detto delle cose condivisibili, ma non si capisce contro chi faccia polemica. Noi non abbiamo chiesto la liberalizzazione del trasporto persone con conducente: i taxi continuano a fare, possibilmente meglio, con più qualità, onestà e professionalità, il proprio mestiere, utilizzando sempre più e correttamente le piattaforme tecnologiche e gli NCC abbiano una nuova regolamentazione, penso con operatività regionale, ponendo un freno alle concessioni a raffica da parte dei Comuni avvenute in questi ultimi anni. Quindi nessuna liberalizzazione selvaggia.

Alla senatrice Puppato voglio segnalare che l'abolizione del tacito rinnovo dei rischi accessori al rischio principale della RC Auto non è un regalo alle assicurazioni ma è l'esatto opposto.

PUPPATO (PD). Guardi che sta sbagliando. Non c'entra niente.

MARINO Luigi, *relatore*. Molti interventi hanno rappresentato il clima costruttivo instaurato nella 10ª Commissione (non a caso sono stati approvati 132 emendamenti, alcuni dei quali importanti delle opposizioni).

I senatori Scalia, Berger, Lanzillotta e i senatori dell'opposizione Mandelli, Perrone, D'Ambrosio Lettieri, Consiglio e Giovanardi hanno convenuto sulla necessità di ritornare - con un percorso veloce - in 10ª Commissione, per compiere aggiustamenti ed integrazioni. Mi sono espresso in apertura - e a titolo personale mi esprimo anche ora - a favore di questo passaggio in Commissione per limare, modificare e integrare parti ridotte del provvedimento, ad esempio il quesito sollevato oggi dal senatore Gasparri. Sarebbe giusto farlo dopo nove mesi in cui questo provvedimento è stato in *stand-by* e raccogliere la preoccupazione che, se non lo fa il Senato, lo farà la Camera, riaprendo - a tutto campo - gli emendamenti sulle parti del provvedimento modificate dal Senato (ricordo che gli articoli qui in Senato sono passati da 52 a 74).

Concludo, signor Presidente, con i ringraziamenti (per noi relatori, come dirà anche il senatore Tomaselli, non formali ma veri e autentici, perché abbiamo passato su questo provvedimento una parte della nostra vita), innanzitutto ai componenti della Commissione, di opposizione e di maggioranza, e al presidente Mucchetti per la regia e il contributo di idee e proposte. Poi al consigliere parlamentare Valeria Giammusso ed a tutto il personale della Commissione industria per l'ampia disponibilità ed alta professionalità dimostrate. Ringrazio il Governo: i ministri Finocchiaro e Calenda, il sottosegretario Gentile e lo *staff* del Ministero. Con tutti questi abbiamo avuto confronti dialettici vivaci, interessanti, ma credo estremamente produttivi.

Ringrazio infine le collaboratrici ed i collaboratori del mio Gruppo di appartenenza e del Gruppo del PD e infine un abbraccio al collega ed amico senatore Tomaselli, che mi ha supportato, e sopportato con pazienza pugliese, in un percorso difficile ma di grande impegno ed interesse. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tomaselli.

TOMASELLI, *relatore*. Signor Presidente, inizio il mio intervento, anziché terminarlo, con i ringraziamenti. Il collega Marino li ha citati tutti, quindi, per non dimenticare nessuno, faccio mie le parole di ringraziamento verso tutti coloro con i quali abbiamo positivamente collaborato in questo lungo percorso: dagli Uffici della Commissione del Senato ai colleghi parlamentari, al Governo, agli *staff* e così via. Ringrazio anche i colleghi che nel corso di questo dibattito hanno espresso apprezzamento per il nostro lavoro, per il lavoro di tutti, non solo dei relatori; per il confronto civile che credo abbiamo ottenuto fecondo e positivo. Ringrazio anche quei pochi colleghi - pochissimi, devo dire - che nel corso di questo dibattito, al di là dei mancati ringraziamenti - ma non è questo il tema - si sono invece lasciati andare ad affermazioni di pura propaganda. Quando questo avviene diventa plasticamente visibile e molto più chiaro, anche all'interno degli stessi Gruppi di opposizione, il contributo di merito rispetto alla propaganda, che



in queste Aule dovrebbe lasciare posto, appunto, al merito del confronto sui temi e al servire le istituzioni con competenza, passione e impegno. Lascerei la propaganda alle piazze e ai comizi.

L'obiettivo di questo disegno di legge era ambizioso già dall'inizio; se posso dire, lo è diventato ancora di più durante il lungo percorso parlamentare sia nella prima lettura alla Camera sia nella seconda qui in Senato: rimuovere le barriere all'entrata di nuovi soggetti economici nella produzione di beni e servizi e la regolamentazione - in gran parte forse superata - figlia di altri contesti economici, regolatori e normativi. In questo senso non condivido il passaggio in cui il collega Tocci, con una battuta, si è chiesto perché mettere mano ogni anno - ma ogni anno non è - alla regolamentazione di singoli o più settori. In realtà, questo disegno di legge parte piuttosto dall'esigenza di superare regolamentazioni che ormai sono figlie di un'altra epoca. Infine, il provvedimento si propone di creare maggiori opportunità, mercati più fluidi, prezzi di beni e servizi più accessibili, di conseguenza più occupazione, più reddito.

In una parola, l'ambizione di questo disegno di legge è lungo quel percorso, non sempre semplice, del lavoro parlamentare, ma anche dell'impegno con cui si sono cimentati più Governi negli ultimi vent'anni: l'idea di provare a riformare questo Paese senza oneri per il bilancio pubblico, senza risorse, ma mettendo mano alle regole. Regole più moderne, regole più aperte non solo creano mercati più fluidi, come dicevo prima, ma costituiscono opportunità: per i giovani che vogliono entrare nel mondo delle professioni; per la piccola e media impresa che vuole cimentarsi nella produzione di beni e servizi; per il professionista che vuole cimentarsi con nuove modalità di svolgimento della sua attività.

Certo, ci sono dei limiti. Anch'io mi sono permesso nella relazione introduttiva di indicarne due, che ribadisco. A me sarebbe piaciuto che questo disegno di legge, per la sua complessità - che si è man mano accresciuta - fosse licenziato avendo quantomeno avviato, se non in maniera definitiva, la trattazione di due grandi questioni. La prima concerne la regolamentazione delle *lobby*: la richiamava il collega Battista. Ci abbiamo provato; nel contempo era all'attenzione della Commissione affari costituzionali l'esame di più disegni di legge sul tema, e per questo abbiamo con rispetto atteso che quell'*iter* fosse compiuto.

Ma questo oggi è un tema maturo; lo abbiamo visto anche nel dibattito lungo, a volte tortuoso e a volte anche controverso, che ha accompagnato questo disegno di legge. Con trasparenza, da un lato, ma senza infingimenti e senza ipocrisia, dall'altro, credo che oggi sia matura in Italia una regolamentazione del tema del rapporto tra i decisori pubblici, i decisori politici, le istituzioni e chi rappresenta, in maniera del tutto trasparente e legale, legittimi interessi.

Il secondo tema è ambizioso ed è oggetto anch'esso di disegni di legge all'attenzione di alcune Commissioni parlamentari alla Camera e al Senato. È un tema che penso sia ormai maturo, anche in termini di trattazione organica; mi riferisco alla cosiddetta economia della condivisione e dell'economia digitale, che spesso coincidono. Volgarmente detta *sharing economy*, l'economia della condivisione spesso si svolge tramite le applicazioni *web*,

che stanno cambiando le abitudini e gli stili di vita quotidiani dei consumatori anche nel nostro Paese. Ecco, tutto ciò ha bisogno di una regolamentazione moderna ed efficace, che ne valorizzi le qualità e le opportunità, anche per quanto riguarda i nuovi rapporti e le nuove relazioni tra i produttori di beni e servizi e il vasto mondo dei consumatori. Dobbiamo avere ben chiaro - è stato chiaro a noi relatori, ma credo lo sia stato anche a tutti i colleghi e a chi si è appassionato a questo lavoro e a questo dibattito - come siano insite, in queste innovazioni così dirimpenti, anche problematiche che vanno in qualche modo assunte e non ipocritamente evitate. Ecco, se posso riassumerlo in poche battute, questo è il senso generale di questo lavoro e di questo provvedimento.

Venendo invece ad alcuni temi di merito, come ha fatto il collega Marino, voglio ribadire alcuni punti fermi del lavoro che abbiamo fatto.

Sul tema dell'energia ho sentito ribadire nel corso della discussione - e ciò, come abbiamo spesso visto e letto, ha fatto anche capolino nel dibattito sui giornali dei mesi passati - che il superamento della maggior tutela è un regalo agli oligopoli e un danno per i consumatori. Guardate, io penso esattamente il contrario. Questo regime, come ho detto nella relazione iniziale e lo ribadisco, era sin dall'inizio - ora sono passati dieci anni - un regime transitorio e non permanente, volto ad accompagnare il completamento e il compimento finale del processo di liberalizzazione del settore dell'energia nel nostro Paese, iniziato vent'anni fa sul fronte della produzione e che deve continuare sul fronte della distribuzione e del mercato *retail*, con l'attenzione rivolta ai consumatori. Mantenere lo *status quo*, cioè questo attuale regime, è il vero regalo agli oligopoli, se è vero - come ricordava il collega Mucchetti - che oggi questo mercato, il cosiddetto mercato *retail*, rivolto sia alle PMI che ai consumatori, è in grandissima parte (per quattro quinti) nelle mani di un unico operatore. Stabilizzare e cristallizzare questa situazione è il vero regalo agli oligopoli.

Noi invece abbiamo fatto un'altra scelta; lo ha fatto il Governo Renzi, quando ha approvato l'originario disegno di legge e lo ha ribadito alla Camera dei deputati, arricchendo quel provvedimento; lo abbiamo fatto noi, se posso permettermi, richiamando i criteri alla base del processo di liberalizzazione e di superamento della maggior tutela, che sono criteri puntuali, volti a mettere al centro, come protagonista, la consapevolezza del consumatore. Questo processo va nella direzione di superare gli oligopoli, di rendere protagonista il consumatore e di investire su un percorso di consapevolezza e di capacitazione del consumatore.

Quanto alle altre proposte, anche di chi vuole mantenere lo *status quo*, quasi un cappello volto a valorizzare l'inerzia del consumatore, fotografano l'idea di un consumatore italiano e, quindi, di una famiglia, di una piccola e media impresa, di un cittadino del nostro Paese in qualche modo pigro, inerte e incapace di scegliere; queste si costituiscono davvero un regalo ai grandi oligopoli.

Vi è poi un altro punto che il collega Girotto ha richiamato, qui nel dibattito e spesso anche in Commissione, con grande civiltà, con grande correttezza e con grande competenza. Io glielo riconosco, collega Girotto, al contrario, mi si consenta, di colleghi del suo Gruppo, che invece hanno qui

solo "abbaiato alla luna" facendo propaganda su altri temi. Egli pone un tema che noi abbiamo condiviso anche con il Governo, ovvero come si premia e in qualche modo si valorizza una delle novità più significative degli ultimi dieci anni dentro quel processo di liberalizzazione, cioè l'auto produzione dell'energia; ovvero come si valorizza e come si premia la capacità di auto-produzione che le piccole e medie imprese, ma anche le singole famiglie, hanno fatto propria negli ultimi anni, specie in riferimento alle fonti rinnovabili, con sistemi di distribuzione chiusi e la cosiddetta generazione distribuita. Non abbiamo recepito in Commissione le proposte significative e di buon senso, al di là del singolo merito tecnico, del collega Giroto, perché abbiamo un impegno, che il Governo ha assunto formalmente e pubblicamente, per un provvedimento organico su questo tema, che io credo sarà emanato nelle prossime settimane. Confermo, però, che questo è un tema con il quale dobbiamo cimentarci per completare, anche qui, un processo di liberalizzazione del settore energetico nell'ambito del quale il nostro Paese può rivendicare, con orgoglio, di essere sicuramente tra i Paesi occidentali più attivi e più avanzati.

Il secondo tema di merito è quello delle assicurazioni. Richiamo qui due questioni: la norma sui cosiddetti testimoni di comodo, criticata dalla collega Stefani, in riferimento agli incidenti e quindi in tema di RC auto; il tema dell'adozione delle cosiddette tabelle di Milano - introdotte dalla Camera dei deputati, e che noi abbiamo confermato assolutamente tal quali - ricordate ieri anche dalla collega De Biasi nel suo intervento. La prima misura va nella direzione di combattere con norme anche più trasparenti e più certe, negli stessi procedimenti giudiziari che spesso vengono attivati quando vi sono incidenti e quando vi è la necessità di tutelare il cittadino consumatore vittima di un incidente e quando, dall'altra parte, vi è l'assicurazione che deve pagare. Spesso, infatti, nel nostro Paese, al di là della concreta concentrazione di tali fenomeni in alcune aree del Paese, si sono radicati fenomeni di vere e proprie truffe.

La norma sui testimoni di comodo è una norma antitruffa, in maniera molto trasparente, mentre l'adozione delle tabelle di Milano è una norma fortemente contestata. Si è parlato dei cosiddetti fantomatici regali fatti alle assicurazioni: altro che regalo, questa è una norma fortemente avversata e contestata dalle compagnie assicuratrici e dalla stessa ANIA, perché l'adozione di quelle tabelle dà certezza alle vittime della strada, eliminando tutta una sequela di intermediazioni che spesso vive e vegeta attorno ai contenziosi, superando questa intermediazione spesso parassitaria, e dando certezza di rimborso alle vittime della strada, compresi i casi di incidenti più gravi in cui purtroppo si verificano anche perdite di vite umane, e tutelando tutti gli attori di questo di questo lungo, e a volte perverso, *iter* di soggetti in qualche modo interessati.

L'altro tema è quello delle RC auto: alla Camera si è fatto un lavoro che noi non abbiamo disconosciuto, caro collega Romano, ma apprezzo i toni con cui lei ha posto un tema oggettivo, quello della disparità fortissima che c'è, dal punto di vista tariffario, in alcune aree del Paese. Noi abbiamo lavorato fino all'ultimo su questo punto, quello su cui, più che per altri, abbiamo usato il cesello, fino alle virgole e agli aggettivi, per rendere la norma

approvata alla Camera esigibile e concretamente attuabile. Abbiamo lavorato perché la norma, pur rimanendo dentro una logica di mercato che da vent'anni ha abbandonato i cosiddetti prezzi amministrati, rendesse possibile riconoscere la virtuosità di quei consumatori che in alcune aree del Paese sono costretti oggi a pagare tariffe insopportabili e insostenibili, pur essendo appunto consumatori virtuosi.

L'ultimo tema che voglio richiamare, anch'esso di attualità, è quello dei trasporti, che spesso viene identificato come il tema NCC e taxi. Ho sentito alcuni colleghi ricordare che i tassisti spesso protestano, perché qualcuno li ha qualche modo "disturbati" o chiamati in causa. In realtà, colleghi, noi abbiamo una normativa sul trasporto pubblico non di linea che è ipocrita, anacronistica, vecchia di vent'anni o più, e ogniqualvolta si intende mettervi mano per superare questa ipocrisia, c'è qualcosa che non funziona anche dal punto di vista - se mi consentite - della relazione istituzionale tra categorie, Governo e Parlamento. Auspicherei allora - è qui anche il senso della delega - che ci prendessimo sei o anche dieci mesi di tempo e ragionassimo su alcuni criteri insieme, così com'è stato fatto due mesi fa, e vorrei dire ai colleghi che lo hanno richiamato che il decreto interministeriale, attuativo dell'accordo siglato con tassisti e NCC due mesi fa, è pronto ed è stato anche sottoposto al confronto con le categorie interessate e sarà licenziato nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore.

Mi chiedo se sia maturata l'ora di una normativa moderna e non ipocrita che faccia tesoro di due concetti fondamentali: il primo concetto, che è l'architrave del trasporto pubblico non di linea e che nessuno vuole disconoscere, ma che probabilmente va declinato in maniera più moderna ed efficiente, insiste ancora sul ruolo ineludibile dei taxi e dei tassisti; il secondo concetto è che il mercato negli ultimi anni - e la stessa categoria dei tassisti - ha fatto i conti con l'irrompere di strumenti, come dicevo all'inizio, che hanno cambiato la relazione tra fruitori di servizi (i consumatori) ed erogatori di servizi (in questo caso gli stessi tassisti). Vi è un'applicazione, che non è quella di Uber ma si chiama Mytaxi, di proprietà di una grande azienda europea, che nella città di Roma negli ultimi sei mesi ha associato - credo spontaneamente, nessuno li ha costretti - 1.400 tassisti, non NCC.

Un Paese moderno deve ragionare su questi temi e non vivere, collega Cervellini e altri, per "tifoserie". Deve assumere questi temi e risolverli in termini di sintesi moderna ed efficace con cui valorizzare l'architrave del trasporto pubblico di linea che è affidato ai tassisti, ma non ipocritamente e chiudendo gli occhi a quello che la tecnologia ha prodotto negli ultimi anni, cambiando, nonostante noi, i gusti e le abitudini dei consumatori. Come dice qualcuno, è davvero complicato fermare l'acqua o il vento con le mani.

Da ultimo, avevamo voluto accogliere - ma non ve ne sarà modo perché immagino che nei prossimi minuti verrà posta la questione di fiducia sul provvedimento, affinché questo lungo *iter* di esame giunga a conclusione, e sono d'accordo che questo punto venga definito nell'Aula del Senato con un'approvazione più larga possibile del provvedimento - alcune delle modifiche proposte dai colleghi con degli emendamenti depositati e frutto di un lavoro di rivisitazione del testo licenziato dalla Commissione in agosto. C'era il tema posto dalla collega Puppato che riguardava il tacito rinnovo,

che abbiamo condiviso, e c'era un emendamento che avremmo voluto accogliere perché il tema posto dalla senatrice Puppato è utile e condivisibile. Avremmo voluto intervenire sull'articolo 29, che riguarda il regime transitorio per il superamento del regime di maggior tutela, definendo meglio l'oggetto della transizione.

Il tema delle farmacie lo hanno richiamato i colleghi Marino e Lucchetti: la decisione di abbassare quel tetto era condivisa da maggioranza, opposizione e anche dallo stesso Ministero dello sviluppo economico.

C'era poi il tema delle società odontoiatriche.

Sul tema dei taxi avremmo voluto limare - anche sul punto c'è una larghissima condivisione anche con il Governo - la lettera b) della delega con cui avremmo evitato qualsiasi equivoco e determinato una maggiore tranquillità di tutti gli attori del sistema.

Queste modifiche del tutto condivisibili sono all'attenzione del Parlamento e dello stesso Governo. Mi auguro che, a provvedimento approvato, possano rientrare in uno dei prossimi più immediati provvedimenti in modo da correggere in parte errori e in parte adottare rivisitazioni.

Penso, comunque, che consegniamo alla Camera dei deputati un provvedimento che era già di per sé importante e utile a eliminare le barriere di cui parlavo all'inizio e a rendere i mercati del nostro Paese più fluidi, a costruire un ambito di maggiori opportunità. Il lavoro fatto al Senato con l'apporto di tutti (maggioranza, opposizione e Governo) rende questi obiettivi ancora più ambiziosi e più vicini. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi).*

PRESIDENTE. Avverto l'Assemblea che il senatore Malan ha presentato una richiesta di non passaggio all'esame degli articoli e chiede di intervenire. L'intervento avrebbe dovuto svolgersi durante la discussione generale, perché ora siamo in fase di replica.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, come lei ha anticipato, ho formalizzato quanto gli stessi relatori nell'introdurre il provvedimento hanno detto, che hanno auspicato un ritorno in Commissione. È evidente che né io, né tantomeno i relatori abbiamo un intento ostruzionistico: si intendeva dare un servizio al Paese.

Queste norme sono state molto complesse e intervengono su una serie di settori molto ampi. Il provvedimento è stato concluso in Commissione nell'agosto scorso e queste modifiche erano necessarie. L'ultimo relatore intervenuto, il senatore Tomaselli, ha detto che avrebbero voluto intervenire su molti aspetti. Perché «avrebbero voluto»? Siamo al Senato: se vogliamo delle modifiche, le facciamo; che significa? Passiamo il provvedimento alla Camera con tutti questi «avremmo voluto cambiare» e poi la Camera lo modificherà e tornerà al Senato per un'approvazione? O anche che la Camera lo approverà con gli «avremmo voluto»? Vogliamo approvare un provvedimento che fin dall'inizio è chiaro che non va bene? Direi proprio di no: ritorniamo in Commissione.

Il senatore Mandelli, intervenendo in discussione generale, ha anche detto che da parte di Forza Italia - non credo ci siano intenzioni diverse da

parte degli altri soggetti dell'opposizione - non c'è alcuna intenzione ostruzionistica, ma semplice volontà di migliorare questo provvedimento, che peraltro è fermo da agosto scorso. Abbiamo lasciato passare otto mesi; facciamo passare qualche altra settimana per consentire un rapido ed efficace passaggio in Commissione e fare un bel lavoro. Se non si vuole accettare questa proposta ciò significa che si preferisce fare un cattivo lavoro solo per dire: «Abbiamo approvato una legge», una legge che è piena di cose che non vanno, come lo stesso relatore ha ammesso. Ripeto, i relatori stessi, fin dall'inizio, hanno detto di auspicare un ritorno in Commissione. Io formalizzo quanto gli stessi relatori hanno proposto e spero che l'Assemblea si dichiari d'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Malan, non riesco a cogliere la sua proposta. Lei auspica un ritorno in Commissione, ma la sua richiesta non è in tal senso. Le conseguenze del non passaggio all'esame degli articoli non sono quelle da lei auspiccate. Le richieste di ritorno in Commissione andavano fatte in un altro momento della procedura parlamentare. Dico questo perché sia chiaro che votiamo su una richiesta di non passaggio all'esame degli articoli.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GENTILE, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor presidente Grasso, onorevoli senatori, dopo una lunga attesa, finalmente ci troviamo a discutere del disegno di legge per la concorrenza. La lunghezza e le difficoltà del suo percorso parlamentare - che dovrà concludersi alla Camera dei deputati nelle prossime settimane - sono un segno della complessità e della vastità delle tematiche che il provvedimento affronta.

Come sapete, il disegno di legge nasce dalla segnalazione inviata al Parlamento ed al Governo dal Garante della concorrenza, il cui aiuto e supporto è un pungolo essenziale per il Governo e per il Paese. La segnalazione, a sua volta, risponde a un preciso obbligo di legge, che impegna l'Autorità a sottoporre periodicamente all'attenzione del Parlamento, del legislatore, una serie di proposte finalizzate ad aprire i mercati e promuovere la concorrenza. Il ministro Calenda ha già anticipato che un nuovo provvedimento sulla concorrenza verrà adottato non appena approvato quello attualmente in discussione.

Il disegno di legge, come sapete, interviene su molteplici temi. Solo per citare i più importanti: assicurazioni, poste, telecomunicazioni, energia, ambiente, banche, professioni, servizi sanitari, turismo, servizi di trasporto, e alcune misure di semplificazione. I contenuti dei 74 articoli licenziati dalla Commissione industria, cui va il mio ringraziamento per l'eccellente e approfondito lavoro, sono già stati illustrati con chiarezza e puntualità dai relatori, quindi non mi soffermo sugli aspetti tecnici.

Vorrei invece svolgere alcune considerazioni di carattere generale, oltre che di ordine politico. Quando il Governo adottò la prima bozza del disegno di legge era ben consapevole delle difficoltà e dei rischi che si stava assumendo. Liberalizzare l'economia vuol dire creare nuove opportunità di investimento, occupazione e crescita, ma vuole anche dire scontentare tanti potentati e tanti interessi.

Il peso delle *lobby*, purtroppo, è stato fortissimo durante l'intera discussione che, non a caso, è durata forse più di un anno e mezzo. Se siamo qui, è perché a quelle pressioni abbiamo saputo resistere. La politica, quando vuole, decide, anche se con ritardo. La storia del disegno di legge concorrenza è quindi una storia che io giudico assai positiva. È la storia di un provvedimento complesso che procede perché vi è una precisa, esplicita e forte volontà politica del Governo e della maggioranza.

Le buone idee, però, lo sappiamo, non camminano da sole ma sulle gambe degli uomini. Per questo, vorrei esprimere la mia gratitudine ai relatori, i senatori Luigi Marino e Salvatore Tomaselli, oltre che al presidente Mucchetti che, pur partendo da visioni diverse, sono riusciti a fare sintesi sulla grande e complessa problematica che avevamo sottoposto alla loro verifica.

Ringrazio, inoltre, con convinzione, per la sua determinazione e l'abilità dimostrata negli ultimi mesi, il ministro Finocchiaro che ha saputo far uscire dalle secche questo provvedimento per portarlo finalmente nell'Aula del Senato. La ringrazio e, insieme a lei ringrazio tutti i senatori che con i loro emendamenti e i loro stimoli ci hanno aiutato a migliorare il provvedimento, rendendolo più equo e più incisivo.

A dispetto di tante critiche spesso ingenerose, credo che assieme abbiamo fatto un buon lavoro. Al di là delle discussioni alate, nel disegno di legge concorrenza ci sono misure che intervengono in profondità nella nostra economia, norme che producono e produrranno cambiamenti di vasta portata. Esse produrranno cambiamenti dal lato dell'offerta perché il disegno di legge concorrenza apre ai nuovi mercati e rimuove barriere anacronistiche storicamente attrezzate per bloccare tutti i processi di crescita e di innovazione in atto nel Paese. Ci saranno cambiamenti dal lato della domanda perché i consumatori avranno nuove opportunità e nuove tutele, e potranno approfittare di una maggiore libertà di scelta in tanti settori. Cambiamenti, infine, ci saranno nel ruolo delle istituzioni pubbliche, un ruolo che deve evolvere, perché il mondo cambia, e noi dobbiamo cambiare con lui.

Le misure contenute nel disegno di legge per la concorrenza daranno un importante contributo allo sviluppo del nostro Paese. Nel lungo periodo produrranno un incremento del PIL dell'ordine dell'1 per cento. Non è un dato da sottovalutare, perché se ci pensate, nella sua aridità, è un numero impressionante e dietro il numero c'è un impatto ancora più importante sulla vita delle italiane e degli italiani che, come consumatori, potranno fruire di servizi più convenienti e diversificati, oppure, come imprenditori, potranno tradurre le loro idee in nuovi progetti che faranno dell'Italia un Paese più dinamico, più innovativo e più ricco.

La concorrenza, infatti, non è né un oscuro concetto economico né una filosofia vuota. La concorrenza è, anzitutto, un metodo: è la consapevolezza che la libertà di scelta è un'arma potentissima nelle mani dei cittadini, perché consente loro di scegliere i prodotti migliori, più convenienti, più innovativi. In una parola: i prodotti che meglio rispondono ai loro bisogni. I prodotti che rendono la loro vita migliore. In democrazia, il popolo è sovrano: in un mercato concorrenziale, allo stesso modo, sovrano deve essere il consumatore.

Il Governo crede nella concorrenza e crede in questo provvedimento. Nell'ambito del Programma nazionale di riforma, che rappresenta la stella polare di questo Governo, la sua rapida approvazione viene definita «imprescindibile»: in una parola così forte e così ruvida si nasconde la piena determinazione nel proseguire il percorso di riforme, avviato nel 2014 dal Governo Renzi e portato avanti oggi dal Governo Gentiloni Silveri.

Senza queste riforme, l'Italia non si starebbe oggi avviando al di fuori delle secche della recessione. Ed è con questa consapevolezza, onorevoli senatori, che vi chiedo di approvare il disegno di legge per la concorrenza e farlo vostro.

Nel rivolgermi questo invito, sono sicuro che ciascuno di voi potrebbe indicarmi un articolo, un comma, un passaggio nel quale il testo è migliorabile. Certo, è migliorabile, sono il primo a riconoscerlo: la perfezione non è nelle cose umane. La nostra scelta non sta però nel fare cose perfette: sta nel fare cose, oppure non farle.

Noi abbiamo deciso di farle. Questo non significa che il Governo sia impermeabile alle osservazioni emerse durante la discussione, anzi. Molte sono condivisibili e meritano particolare attenzione. Data la natura del disegno di legge e del lungo lavoro già svolto, non c'è alcuna resistenza da parte del Governo a valutare, nell'ambito di futuri provvedimenti, a partire dalla prossima legge sulla concorrenza, la possibilità di introdurre ulteriori miglioramenti, correzioni o affinamenti. Penso in particolare alle questioni più delicate, che ho ascoltato in quest'Aula, e, a puro titolo di esempio, il tema che nei giorni scorsi è stato sollevato dai senatori Montevecchi, Gotor e altri, su cui occorre un'ulteriore riflessione. Penso, parimenti, a tutte le altre innovazioni introdotte da questo disegno di legge.

Il nostro approccio alla concorrenza e al mercato è quello di Galileo: provare e riprovare, fino a raggiungere la certezza del provvedimento. Le misure contenute nel provvedimento al nostro esame vanno messe alla prova e, ove necessario, corrette: ma bisogna anzitutto metterle in atto, avendo contezza che il miglioramento è sempre incrementale, non è mai definitivo. Bisogna fare qualcosa e di più.

La legge che uscirà oggi dal Senato, e che riceverà presto il via libera definitivo, rappresenta pertanto solo un punto di partenza. Per aiutare il Paese a tornare a crescere, questo disegno di legge, così come ogni altro provvedimento, non è un traguardo in sé: è un concreto passo avanti, a cui ne deve seguire un altro e poi un altro ancora.

La nostra responsabilità sta nel fare del nostro meglio per aiutare il Paese a ritrovare il proprio futuro. La concorrenza, il mercato e la semplificazione sono strumenti di cui non possiamo fare a meno. Il nostro lavoro, insomma, non finisce qui.

Credo che andremo nell'Aula della Camera per portare definitivamente un provvedimento che abbia una costanza, un impegno, una cura da parte del Governo, ma anche del Parlamento. È la sfida che ci chiede l'Europa e su questo dovremo essere bravi e saperla rispettare. Per tali ragioni, vi chiediamo un voto favorevole.

*(Applausi dai Gruppi PD e AP-CpE).*



PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Salutiamo i componenti della delegazione del Parlamento regionale dei giovani della Puglia che seguono i nostri lavori dalle tribune e che, appena possibile, incontrerò. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2085 (ore 11,29)**

CASTALDI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo brevemente sull'ordine dei lavori. Sono un po' arrugginito in tema di Regolamento, perché è da oltre un anno che non ne dibattiamo, ma se non erro la richiesta del senatore Malan sarebbe dovuta andare al voto prima dell'intervento del Governo.

Approfitto di questa occasione perché bisogna dire le cose come stanno: il ritorno in Commissione di questo provvedimento, che non è stato portato al voto, sarebbe stato un ottimo risultato. Infatti, anche noi, forze di opposizione, abbiamo lavorato molto correttamente e quindi potevamo dare un ambito al riesame, un tempo e decidere gli argomenti da riaffrontare. Ci sarebbe voluto il coraggio del Parlamento, ma soprattutto della forza di maggioranza relativa, di un loro senatore che si fosse alzato per chiedere di mettere ai voti il ritorno in Commissione dando, per una volta, forza al Parlamento contro la volontà sbagliata del Governo di porre la fiducia su questo provvedimento. Non sta certo a noi poterlo fare, ma per una volta il Senato avrebbe potuto indicare e dare esecuzione alla propria volontà. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Malan.

**Non è approvata.**

CIOFFI (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatrice Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento che mi accingo a presentare, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2085, nel testo approvato dalla Commissione, contenente anche alcune modifiche di natura tecnica.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo, presentato dal Governo.

Convoco immediatamente la Conferenza dei Capigruppo per stabilire i tempi della discussione sulla questione di fiducia.

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,32, è ripresa alle ore 11,48).*

### **Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**

#### **Sui lavori del Senato**

#### **Organizzazione della discussione della questione di fiducia**

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori per la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge mercato e concorrenza.

Per la discussione è stata ripartita un'ora e venti minuti, in base a specifiche richieste dei Gruppi.

Le seduta sarà sospesa alle ore 14 e riprenderà alle ore 15 con le dichiarazioni di voto. Seguirà la chiama che avrà pertanto luogo intorno alle ore 16,40.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2085 e della questione di fiducia (ore 11,48)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è nessuno nei banchi del Governo, ma il problema è proprio la latitanza del Governo e io devo intervenire sull'assenza del Governo in assenza del Governo, il che mi pare avere un senso.

PRESIDENTE. Prego il sottosegretario Pizzetti di prendere posto nei banchi del Governo.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Non è neanche lui l'imputato della mia contestazione, ma giustamente porterà il fardello dei rapporti con il Parlamento.

Voglio richiamare l'attenzione dell'Assemblea su quello che può accadere, come ho detto in discussione generale.

L'articolo 71 di questo provvedimento riguarda il problema della delega per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea. Si tratta della questione dei taxi, così ci capiamo meglio, non delle ONG che fanno i taxi dei clandestini: quello è un esercizio abusivo. Parliamo del servizio dei taxi.

Ricorderete, colleghi, che qualche settimana fa, per una inopportuna decisione circa l'inserimento di un emendamento nel cosiddetto milleproroghe, si è vanificata (o si è rinviata) la soluzione di una contesa tra taxi, noleggiatori con conducente e nuove forme tecnologiche come Uber, che recentemente sono state anche oggetto di decisioni della magistratura molto severe. Quindi, non c'è l'oscurantismo da un lato e il progresso dall'altro: ci sono interessi a sostegno di Uber e di alcune realtà - non so se trasparenti o no - che ogni tanto affiorano. Quando, inopportunamente, si è intervenuti in questa parte del Parlamento sul milleproroghe rinviando tutta una serie di questioni dei regolamenti non entrati in vigore, c'è stata una forte protesta. A un certo punto, tutti i taxi bloccarono le strade intorno al Senato e chiesero di essere ascoltati in Commissione affari costituzionali. Giustamente, in Senato si disse che non si sarebbero fatti entrare in Commissione coloro che bloccavano le strade e che avrebbero dovuto sbloccare le strade, per poter discutere. Io stesso mi feci personalmente carico - è tutto documentato, perché SKY trasmise in diretta - di questa giusta osservazione e mi recai nella strada davanti al Senato a dire: «Signori, se volete parlare, via blocchi, rallentamenti e proteste». E così avvenne. Vennero in Commissione, furono ascoltati; il testo rimase quello, sbagliato, però almeno si avviò una trattativa.

Vorrei che il sottosegretario Pizzetti mi ascoltasse, perché il tema diventerà una questione di ordine pubblico tra qualche giorno, se non tra qualche ora e se ne accorgerà, che il problema esiste. L'ho già detto tre ore fa: non sottovaluti la questione.

Il Governo, di fronte a quella contesa taxi-NCC tardò a convocare una riunione. Io stesso chiamai il capogruppo Zanda (ci saranno le intercettazioni della magistratura) e gli dissi che non si poteva sottovalutare la contestazione. Chiamai anche il ministro Finocchiaro. Dopodiché, chiamai il ministro dell'interno Minniti, dicendogli che qualcuno avrebbe dovuto ascoltare quella gente.

Ricordate la questione? Gli scioperi dei taxi, l'interruzione del servizio, l'autorità antiscioperi che voleva punirli: qua tutti fanno ciò che vogliono e l'autorità antiscioperi voleva fustigare i tassisti. Dopo la mia telefonata al ministro dell'interno Minniti, che chiamai perché si trattava anche di un problema di ordine pubblico, con scioperi improvvisi, e di una questione che

attiene alla vita sociale, il Governo, dal giovedì, siccome Delrio aveva la febbre, se non erro, convocò i rappresentanti di taxi e NCC il martedì, con una tempestività degna di un incapace (ma il Governo è quello che è). Le categorie si calmarono e si disse - non ricordo la data esatta - che entro metà marzo un decreto ministeriale avrebbe regolato la questione. Oggi è il 3 maggio e il decreto ministeriale, che addirittura, in quanto atto amministrativo, non richiede neanche un voto del Parlamento, non ha ancora visto la luce.

Stamattina ho visto che all'articolo 71 resta una frasetta, inserita in Commissione, che noi riteniamo sbagliata. Al punto *b)* di tale articolo si dice che bisogna: «Adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità» - e fin qui va bene - «che si svolgono grazie ad applicazioni *web*» - e questo è il progresso - «che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;». Si tratta del tema Uber e dintorni e nell'articolo si delega il Governo a far questo.

Su questi temi sono intervenute anche sentenze. Il Governo aveva avviato un negoziato, ma il negoziato non si è concluso e tassisti e NCC sono stati ingannati. Io stesso, stamattina, siccome agisco in trasparenza e ho interesse a trovare delle soluzioni e non ad agitazioni strumentali, ho chiamato il vice ministro Nencini e gli ho detto: non va bene così, perché non avete finito quel negoziato e ora si inserisce un emendamento ostile a quelle categorie. Come vi comportate?

È uscita un'agenzia poco fa, alle ore 11,10, che dice: «Con l'approvazione da parte dell'Aula del Senato del disegno di legge concorrenza e della relativa delega al Governo sul settore dei trasporti si interverrà sull'adeguamento dell'offerta alle nuove tecnologie, al contrasto all'abusivismo e alla promozione della concorrenza. Sul tema della regolamentazione delle nuove piattaforme digitali del settore (come Uber e Mytaxi) fonti del MISE confermano che i decreti legislativi saranno decisivi e che c'è un'apertura al dialogo e al confronto con il mondo dei tassisti e degli NCC da parte del Ministero e dello stesso ministro Carlo Calenda». Questa nota è uscita poco fa, avendo il Governo fatto un pasticcio in Commissione, e l'incolpevole sottosegretario Gentile, che io stimo (lo dico con sincerità, non è un atto formale), non c'entra niente. Però lei è qui e si deve rendere conto della pressapochchezza del Governo che lei ha la sventura di rappresentare e della inadeguatezza di Calenda, che di queste cose non sa nulla, perché è vissuto tra le *brioche*, è come Maria Antonietta che, quando le dissero che il popolo voleva il pane, rispose di dargli le *brioche*.

In attesa delle *brioche* di Calenda, che è abituato ai registi e a un altro mondo, non è il senatore Gentile, che è come noi che siamo andati nelle strade a parlare con gli elettori (non le sa Calenda queste cose, quindi lo assolvo per non aver compreso il fatto), tra poco scoppierà un problemino, perché avete preso per i fondelli tassisti e NCC con la trattativa Delrio-Nencini, che non ha avuto conclusione. Poi esce una noterella che dice «dialogheremo», dopo che stamattina si è capita questa cosa: è veramente una cosa da irresponsabili quello che state facendo.

Io non so come protesteranno le categorie, faranno quello che vogliono. Poi c'è qualche partito, che non sa niente di queste cose, e salterà

sulla questione. Infatti, i Pentastellati leggono i giornali e saltano sui problemi: hanno approvato tutte le leggi sull'immigrazione, hanno detto che le ONG andavano bene e poi, appena ha imparato a leggere le prime lettere, Di Maio ha detto che sostengono la battaglia alle organizzazioni non governative, che appoggiano sempre. Ora appoggeranno pure questa battaglia, ma le categorie sanno chi difende il lavoro, senatore Gentile. Noi non difendiamo le *lobby*; altri difendono le *lobby*, come Uber.

Questo provvedimento, come l'avete modificato (e potevate correggere il maxiemendamento), crea confusione e tradisce gli impegni del Governo, che io stesso ho contribuito a mantenere, dal momento che noi siamo andati, da forza di opposizione, a dire di andare via dalle strade e di dialogare con il Parlamento e con i Governi.

Abbiamo incoraggiato il dialogo, quindi siamo stati usati dal Governo, che prende in giro queste categorie. Non ci faremo usare una seconda volta e, se ci sarà gente che protesterà, avrà tutte le ragioni. Lo dico a futura memoria, anche a Santoro Passarelli, all'Autorità sugli scioperi: che non si permettessero, di fronte all'inganno dei Governi, di pensare che le categorie non hanno il diritto di protestare, perché le proteste, a volte, scoppiano anche in maniera non regolamentata e senza preannuncio, se ci sono Governi sleali.

Oggi è il 3 maggio e dove sta l'accordo Delrio-Nencini con le categorie? Sottosegretario Gentile, lei che è un politico concreto, si faccia dare un incarico, invece di stare a quel Ministero, vada a quello dei trasporti e risolva questo problema. Calenda poi lo capirà dopo, perché sarà nato e cresciuto con gli autisti privati e con le *baby-sitter*, quindi lui di tassisti e di gente che lavora sulle strade non ha proprio idea; però almeno non disturbi tutti quelli che si occupano di problemi concreti.

Il mio è un intervento che lascio a futura memoria di quello che potrebbe accadere. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*Misto*). Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, ho sperato sino all'ultimo che fosse imboccata una strada diversa da quella che pure si era paventata, cioè quella del voto di fiducia. Invece ci troviamo davanti alla richiesta del Governo dell'ennesimo voto di fiducia, che trovo, questa volta, davvero immotivato rispetto alle precedenti.

Immotivato perché nell'ampio dibattito che si è sviluppato in discussione generale è stato ricordato dai colleghi intervenuti, dagli stessi relatori, da ella stessa, signor Sottosegretario, di come e quanto vi sia stato un fecondo lavoro, da parte delle forze politiche di maggioranza e di opposizione, nel tentare di consegnare al Paese un provvedimento migliore.

Certo, condivido, signor Sottosegretario, che il meglio sia nemico del bene, però noi avremmo potuto fare qualcosa di meglio ed in tempi assolutamente brevi. Le proposte erano state avanzate in modo puntuale e circostanziato; vi era stata la declinazione puntuale e precisa di una volontà di

tutte le opposizioni di non imboccare la strada dell'ostruzionismo e di collaborare in modo sinergico con il Governo e con la maggioranza, per fare in modo che questo provvedimento avesse effetti di ricaduta positiva sul sistema Paese.

### **Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,59)**

(Segue D'AMBROSIO LETTIERI). Come è stato ricordato, quello delle liberalizzazioni è un tema che non può e non deve più rappresentare un nodo ideologico dentro il quale si stringono le impostazioni e i metodi per disegnare un orizzonte di speranza. Quello delle liberalizzazioni è un mezzo per raggiungere un fine: il fine di ottenere, a beneficio dei cittadini, sistemi che siano in competizione e che producano miglior accesso ai servizi e costi inferiori.

Questo non accadrà, e mi permetto di dire che a nulla vale il pentimento tardivo, che pure ho sentito in quest'Aula, da parte di qualche collega del Partito Democratico, ricordando vecchi provvedimenti sbagliati, per esempio nell'ambito del comparto farmaceutico. Non vale a nulla il pentimento tardivo quando i danni sono già prodotti.

E allora ecco il mio rammarico, che avevo espresso in discussione generale e che mi duole dover ribadire adesso. Si intreccia un atteggiamento di prepotenza con un atteggiamento di irresponsabilità. La prepotenza attraverso la quale si espropria il Parlamento della sua funzione e si ottiene finanche il consenso delle forze di maggioranza, che obbediscono più alla logica del partito che non all'esigenza e al dovere del mandato popolare, e l'irresponsabilità, dal momento che non ci si chiede quali effetti determinerà, in termini positivi, per la nostra comunità il provvedimento che stiamo per attuare.

Gli effetti saranno negativi. Ma volete o no credere a quanto dicono, ormai, tutti gli osservatori e tutti gli opinionisti, per esempio nell'ambito farmaceutico? Dicono che il sistema è piegato in ginocchio, perché economicamente vi è una crisi che ha determinato effetti devastanti sulla tenuta della farmacia italiana, che rappresenta una rete fondamentale dei servizi assistenziali della nostra sanità territoriale.

L'effetto di questa legge sarà quello dell'ingresso di capitali previsto senza alcun tetto (perché il tetto del 20 per cento è un finto tetto), con la prevalenza della logica del capitale rispetto alla libertà professionale: ecco le libere professioni sottoposte e sottomesse alla logica del profitto, in una deriva mercatista che fa male.

Si nascondono dietro questo provvedimento molte opacità che, evidentemente, vanno nella direzione opposta a quella promessa: una direzione che strizza l'occhio ai potentati economici e alle vere *lobby* e, invece, punisce gli interessi e le aspettative della nostra comunità.

A un siffatto atteggiamento non possiamo che rispondere con il nostro rammarico più deciso e anche con il nostro senso di incredulità perché, rispetto al lavoro svolto dai relatori, dalle forze politiche tutte, anche con un buon coordinamento dell'attività del Governo, avremmo potuto fare il passo successivo e consegnare al Paese un provvedimento certamente migliore di

questo frullato di ambiguità, che certamente non farà bene né alla comunità né allo sviluppo dell'economia del Paese. Questo è il motivo per il quale noi voteremo nettamente contro la questione di fiducia. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, ancora una fiducia: non che non ne l'aspettassimo, chiaramente, ma resta il rammarico che, nonostante l'ottima collaborazione con i due relatori e con il sottosegretario Gentile e i buoni rapporti che hanno caratterizzato il lavoro in Commissione in tutti questi mesi, sia stata posta un'altra fiducia. Una fiducia che non dà spazio al lavoro emendativo che è stato fatto in Commissione, volto esclusivamente a migliorare il disegno di legge, affinché il tema potesse essere definitivamente sviscerato, per consentire ai cittadini - che devono essere sempre al centro del lavoro parlamentare - di godere di condizioni economiche migliori, ma soprattutto per affermare il principio che chi produce e chi vende deve essere assolutamente tutelato. Non so a cosa porterà questa fiducia, perché il provvedimento passerà alla Camera e vedremo se anche lì sarà posta la questione di fiducia, sempre per velocizzare l'*iter* lentissimo di questo provvedimento, o se saranno introdotte delle modifiche: lo scopriremo - come diceva qualcuno - solo vivendo.

Non siamo stati capaci di interpretare in modo sempre positivo questo provvedimento: un disegno di legge sulla concorrenza che nasce con buoni auspici, ma che poi si è insabbiato per motivi che ancora ci sfuggono o forse per la capacità di alcuni poteri forti e di alcune *lobby* di fare pressione. Il termine «*lobby*» viene sempre inteso in senso negativo, forse perché strumentalizzato, ma fare *lobby* non è una brutta cosa, perché significa tutelare i propri interessi. Ma noi siamo il Parlamento e dovremmo legiferare in modo tale da tutelare, oltre alle *lobby*, i cittadini intesi come consumatori e fruitori di servizi.

Sono intervenuti molti colleghi in sede di discussione generale - e stiamo intervenendo ancora sulla questione di fiducia - ma vorrei ringraziare il ministro Finocchiaro per aver ascoltato, almeno in parte, il dibattito: ci fa molto piacere, visto che con il ministro Boschi non eravamo abituati. Forse alcuni considerano le liberalizzazioni come la panacea di tutti i mali; non so quanti punti di PIL pensino di recuperare e se si ritenga di incrementare la forza lavoro, gli occupati e gli stabili. So solamente che gli ultimi dati dell'ISTAT sono abbastanza impietosi, visto che la disoccupazione è ferma al 12-13 per cento (più di tre milioni di disoccupati). Non parlo poi della questione legata a quelle che vengono chiamate, in senso negativo, corporazioni. Non capisco come si possa dare un'accezione negativa al termine «corporazione» in un Paese come il nostro, con la sua storia e la sua cultura, dove il piccolo è bello, come il fatto di tramandare il lavoro di padre in figlio. Non capisco davvero cosa ci sia di negativo.

Di liberalizzazioni abbiamo parlato spesso e abbiamo dato la colpa - per qualcuno i meriti - all'Europa. La mamma di tutte le liberalizzazioni è

stata per noi un *boomerang* tremendo, la famosa Bolkenstein, una direttiva forse erroneamente chiamata così, perché ha scatenato l'ira di ambulanti, tassisti, operatori balneari e una marea di altri operatori economici. L'applicazione di questa direttiva, già all'atto della sua presentazione, suscitò un mare di polemiche e un vespaio di proteste da parte di tutti gli Stati.

I Governi condivisero però la visione del signor Bolkestein. Secondo il suo pensiero, i servizi in Europa dovevano essere sottoposti a una drastica liberalizzazione. Questo avrebbe portato più concorrenza, maggiori opportunità per le imprese, minori costi per i consumatori. Diventò famoso l'esempio dell'idraulico rumeno. Infatti, in base al cosiddetto principio del Paese di origine o di stabilimento se un'azienda rumena vuole proporre i propri servizi in tutta Europa, può farlo seguendo la legge rumena anche se lavora in Italia. In effetti, un'azienda rumena se venisse in Italia a proporre i propri servizi mantenendo la legge rumena potrebbe trovarsi in una posizione di vantaggio sleale rispetto alle aziende indigene. Il senatore Gasparri prima ha fatto l'esempio delle pizzerie. Diversi sono i contributi, le prestazioni previdenziali nei confronti dei dipendenti, i requisiti e gli stipendi. Nel 2004 Bolkestein tornò in Olanda perché cambiarono il Parlamento e la Commissione. Il nuovo Parlamento rimise mano a quella bozza per modificarla significativamente. Il principio del Paese di origine sparì e si stabilì che non bisognava interferire con i Paesi che garantivano maggiore sicurezza sociale, condizioni di lavoro e occupazione discrete. Fu approvata la proposta dell'eurodeputata Evelyne Gebhardt, e forse la legge dovrebbe portare il suo nome. Si trattò di un compromesso tra i liberali, che ebbero la libertà di operare in tutta Europa con la caduta dei confini, e i socialisti, che videro protetti lavoratori e impiegati di ciascuno Stato dal rischio di una concorrenza al ribasso da parte di operatori esteri. Secondo me, furono entrambi dei grandi illusi. Sembrava una soluzione bilanciata, ma certamente alcune categorie e alcuni Stati subirono maggiormente l'impatto della novità e, tra questi Stati, sicuramente ci fu e c'è l'Italia, con le sue tradizioni, l'economia e la cultura nazionale. L'Italia è il Paese dove «piccolo è bello»; è anche - vorrei dirlo - il Paese dei campanili e delle corporazioni. Non sempre il termine corporazioni va inteso in senso negativo, se il trasferimento del lavoro da padre in figlio lo consideriamo un fatto positivo. Si è notato che certe categorie in Italia sono particolarmente in affanno ad aprirsi all'Europa per le piccole dimensioni dell'azienda familiare, che le rendono inadatte a competere e per natura molto vulnerabili. I tassisti, i balneari, gli ambulanti e tanti altri ancora sono spaventati dal dover competere sulle licenze con aziende di più grandi dimensioni e dotate di capitali e competenze. Quale effetto avrà sull'economia questo disegno di legge? Avremo un effetto sul PIL? Avrà un effetto reale sui cittadini, sui contribuenti e sui consumatori? Soprattutto, quale pensiero positivo possono avere i produttori? Produrre non è abbastanza perché chiaramente bisogna anche vendere. Quanti punti di PIL recuperiamo? Si parla di unità o rimaniamo ai decimali? Quanti nuovi assunti ci saranno?

Per quanto riguarda l'apertura dei mercati, se la facciamo solo noi continuiamo a essere depredati. Ci sono aziende che chiudono e delocalizzano. Non ho capito bene a che cosa servano queste liberalizzazioni: forse



sarebbe stato meglio occuparsi del taglio del cuneo fiscale. Piantiamola di parlare sempre di un taglio del cuneo dello 0,1 o dello 0,2 per cento, che non dimostra altro che la nostra incapacità di mettere mano alla questione delle tasse. A volte il PD e il Governo sono un po' come la luna, che vive di luce riflessa. Anche il lupo ulula alla luna e quante poesie e quanti scritti le sono stati dedicati! Il problema è che, comunque, come la luna vivete di luce riflessa e quando si mette in mezzo la Lega andate in eclissi e tornate ad essere politicamente bui. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, credo che la domanda da cui partire riguarda quanto questo provvedimento sulla concorrenza incida realmente sulle "maglie" che imbrigliano i mercati in Italia. I mercati coinvolti sono infatti molteplici: assicurazioni, comunicazioni, servizi postali, energia, servizi bancari, servizi professionali, servizi sanitari. Il provvedimento, quindi, va ad incidere su una serie di settori veramente cruciali per il sistema economico, muovendosi su un fronte molto ampio. Questo disegno di legge sulla concorrenza è stato - diciamo così - temperato dal Parlamento rispetto al testo originario del Governo per quanto riguarda proprio le liberalizzazioni. Ci rendiamo conto tutti di quanto sia difficile redigere una legge di questo tipo e quanto sia complicato coniugare le legittime aspettative dei consumatori e la qualità dei servizi, con le esigenze dei produttori e di chi eroga tali servizi. Proprio per questo motivo la revisione del testo sarebbe dovuta avvenire in Commissione e non attraverso l'ennesimo maxiemendamento e l'ennesima fiducia. Ciò perché ci sono diversi aspetti del provvedimento che si sarebbero dovuti attualizzare e che avrebbero meritato un attento approfondimento.

Il testo è nato infatti nel 2015, moltissimi mesi fa, e il quadro nel quale verrà ora calato è dunque cambiato notevolmente, in quanto le dinamiche della società e dell'economia in questo momento storico crescono continuamente e in modo esponenziale. Le aspettative relative al disegno di legge in esame sono tante e diversificate: dall'abolizione di persistenti monopoli ad una diversa regolamentazione di alcuni settori economici, alla cancellazione delle attuali limitazioni alla libera iniziativa economica, con benefici sulla produzione e sui consumi.

Qui voglio sottolineare un altro punto fondamentale, che forse è stato dimenticato: a breve l'*Authority* presenterà una nuova relazione sulla concorrenza, che potrebbe vanificare parte del lavoro fin qui svolto, dato che il testo del Governo è datato 3 aprile 2015. A ciò dobbiamo aggiungere che alcune norme previste nel testo del disegno di legge sono confluite in altri provvedimenti e che, a causa del lungo *iter*, dovuto non ai ritardi del Parlamento, ma soprattutto ai contrasti all'interno della maggioranza, alcune scadenze previste nel testo non sono ovviamente più praticabili.

Il tema delle liberalizzazioni è sicuramente cruciale, ma - come hanno ricordato gli stessi relatori - quella delle liberalizzazioni non è la soluzione di tutti i problemi per recuperare un orizzonte di crescita, una prospettiva

di sviluppo e di maggiore concorrenza, che deve tendere a mettere in competizione modelli economici uguali, per determinare un miglior livello di accesso per i cittadini, al minor costo possibile. Non mi pare però che si vada in questa direzione. Faccio un esempio: dodici associazioni dei consumatori hanno evidenziato come la concentrazione del mercato *retail* in pochi operatori verticalmente integrati, anziché produrre una maggiore concorrenza produrrà il consolidamento di una situazione sostanzialmente monopolistica. Restano poi escluse da questo provvedimento tante questioni decisive per la concorrenza: si pensi ai porti, al *web*, alle ferrovie, alle telecomunicazioni, alle concessioni autostradali, alla previdenza integrativa e ai servizi pubblici locali.

Su quest'ultimo aspetto, un'assenza veramente importante riguarda l'apertura dei servizi pubblici locali, dai trasporti alla gestione dei rifiuti, alla concorrenza attraverso l'introduzione di meccanismi di gara. L'arretramento compiuto rinunciando ad aprire le attività industriali e di servizio nelle aree portuali a gare, lasciando un ruolo duplice di arbitro e concorrente alle autorità portuali, è da questo punto di vista significativo.

I servizi pubblici locali erano finiti alcuni mesi fa sotto i riflettori nell'ambito della *spending review*, evidenziando ampi margini di miglioramento dell'efficienza e di riduzione dei costi. Era lecito aspettarsi che venisse colta l'occasione per dare ai cittadini servizi efficienti e comprimere i costi della mano pubblica. Analoga assenza si nota per i servizi ferroviari, dove pure una qualche forma di concorrenza si è avviata per l'alta velocità, con benefici sui prezzi che tutti i cittadini hanno potuto osservare, ma è una strada ancora accidentata e da sgombrare da ulteriori ostacoli. Separazione della rete, contabilità regolatoria, accesso non discriminatorio, sono passi che richiedono ancora un intervento complesso e coerente che non può trovare spazio nella legge annuale sulla concorrenza, ma che da essa avrebbe dovuto almeno essere impostato.

Un altro settore sul quale il Parlamento è intervenuto modificando la politica del Governo è quello dell'energia. Sull'energia era stato previsto un cambiamento del mercato tutelato, quello attraverso il quale l'acquirente unico acquista l'energia per venderla poi a un determinato numero di cittadini. Ebbene, ascoltando una serie di soggetti, tra cui anche l'Autorità preposta, abbiamo visionato una serie di studi portati al nostro esame, da cui è emerso che non sempre il mercato libero nel settore energia significa minor prezzo; anzi, molte volte abbiamo visto che si arrivava addirittura ad avere un prezzo migliore nel mercato tutelato piuttosto che in quello libero. Pertanto, abbiamo cercato di creare le condizioni, da qui al 2018, affinché vengano corrette alcune storture prima di arrivare eventualmente all'abolizione del mercato tutelato. La gradualità nel tempo di queste condizioni dovrebbe permettere di appurare se tali condizioni si verificheranno. Se non si verificheranno, il Parlamento sarà di nuovo chiamato a legiferare perché bisognerà prorogare la normativa per il tempo stabilito dal Governo, e poi confermato dal Parlamento, al 2018. Il rischio, però, è che il servizio continui ad essere svolto a prezzi molto alti, appositamente elevati per incentivare le famiglie a scegliere un nuovo fornitore nel mercato libero, un rischio sul quale dovremo vigilare attentamente.

Un altro degli argomenti che ha occupato la maggior parte delle audizioni e buona parte di questo testo è costituito dalle assicurazioni. Una serie di provvedimenti, soprattutto emendamenti di natura parlamentare, cercavano di riportare un po' di equità in un Paese oggi spaccato in due nel rapporto imprese assicuratrici-cittadini, riguardo al costo della polizza. Sono state introdotte una serie di modifiche al testo, attraverso l'installazione della scatola nera, che permette ai cittadini-utenti virtuosi del Centro-Sud, di poter arrivare anch'essi, attraverso un percorso *medio tempore*, ad avere una polizza media, come nel resto delle altre Regioni italiane. Questo è sicuramente un atto di giustizia che andava fatto nei confronti del Sud, ma sicuramente è stato anche un atto di modernità, grazie a una serie di meccanismi che hanno inciso sulla valutazione delle lesioni e dei danni e, soprattutto, su un mondo sommerso che speculava sulla situazione. È stato fatto, sicuramente, un lavoro di razionalizzazione del settore, che non potrà che portare benefici alle imprese, ma anche ai cittadini e il caso di specie relativo alle polizze per i cittadini del Sud lo sta ad indicare.

Un altro punto che ritengo positivo è quello relativo alla razionalizzazione della rete dei carburanti. Finalmente, dopo tanti anni, si va a razionalizzare il settore della rete dei carburanti in città che, nel giro di un paio d'anni, dovrebbe essere razionalizzato in modo da evitare ulteriori problemi.

Concludendo, Presidente, ancora una volta è mancato il coraggio di intervenire in profondità a tutela di una reale concorrenza e, soprattutto, a tutela dei cittadini proprio nel momento in cui, aprendo i mercati, corrono il rischio di trovarsi in una posizione più debole.

Per questo motivo il nostro voto non potrà che essere contrario.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Salutiamo una delegazione di studenti e docenti dell'Istituto comprensivo «Serrastretta-Decollatura» di Serrastretta, in provincia di Catanzaro, che stanno seguendo i nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2085 e della questione di fiducia (ore 12,24)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, dovendo parlare del festival delle occasioni mancate, con riferimento al disegno di legge per la concorrenza, a me piace ricordare un'opportunità che il Senato si è lasciato sfuggire, nonostante vi sia stato lo scorso anno un interesse iniziale da parte del relatore, senatore Luigi Marino, con contatti informali anche con il Governo. La misura di cui sto per parlare sembrava poter trovare un approdo nel testo che l'Assemblea licenzierà oggi.

Riferendoci alla giustizia - la materia che mi è più vicina per incarichi istituzionali oltre che per vicende professionali pregresse - parliamo della classifica *Doing Business*, uno dei punti più trattati. Tali classifiche vedono l'Italia costantemente nelle retrovie perché la giustizia - in particolare, quella civile - è lenta e perché i risarcimenti richiedono anni per essere liquidati. A dire il vero, il Governo e il Parlamento sono recentemente intervenuti in senso positivo, al fine di attuare misure volte a scoraggiare chi resiste in giudizio al solo fine di prendere tempo e di ritardare l'adempimento del pagamento di una somma pecuniaria. Mi riferisco alle modifiche introdotte all'articolo 1284 del codice civile, che determina il saggio dell'interesse legale, ovvero dell'interesse che decorre automaticamente nel caso di ritardi nei pagamenti. Quell'interesse legale, come noto a tutti, a causa del crollo dell'entità dei tassi oggi, nel 2017, è pari allo 0,1 per cento. Dal gennaio 2015 è entrata in vigore una norma che ha inserito il quarto comma in questo articolo del codice civile che stabilisce: «se le parti non hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali» - si fa riferimento cioè ad un altro tasso, «è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali». Si fa riferimento ad un tasso della Banca centrale europea (BCE) maggiorato di uno *spread* pari ad 8 punti percentuali. Oggi il tasso della BCE è pari allo zero per cento, ma rimane quell'8 per cento che nel caso di ritardo nei pagamenti acquisisce una natura ben più afflittiva rispetto all'attuale 0,1 per cento (ricordo che fino al 31 dicembre scorso tale tasso era pari allo 0,5).

Qui il pensiero va all'emendamento 14.0.2 (testo 2), a mia prima firma, ormai saltato con l'apposizione della questione di fiducia. Tale emendamento interveniva sui giudizi risarcitori o restitutori, dove la controparte è una compagnia assicurativa, stabilendo che, anche per le cause già in essere (quindi non quelle incardinate dal gennaio 2015 in poi, ma per i giudizi già in essere e pendenti nel 2017), decorsi 120 giorni dall'approvazione della legge, l'assicurazione deve pagare. Quel tasso fa sì che oggi un'assicurazione, giustamente dal suo punto di vista, per ovvi motivi di convenienza, ritardi il pagamento di una somma magari di entità considerevole (pensiamo ai sinistri mortali o ai risarcimenti per sinistri di grandi entità che richiedono esborsi da parte delle assicurazioni per migliaia o milioni di euro). I conti che si fanno gli amministratori di quelle società assicurative prevedono che sia meglio pagare un uovo e mezzo domani piuttosto che l'uovo oggi. Infatti, con un tasso legale dello 0,1 per cento, è meglio pagare tra dieci anni, approfittando delle lungaggini processuali, perché se qualcosa devo pagare, alla fine pago quasi lo stesso, ma fra cinque o sei anni e magari il cittadino o l'impresa che mi ha chiamato in giudizio si stancherà, non coltiverà il giudizio, arriverà magari ad una soluzione transattiva, con sacrificio delle aspettative risarcitorie o restitutorie. L'emendamento in questione mirava a questo e mi dispiace che si sia persa tale occasione.

Mi piace ricordare anche l'interesse, che certamente era sincero, del relatore Luigi Marino, prendendo in esame questa eventualità, che immagino possa aver riavuto *input* contrari dal mondo assicurativo, fatti pervenire ai colleghi di quest'Assemblea. Sarebbe stata una misura fortemente impat-

tante sul contenzioso pendente oggi in tutti i casi in cui c'è una parte (un cittadino o un'impresa) che richiede un risarcimento ed è costretta a scontrarsi con l'inefficienza della giustizia civile e che vede sostanzialmente quasi premiare chi predilige un approccio scoraggiante, chi non paga, sapendo che alla fine il ritardo non gli costa niente. Attualmente ci sono cause pendenti magari da cinque o sei anni, che oggi sono in appello, che andranno in Cassazione o magari che sono ancora bloccate in tribunale.

Ebbene, tale proposta emendativa non ha trovato ingresso nel testo che si licenzierà, ma mi riservo di promuoverla come un disegno di legge, se i termini della legislatura lo consentiranno, cosa francamente un po' difficile. Ma ci vogliamo provare anche per dare un segnale - ripeto - a quelle tante imprese e a quei cittadini che non si rassegnano al fatto che, per avere giustizia, almeno in ambito risarcitorio nei confronti delle assicurazioni, si sia costretti a dover attendere anni e anni di giudizio, con in più la beffa di vedere le grandi compagnie assicurative - in realtà questo varrebbe anche per le banche o qualsiasi altra impresa - approfittare della propria posizione di vantaggio per non pagare il dovuto sapendo che l'interesse è bassissimo. L'interesse sarebbe stato dell'8 per cento se il nostro emendamento fosse stato preso in considerazione, approvato in Commissione o, ad ogni modo, se avesse fatto parte del maxiemendamento. Questo avrebbe certamente sfoltito, per i motivi a cui ho fatto riferimento, un certo numero di contenziosi oggi pendenti.

Mi piaceva ricordare questo passaggio con l'auspicio che, se un'iniziativa legislativa dovesse attuarsi da parte nostra - e penso che lo faremo - fuori dal grande magma della discussione sul disegno di legge per la concorrenza, che è molto ampio e tocca moltissime materie, si possa trovare un accordo tra le forze politiche e approvare un testo che faccia davvero bene al sistema concorrenziale italiano. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Montevocchi. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, purtroppo sono costretta a intervenire anche nel dibattito sulla fiducia perché, nonostante avessi lanciato in quest'Assemblea un accorato appello riguardo all'articolo 68, ora contenuto nel maxiemendamento; nonostante il sottosegretario Gentile, mentre intervenivo giovedì scorso, avesse mostrato anche condivisione per le preoccupazioni e i temi che ponevo sul tavolo, nonostante lui abbia capito la gravità delle cose che denunciavo, mi pare di comprendere che il ministro Franceschini continui invece a non condividere le medesime preoccupazioni; anzi, avanzi delle giustificazioni che «fanno ridere i polli», come si dice nella mia Bologna.

È gravissimo che nel maxiemendamento sia rimasto l'articolo 68, perché il ministro Franceschini prosegue su una via sbagliata, nonostante ventili l'ipotesi di fare dei provvedimenti correttivi (questi sono i *rumors*), il che è già una pratica sbagliatissima. Infatti, se dei parlamentari fanno presente che stai sbagliando e stai percorrendo una strada in modo superficiale, tanto da aprire notevoli rischi per la tutela del nostro patrimonio artistico del

Novecento, tu dovresti avere la grandezza d'animo e l'illuminazione di tornare sui tuoi passi, rivedere quello che stai facendo e coinvolgere il Parlamento in un provvedimento del genere. Ma tanto ormai sono anni che il ministro Franceschini va avanti a colpi di riforme senza passare dal Parlamento, e allora ci ritroviamo sempre allo stesso posto.

Vi dirò di più. Quanto sta facendo il ministro Franceschini è pericoloso perché quando parliamo, ad esempio, della revisione dei limiti di età per l'apposizione del vincolo e del limite, pure inferiore, per avere l'autorizzazione ad esportare questo bene, con l'introduzione di questa nuova disciplina, per i motivi che ho spiegato nel mio scorso intervento, si creeranno dei contenziosi, perché la nuova disciplina rende ambigua l'interpretazione della norma, per cui coesisteranno due norme. In ragione di questa ambiguità, ci si potrà appellare e si apriranno dei contenziosi. Cittadini, cosa vuol dire aprire dei contenziosi? Significa che se lo Stato perderà, dovrà pagare e, quindi, c'è il rischio di un danno economico per le casse dello Stato. Questo è il rischio che il nostro magnifico ministro Franceschini sta facendo correre allo Stato, ossia la possibilità di esborsi economici a causa di una norma che egli non vuole rivedere. Evidentemente l'estensore del famoso emendamento, il senatore Marcucci, ha un grande interesse a far passare questa norma e poco gli interesserà quando arriveranno i correttivi. Quindi - ripeto - c'è il rischio di un danno economico notevole.

Qual è l'altro grande rischio? Probabilmente ci sarà una richiesta dei vincoli già apposti su certe opere d'arte e quindi ci sarà il rischio ancora più grande che parte del nostro patrimonio del Novecento prenda la via dell'estero, in grande semplicità. Anche al mondo del mercato dell'arte è stato infatti applicato il principio dell'autocertificazione e cambierà la procedura che i mercanti d'arte dovranno seguire per gli oggetti con un valore economico. Che orrore paragonare il valore culturale di un oggetto a un valore economico! In questo modo facciamo entrare anche il valore economico nella valutazione del valore culturale di un oggetto artistico appartenente al nostro patrimonio storico, letterario e archeologico. Con riferimento agli oggetti con un valore inferiore ai 13.500 euro, il mercante d'arte non dovrà neanche presentarli all'Ufficio esportazione, potendosi limitare a compilare un elenco telematico che potrà essere consultato dal soprintendente. Sappiamo infatti che le soprintendenze sono sotto organico e il soprintendente è già oberato di lavoro ed è stato depotenziato ai massimi livelli da tutti i provvedimenti varati in questa legislatura. Evidentemente un qualche soprintendente ha avuto l'ardire di fare un dispetto all'ex *premier* Renzi, il quale ha quindi intrapreso una crociata contro le soprintendenze, come se fossero il male assoluto in questo Paese. Come dicevo, il soprintendente, già oberato di lavoro, dovrà anche prendersi la briga di andare a consultare spontaneamente, *una tantum*, gli elenchi dei mercanti d'arte e richiedere, caso mai, la visione di qualche oggetto. Se così non sarà, gli oggetti d'arte prenderanno tranquillamente la via dell'estero. Questo è quanto si verificherà per effetto della disposizione contenuta nel maxiemendamento. Quindi, avanti con i carri.

Il ministro Franceschini dice che grazie al provvedimento in esame l'Italia si allinea con l'Europa, ma dimentica che in Italia è ancora in vigore l'articolo 30 del Trattato costitutivo dell'Unione europea, il quale, per ottem-

perare all'obbligo di protezione del patrimonio artistico, sottrae alle regole della libera circolazione gli oggetti che hanno un interesse culturale storico e archeologico per un determinato Paese. Di cosa stiamo allora parlando? A cosa ci allineiamo se non facciamo altro che osservare una norma ancora in vigore?

A mio avviso, nel provvedimento in esame si fa altro: si elargiscono favori senza ragionare in modo serio su un argomento. Oggi sono qui a sostenere una posizione e una linea di pensiero e a far presente preoccupazioni che non sono solo nostre, in quanto avanzate anche da esperti e associazioni che da anni si occupano della tutela del nostro patrimonio artistico. Il punto non è che siamo retrogradi o non vogliamo parlare della questione, ma il tema merita di essere esaminato con un *iter* consono in Parlamento e non con un emendamento vigliacco presentato da un senatore all'interno di un provvedimento così eterogeneo. (*Applausi dal Gruppo M5S*). La vigliaccheria è doppia, perché anche quei parlamentari, come me, del Movimento 5 Stelle, che avessero voluto intervenire su quell'emendamento - e lo hanno fatto presentando emendamenti in Assemblea - sono stati mutilati della loro prerogativa parlamentare con l'apposizione della questione di fiducia. Tutto passerà alla Camera, a tarallucci e vino. Chissà mai quale sarà l'*iter* di questo provvedimento alla Camera e se sarà data la facoltà di intervenire?

Il ministro Franceschini, se fosse stato un Ministro serio - e mi auguro che presto non sia più ministro, perché finalmente i cittadini potranno esprimere le proprie preferenze e si tornerà a votare, se la Provvidenza vuole - avrebbe ragionato sugli uffici di esportazione, su come migliorare le procedure e i controlli, su come efficientare certe procedure, certo, ma con il giusto discernimento, non aprendo l'autostrada a tutto. Questo Ministro si è dimostrato poco serio nel corso di questa legislatura.

Mi arriva una velina dalla collega Bottici, che mi ricorda giustamente che l'estensore del famoso emendamento, il senatore Marcucci, è anche membro del gruppo di Cooperazione UNESCO, rappresentante per il Senato. E bravo il Marcucci! (*Applausi dal Gruppo M5S*). Da membro della Cooperazione UNESCO fa un bell'emendamento di questo tipo: complimenti! Questo ci dà la misura del merito che hanno certi membri di certe Commissioni importanti.

Concludo dicendo che la battaglia non finisce qui. Noi cercheremo tutti i provvedimenti utili per porre rimedio a questa vergogna. Questa è una vergogna che peserà sul Ministro e noi gliela ricorderemo sempre. Mi auguro che, nel lasso di tempo tra oggi e quando arriverà un altro provvedimento utile per porre dei correttivi, il Ministro faccia un bell'esame di coscienza, si ponga in ascolto e faccia in modo, come gli impone la Costituzione all'articolo 9, di tutelare il nostro patrimonio artistico, non di svenderlo e di fare un favore solo ai mercanti dell'arte. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facoltà.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei fare qualche riflessione in questa discussione generale sulla fiducia.

Per quale ragione si appone la questione di fiducia? Lo si fa quando un provvedimento deve entrare in vigore, per un motivo di qualsiasi natura, che non voglio indagare in questo momento. Siamo di fronte a un provvedimento il cui *iter* si protrae da qualche settimana (lo dico con una nota ironica), che quindi non ha un ragionamento così urgente da portare avanti, non ha la necessità di portare un risultato veloce.

C'è, quindi, veramente una sensazione di impotenza di questo Parlamento di fronte a un provvedimento che non può essere dichiarato urgente, e che richiedeva delle modifiche chiare. Noi tutti, noi di Forza Italia per primi, avevamo dato la disponibilità a tornare in Commissione per sistemare alcune problematiche e correggere norme non più attuali rispetto alle variazioni intervenute nell'anno trascorso dall'approvazione in Commissione. C'era la possibilità reale di consegnare un buon prodotto al Paese, che merita sicuramente di più di una fiducia su un tema che ha ripercussioni sulla vita di tutti i giorni; credo meritasse davvero che ognuno di noi potesse portare a termine questo lungo percorso, per consegnare alla Camera un provvedimento più garantito e più allineato rispetto alle esigenze.

Rimangono i temi che abbiamo voluto toccare in questi giorni e che avevano trovato una convergenza che poteva permetterci, davvero, di dare un prodotto buono a questo Paese. Voglio quindi toccare i punti che ci lasciano sbigottiti: il tema dei taxi, che ricordava prima il collega Gasparri. Vi abbiamo avvisato e vi abbiamo detto che le cose così non possono andare. Di fronte alla vostra impossibilità di sistemare le cose vedremo cosa succederà; la domanda è cosa succederà alla Camera: andiamo avanti così o metteremo mano ai temi sollevati in questa discussione sul maxiemendamento?

Il tema dell'energia è rimasto ancora sospeso, mentre il tema della liberalizzazione delle professioni è ancora alla ricerca di un autore. In merito alle farmacie avevamo chiesto un ritocco rispetto alla possibilità di ingresso delle società di capitali nell'assetto proprietario dal 20 al 15 per cento, al 10 per cento e anche questo è rimasto inalterato.

Resta il rammarico, non essendoci urgenza di approvare il provvedimento ed essendoci condivisione su alcuni temi, di non aver colto la possibilità di tornare in Commissione per dare esito a un buon prodotto. È ingiustificabile e incomprensibile la volontà di porre la fiducia su un provvedimento su cui non c'è e non può esserci urgenza e su cui la discussione e l'analisi da parte della Commissione non possono essere veloci.

La situazione rimane critica anche in Commissione bilancio, perché abbiamo esaminato il maxiemendamento mettendolo a confronto con la relazione tecnica e abbiamo notato alcune discrepanze. Faccio l'esempio del comma 192, nell'aggiornamento dato dalla relazione tecnica, con il quale vengono stanziati 500.000 euro a decorrere dall'anno 2018, mentre nel maxiemendamento si parla di oneri connessi alla realizzazione della gestione per 500.000 euro a decorrere dal 2017. Se nel chiedere la fiducia avete detto che sarebbero state solamente aggiornate le coperture, vogliamo capire se è stato tenuto conto di questi aggiornamenti, perché a una prima ricognizione veloce della Commissione bilancio non troviamo verificata quest'ipotesi.

Ovviamente i colleghi stanno andando avanti in Commissione nell'analisi del testo e troveranno una situazione coerente, ma di primo acchito c'è



una differenza tra le due previsioni della relazione tecnica e del maxiemendamento che sono evidenti -direbbe qualcuno - *ictu oculi*.

Rimaniamo in una situazione di tempi indefiniti rispetto a modifiche che sono volute dal Parlamento, condivise in Commissione. E devo dire che ancora una volta, anche nell'intervento finale dei due relatori, è stata manifestata una grande volontà di fare presto e tornare in Commissione per aggiustare il provvedimento, ma non ci avete ascoltato. È un'occasione persa per il Paese e per il Governo. È un'occasione persa per fare in maniera che, invece a uno scontro muscolare, si possa arrivare davvero ad approvare un provvedimento che sia a favore dei cittadini e non lasci invece situazioni di incomprensione che porteranno sicuramente nei prossimi giorni a polemiche e a scontri, e spero non alla paralisi del Paese, come qualcuno ha ricordato in un intervento all'inizio della discussione, per la preoccupazione di alcuni rispetto a quanto è contenuto nel maxiemendamento. Sostanzialmente, quindi, invece di arrivare - come sarebbe stato possibile - a un provvedimento che faccia qualcosa di buono, si avrà un provvedimento che lascerà tutti a bocca asciutta e un Paese che sicuramente si interrogherà sulla necessità di liberalizzazioni che, invece di essere condivise dal Paese, diventano solo un'occasione di scontro in Parlamento. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Ambrosio Lettieri*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Do la parola al presidente della 5ª Commissione, senatore Tonini, perché riferisca all'Assemblea sui lavori della Commissione in riferimento all'emendamento 1.800, su cui è stata posta la questione di fiducia.

TONINI (PD). Signor Presidente, la 5ª Commissione si è riunita per l'esame del maxiemendamento - come ormai è prassi del Senato - per una verifica, per un verso, della congruenza del testo del maxiemendamento con il testo approvato dalla Commissione e, per altro verso, dei profili di copertura.

A questo proposito, signor Presidente, mi consenta innanzitutto di proporle due temi che riguardano il nostro lavoro. Il primo è il tema della contemporaneità tra la seduta della Commissione e il prosieguo dei lavori dell'Assemblea. Nel passato mi sembra di ricordare - e la memoria dei colleghi della 5ª Commissione va nella stessa direzione - che ci fosse la buona pratica di sospendere i lavori dell'Assemblea fino a quando la 5ª Commissione non avesse terminato l'esame. Oggi ci siamo trovati - ad esempio - nel piccolo imbarazzo del vice presidente della Commissione Mandelli, il quale è dovuto venire in Aula per svolgere il proprio intervento come previsto dal calendario, mentre avrebbe dovuto essere presente anche in Commissione per partecipare alla seduta.

Quindi, anche a nome dei colleghi della 5ª Commissione, mi permetto di chiedere alla Presidenza una maggiore attenzione su questo punto, perché altrimenti ci pone in un qualche conflitto tra due doveri: quello di essere presenti in Aula e il dovere di partecipare a una importante seduta della Commissione.

La seconda richiesta è rivolta al Governo: per facilitare il lavoro di esame di maxi emendamenti che spesso sono molto corposi, tanto più quando lo stesso Governo, per bocca del Ministro per i rapporti con il Parlamento - com'è successo oggi - segnala che ci sono delle modifiche, sarebbe opportuno che nel testo del maxi emendamento le stesse venissero evidenziate graficamente, in modo da consentire un esame, che necessariamente deve essere rapido, da parte della 5ª più lineare e semplice.

Detto questo, ovviamente il nostro esame si è appuntato innanzi tutto sulla relazione tecnica - come sempre facciamo - che è il filo d'Arianna che seguiamo per valutare i testi dal punto di vista della Commissione bilancio. Ebbene, l'occhio acuto - e allenato a lungo a questo lavoro - del senatore Azzollini ha notato una incongruenza all'ultimo paragrafo della relazione tecnica, che riguarda i commi che vanno dal 189 al 193. Cito la frase in cui si dice che: «Agli oneri connessi alla realizzazione e alla gestione del predetto Sistema, pari a euro 500.000 annui a decorrere dal 2017, si provvede utilizzando parzialmente l'accantonamento...». Quindi, si parla di 500.000 annui a decorrere dal 2017.

Il testo del maxi emendamento, invece, sia al comma 191 che al comma 192 dice che è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dal 2018. E questo viene ripetuto due volte. Quindi c'è un'incongruenza sulla decorrenza della copertura tra la relazione tecnica e il testo di legge.

Abbiamo verificato, sia pure in maniera rapida, che si tratta dell'unica incongruenza, o almeno quella che noi abbiamo osservato. È stata fatta una verifica in diretta alla presenza del rappresentante del Governo, vice ministro Morando - se lo riterrà, potrà parlare direttamente - con il Ragioniere, il quale ha precisato che si tratta di un errore materiale. Quindi, con questo presupposto, e cioè che si tratti di un errore materiale, il nostro parere è di nulla osta rispetto ai profili di copertura.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la questione delle concomitanze, ne parleremo in sede di Conferenza dei Capigruppo nella prossima riunione.

Ha chiesto di intervenire il vice ministro Morando. Ne ha facoltà.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, vorrei dire che effettivamente l'incongruenza rilevata dalla Commissione bilancio esiste tra il testo del maxi emendamento e la relazione tecnica. Il testo è corretto, mentre la relazione tecnica contiene un errore.

A metà dell'ultima pagina della relazione tecnica, quella prima della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, si legge 500.000 euro annui a decorrere dal 2017. Si intende che quel 2017 debba essere corretto con 2018. Naturalmente, l'errore non determinava un problema di copertura, nel senso che il testo è corretto, e comunque si tratta di fondi presenti nel bilancio triennale. Ove mai il testo avesse contenuto un riferimento al 2017, naturalmente si sarebbe trattato di una copertura non necessaria, e quindi incongrua ed errata.

Si intende, pertanto, che la relazione venga modificata scrivendo al posto di «2017», in quella pagina, «2018».

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, vice ministro Morando, con la rilevanza che le parole dette devono avere ai fini del nostro lavoro.

Sospendo la seduta, che riprenderà con le dichiarazioni di voto alle ore 15.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,54, è ripresa alle ore 15,01).*

### **Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**

Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.800, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2085, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, il disegno di legge concorrenza su cui è stata posta la questione di fiducia - come abbiamo già detto negli interventi precedenti - è un provvedimento ispirato dall'idea di sistemare alcuni comparti e attività dei nostri cittadini, con la convinzione di stare un po' dalla parte dei consumatori e un po' da quella dei produttori e dei fornitori di servizi.

È un obiettivo piuttosto ambizioso e positivo quello di risolvere finalmente alcuni problemi seri. Le liberalizzazioni sono molto spesso considerate necessarie - probabilmente lo ha fatto anche questo Governo - come strategie utili per uscire dalla recessione. Quindi, oltre ad aver seguito le indicazioni dell'*Antitrust* e le direttive europee, con questo provvedimento oggi si vende una ricetta per uscire dalla crisi. Poco importa, però, se l'articolo del disegno di legge non sempre ha basi solide, determinate da questioni tecniche, ed è spesso legato alle grandi *lobby*, ai grandi gruppi e a quella memorabile ideologia politica che ogni tanto ci pervade. Verrebbe da pensare allora che, in base al colore politico che connota il Governo, si stircaccia la legge n. 99 del 2009 in modo tale da farla combaciare, come un vestito, su chi governa in quel momento.

L'introduzione di una maggiore concorrenza all'interno di un sistema può scardinare le varie *lobby* e *trust*, il tutto per far sì che i produttori unici di un dato servizio stiano sul mercato per confrontarsi con i diritti dei consumatori: questo probabilmente sarebbe l'obiettivo. Un regime concorrenziale è favorevole per tutti, per i consumatori e i produttori, che avrebbero tutto da guadagnare da un adeguamento della loro offerta e della competitività.

Ebbene, signora Presidente, penso che abbiamo sbagliato comunicazione; o meglio, tutti quelli che hanno manifestato a vario titolo nell'ultimo mese nella Capitale e hanno scioperato in questi giorni l'hanno fatto senza sapere che perdere il proprio lavoro o quello che hanno costruito negli anni sarebbe stato solo l'inizio del loro nuovo star bene e di un nuovo benessere.

Abbiamo sbagliato comunicazione. Chiediamo scusa se non siamo stati capaci di trasmettere queste sensazioni.

Molti cattivi samaritani consigliano oggi il libero scambio e le politiche di libero mercato come la panacea di tutti i mali. Proprio a proposito di ciò che dovrebbe risolvere questa panacea, la Banca mondiale, in occasione del suo studio sulla facilità di fare *business*, ha fatto qualche conteggio sul nostro Paese. Su 183 Paesi, signora Presidente, siamo ottantasettesimi quanto a capacità di fare *business*; siamo novantaseiesimi nella velocità di rilascio dei permessi edilizi; siamo centonovesimi nell'allacciamento delle reti elettriche; siamo al novantottesimo posto quanto all'accesso al credito e non brilliamo sicuramente per i tempi di apertura delle attività o delle imprese - ci mancherebbe altro - e siamo al centotrentaquattresimo posto quanto alla facilità nel pagare le tasse; spendiamo duecentottantacinque ore all'anno in adempimenti fiscali. Liberalizziamo sì, ma liberalizziamo la burocrazia e, prima ancora di portare le Assemblee parlamentari a parlare di liberalizzazioni, forse si sarebbe dovuta prestare maggiore attenzione alla sburocratizzazione del Paese.

Ci siamo stracciati un po' le vesti negli ultimi mesi e in Commissione c'è stato un confronto, per la verità mai duro ma franco, sia con il Governo che con i relatori. Si è parlato di liberalizzazioni e sono stati toccati i notai, gli avvocati, le farmacie, i fondi pensione, le poste, gli hotel, le assicurazioni per le automobili, i distributori del carburante, la fine del mercato tutelato per l'energia, la telefonia, il registro delle opposizioni, la carta unica per il rimborso dei servizi di trasporto, gli ingegneri, i riscio, eccetera.

Abbiamo avuto anche la pazienza - e mi rivolgo al rappresentante del Governo - di leggere tutto quanto e di mettere il nostro Gruppo nella condizione di adoperarsi per il bene di un provvedimento, che aveva forse delle potenzialità, che non siamo però riusciti a esprimere negli ultimi due anni: i nostri emendamenti e i nostri ordini del giorno andavano tutti nella direzione di migliorare un testo che, forse, era nato con le idee buone, ma che è arrivato azzoppato da una serie di considerazioni, che probabilmente vanno oltre l'idea politica di mettere il cittadino nella condizione di usufruire di servizi e beni a proprio vantaggio.

Nel mio intervento in discussione generale avevo invitato il Governo e la maggioranza a stare dall'altra parte del tavolo quando si redige una normativa: forse in questo modo si potrebbe mettere il legislatore nella condizione di essere assolutamente sereno nel giudicare quello che viene fatto. Forse il mancato abbinamento di responsabilità e potere non sempre ci fa fare le cose al meglio.

Se dovessimo rispondere degli oltre 70 articoli contenuti nel provvedimento sulle liberalizzazioni, andando a vedere quale sarà il risultato finale tra un anno e dovendo pagare di tasca nostra i danni che il provvedimento probabilmente cagionerà, credo che, prima dell'approvazione e di utilizzare ancora la questione di fiducia per approvarlo, saremmo sicuramente molto attenti.

Credo dunque che il mio Gruppo abbia veramente effettuato un lavoro certosino nel valutare molto attentamente diversi lati del disegno di legge in esame, che non sempre è stato lungimirante e che a volte, anzi, ci è sem-

brato addirittura antiliberale. Abbiamo fatto riferimento allo scempio della direttiva Bolkestein rispetto a tante attività che hanno caratterizzato e costituito una spina dorsale davvero importante all'interno del Paese.

Ci siamo occupati dei tassisti, della questione legata al loro lavoro, dei balneari e di attività che sembrano assolutamente marginali rispetto a un complesso industriale del nostro Paese.

Non abbiamo avuto altre capacità, se non quelle di voler chiedere come mai in questi anni non siamo stati capaci di gestire rifiuti o di fare una riforma della scuola seria oppure di mettere i nostri cittadini in condizione di essere concorrenziali in Europa. Continuiamo a imbarcare tutti - non mi riferisco all'immigrazione, ma all'aspetto economico - ma non abbiamo avuto la capacità di essere incisivi all'interno di un panorama europeo che continua a strangolare la nostra economia. Con il ministro Calenda si è parlato addirittura di economia 4.0. Sono rimasto ancora alla 2.0. Ho saltato a piè pari la 3.0 e mi ritrovo alla 4.0 senza aver capito quali siano i benefici. La prossima volta, se il ministro Calenda sarà presente in Assemblea, proverò a chiedere come mai si arriverà all'economia 5.0 senza aver alcun tipo di beneficio.

Resta ferma la questione di cui parlavo prima, la panacea di tutti i mali, che è benvenuta. Sono sempre stato contrario alla fiducia, ma questa volta l'avete posta e va benissimo, perché almeno non avremo la responsabilità di non essere riusciti a incidere su un disegno di legge che, sinceramente, ci vede assolutamente contrari. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

GRANAIOLA (*Art.1-MDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (*Art.1-MDP*). Signora Presidente, il disegno di legge, approvato alla Camera il 7 ottobre 2015, giunge in Assemblea al Senato con un ritardo macroscopico, dopo ben 134 audizioni, 1.739 emendamenti e 4 riformulazioni dei testi. Ciò significa che il provvedimento contiene temi molto sensibili e importanti sui quali trovare un'intesa anche nella stessa maggioranza è stato molto difficile.

Sono trascorsi quasi nove mesi da quando il testo è stato approvato dalla 10ª Commissione, periodo durante il quale sono avvenuti molti cambiamenti che avrebbero richiesto un riesame del provvedimento in Commissione per giungere a un testo più pulito e funzionale, integrato e migliorato. Nonostante il lavoro svolto in Commissione da maggioranza e opposizione, non si è trovata una sintesi che rispondesse alle attese, forse eccessive, di cui era caricato il provvedimento da parte dei consumatori e di molti settori economici. È stato ed è ancora molto difficile mantenere e tenere insieme obiettivi come la difesa dei consumatori e la concorrenzialità tra le imprese senza demagogia e preconcetti.

Prima di fare la dichiarazione di voto di Articolo 1, voglio ricordare alcune questioni che mi sembrano molto importanti come quella dei farmaci e delle farmacie e dell'energia.

L'articolo 58 prevede misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica. Ora, poiché il settore della distribuzione farmaceutica, date le sue peculiarità, è molto diverso dagli altri settori di mercato, sarebbe stata necessaria una maggior cautela nella delineazione delle misure a favore della concorrenza, onde evitare che con l'applicazione di tale articolo si avessero effetti contrari a quelli perseguiti dal Governo. Per fortuna, la Commissione di merito ha apportato una modifica secondo la quale le società, comprese quelle di capitali, il cui ingresso nell'esercizio delle farmacie private è sancito con il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 48, non possono controllare direttamente o indirettamente più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima Regione o Provincia autonoma. Questo argina almeno in parte la creazione di posizioni dominanti o di oligopolio.

Inoltre, sarebbe stato necessario stabilire che le società di gestione di farmacie fossero iscritte a un albo speciale ed essere caratterizzate da una partecipazione necessariamente maggioritaria di soci professionisti, ossia aventi titolo per l'esercizio della professione.

Non è stato poi chiarito, per quanto riguarda la disciplina delle incompatibilità, se le attività di intermediazione e distribuzione del farmaco sono - come sembrerebbe essere diventate data la formulazione dell'articolo di cui al comma 2, lettera *b*) - compatibili con la partecipazione alle società di cui al comma 1, lettera *a*). Questo lascia dubbi di incostituzionalità anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del luglio 2003.

Riguardo poi alla possibilità di trasferimento delle farmacie soprannumerarie nei Comuni con meno di 6.600 abitanti, sarebbe stato necessario il coinvolgimento nella relativa procedura degli enti locali interessati, al fine di assicurare un'equa distribuzione territoriale delle farmacie e l'accessibilità di tutti i cittadini ai servizi erogati.

Occorreva anche fare chiarezza sulle domande di trasferimento. Non c'è stato purtroppo nel provvedimento un complessivo ridisegno della *mission* delle parafarmacie che, a distanza di dieci anni dalla loro costituzione, hanno visto solo minimi segnali di apertura a una reale concorrenza nel mercato. Grazie agli sconti che praticano sui farmaci che vanno dal 15 al 40 per cento, sono riuscite a far risparmiare i cittadini senza gravare sulle casse dello Stato. Penso ai farmaci di fascia C: appartengono a questa categoria circa 3.800 specialità come gli antidolorifici, gli antinfiammatori, gli antidepressivi e alcuni anticoncezionali per i quali non è previsto alcun rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, ma per i quali è necessaria - ribadisco necessaria - la prescrizione medica.

Per l'acquisto di questi farmaci, le famiglie italiane spendono ogni anno tre miliardi di euro: spesa che potrebbe essere notevolmente contenuta consentendone la vendita nelle parafarmacie dove è già d'obbligo la presenza di un farmacista. I pretesti della mancata liberalizzazione sono in sostanza due: quello della sicurezza medica e quello del fallimento di diverse farmacie. Pur riconoscendo che occorre sempre tenere presente la peculiare natura e funzione del farmaco, il primo pretesto cade perché i farmaci di fascia C possono essere dispensati solo dietro ricetta medica e nelle parafarmacie ci sono professionisti che hanno la stessa dignità di quelli presenti nelle

farmacie tradizionali e non ci sono, dunque, farmacisti di serie A e farmacisti di serie B.

Quanto al secondo pretesto, è vero che negli ultimi due anni i margini di guadagno delle farmacie hanno subito una contrazione, ma questa è dovuta principalmente al ridimensionamento della spesa per i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale e all'aumento della distribuzione diretta, e non certo alla concorrenza delle parafarmacie.

La questione energia è sicuramente il tema più corposo del provvedimento, il più dibattuto e quello che contiene innovazioni che hanno fatto e fanno più discutere. Tra queste, la più significativa è quella che prevede la cessazione dal primo luglio 2018 del servizio di maggior tutela per i consumatori di energia elettrica e il passaggio al libero mercato dei clienti finali, con la conseguente piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio. Quello che doveva essere un regime transitorio dura almeno da dieci anni e non poteva non essere affrontato. Per fortuna la Commissione di merito ha apportato al testo licenziato dalla Camera molte modifiche migliorative. Ma occorre lavorarci ancora perché sia portato a termine un percorso di liberalizzazione che veda davvero al centro non il mercato, ma un consumatore informato, che deve essere messo in grado di fare le proprie scelte in modo consapevole ed economicamente vantaggioso. Pertanto, è molto importante la proroga di questo processo al 30 giugno 2019.

Dispiace, inoltre, che non sia stato accolto un emendamento a prima firma del senatore Girotto sui sistemi di distribuzione chiusi, che permetterebbero a tanti soggetti privati che hanno costruito reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili, di vendere o donare l'energia eccedente il proprio fabbisogno. Sarebbe un vero passo avanti in quel percorso non più rinviabile di razionalizzazione della distribuzione di energia elettrica e ci auguriamo sia dato davvero seguito all'ordine del giorno Valdinosi approvato dal Governo. È stata avviata per questo, tra l'altro, una petizione che ha già raccolto più di 30.000 firme.

Quanto ai criteri per la determinazione del numero dei notai, sarebbe stato importante inserire l'andamento statistico degli atti ricevuti o autenticati oltre a quelli previsti della popolazione del territorio e dei mezzi di comunicazione.

Molti altri sarebbero stati i temi da affrontare: ad esempio, l'applicazione della direttiva Bolkestein, che avrebbe dovuto aprire i mercati, ampliare l'offerta di beni e servizi a prezzi contenuti, e invece ha totalmente bloccato il nostro sistema di balneazione attrezzata; il commercio ambulante su aree pubbliche e l'intero indotto. Il sistema di trasporti non di linea, che vede nel nostro Paese più soggetti protagonisti, come il servizio taxi, Uber, gli NCC, non doveva essere risolto con una delega, ma affrontato in termini moderni e al passo con i tempi.

Insomma, nonostante il grande lavoro svolto nella Commissione di merito, si poteva sicuramente fare di più, ma da qualche parte si doveva pur cominciare. Per questo, il Gruppo Articolo 1-MDP voterà la fiducia su questo provvedimento, chiedendo però con forza al Governo che questo sia solo l'inizio di un percorso che dovrà necessariamente essere rivisto, anche attraverso le prossime leggi sulla concorrenza che auspichiamo possano essere

annuali, se si vuole davvero innescare quel circolo virtuoso di maggiore competitività e crescita che tuteli davvero i consumatori e le imprese. (*Applausi dal Gruppo Art. 1-MDP*).

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*). Signora Presidente, anche se non faccio parte della Commissione, quindi non ho avuto modo di seguire specificamente i lavori e l'articolato di questo provvedimento, devo dire che dal dibattito - e per questo il dibattito in Aula serve sempre - ho potuto trarre alcune considerazioni. La prima è l'assenza dei Ministri. Da vecchio parlamentare, ritengo che su argomenti di questo tipo debba esserci un momento in cui si sviluppa un rapporto virtuoso tra chi ha le responsabilità ministeriali e il Parlamento. In questo caso mi riferisco specificamente al Ministro dei beni e delle attività culturali e al Ministro che si interessa di attività produttive, senza nulla togliere al sottosegretario Gentile e alla sua presenza.

D'altronde, nella storia d'Italia è sempre stato così: salvo la parentesi del fascismo, nell'Italia liberale, nell'Italia repubblicana, nell'Italia di De Gasperi, il Presidente del Consiglio e i Ministri erano in Aula. Il Senato non è stato abrogato e continuerà ad esserci, quindi a maggior ragione Camera e Senato dovrebbero essere il luogo in cui fruttuosamente si dialoga. Mi dispiace dover constatare invece che, nel momento in cui si discutono argomenti importantissimi per il futuro del Paese, i Ministri ritengono evidentemente che il rapporto con il Parlamento sia qualcosa di assolutamente inutile o che sia tempo perso. Lo voglio dire con forza perché questo mi sembra un vero degrado della nostra democrazia parlamentare e, se permettete, uno svilire il lavoro di tutti i colleghi, di maggioranza e dell'opposizione.

Il secondo aspetto che mi ha colpito è una concezione che non so neanche se definire statalista, a proposito della grande polemica che c'è stata, ad esempio da parte della collega Montevecchi, sul deprezzamento e sulla svendita del nostro patrimonio culturale. Ho sentito alcuni colleghi parlare con una smorfia di disprezzo dei mercanti d'arte. Ricordo che i mercanti d'arte sono stati coloro che, dal Rinascimento in avanti, hanno fatto la fortuna degli artisti, che per dipingere o per fare statue avevano bisogno di committenti che comprassero le loro opere d'arte, in Italia ma anche all'estero. Io dico: per fortuna che ci sono stati i mercanti d'arte e per fortuna che abbiamo un grande, enorme patrimonio da tutelare nella sua straordinarietà.

Si sostiene che la soglia di circa 14.000 sia troppo bassa. Ferme le opere di eccezionale ingegno di pittori italiani del Novecento, degli anni Trenta, Quaranta, Cinquanta, Sessanta che possono essere appunto un'eccezionalità (che poi lo Stato deve comprare), le centinaia di pittori italiani medi, anche grandi, che hanno avuto una produzione eccelsa, dovrebbero essere venduti soltanto in Italia? Cos'è questa autarchia? I francesi, che sono bravissimi, hanno invaso il mondo con i loro pittori, e non è che siano più



bravi di quelli italiani (anche quelli dell'Ottocento); ma i nostri macchiaioli evidentemente devono rimanere in Italia, mentre gli impressionisti francesi girano per tutto il mondo.

Ma perché l'Italia deve essere una anomalia? Siamo un Paese come l'Albania di Enver Hoxha? Poi capisco le cose eccezionali che non riusciamo a tutelare, perché sarebbe cosa diversa se fossimo in grado di tutelare al meglio ciò che abbiamo (pensiamo ai problemi di Pompei e degli Uffizi).

Signori, anche per quanto riguarda il settore dell'archeologia, vi informo che a Modena e a Sassuolo, già al tempo della Repubblica e dell'Impero, c'erano fabbriche che producevano milioni e milioni di lucerne e oggi ce ne sono in giro decine di migliaia. Vi informo che di monete romane ce ne sono a decine di migliaia, se non addirittura centinaia di migliaia (non so quanto ce ne sono). L'obiettivo è quello di riempire i magazzini e gli scantinati dei musei di decine di migliaia di lucerne, monete e francobolli?

Ieri ho già detto una cosa e denunciato una cosa molto semplice. L'Archivio di Stato non ha mezzi, né risorse. Ho segnalato tutta la storia delle opzioni del 1939 e 1940 nonché la storia agricola del Sud Tirolo e dell'intero Trentino-Alto Adige, che è là in migliaia e migliaia di carpette. Quando uno faceva l'opzione, nel suo fondo o maso chiuso veniva disegnata l'attività agricola che svolgeva. Si tratta, quindi, di una straordinaria fotografia dell'economia agricola di quel tempo. Ora sono in un magazzino a Roma, in sterminati scaffali, dove rimarranno finché i topi non li mangeranno.

C'è poi il materiale riguardante la Prima e la Seconda guerra mondiale, gli istriani, i dalmati e tutte le questioni di attinenza del Ministero dell'economia. Ricordo poi coloro che avevano servito l'impero austro-ungarico in Galizia, quindi su un fronte diverso. Si tratta di una storia straordinaria. C'è poi tutta la storia dei risarcimenti per le cosiddette marocchinate, quando gli eserciti alleati hanno risalito l'Appennino. Stiamo parlando di vicende tragiche della nostra storia. Ricordo nuovamente la Seconda guerra mondiale. Il materiale è là, sterminato.

C'è una denuncia che queste cose finiranno in nulla perché lo Stato italiano spende 19 milioni di euro solo in affitto per mantenere queste carte all'interno di enormi strutture. Come ho detto ieri, i soprintendenti vanno a denunciare i collezionisti e i commercianti che nell'ultimo secolo hanno comprato materiale che lo Stato per legge aveva destinato allo spoglio. Tonnellate di carte, lettere e cartoline sono state legittimamente vendute dalla Croce Rossa per fare carità e oggi chiunque posseda uno di quei pezzi è un potenziale criminale e viene denunciato. I carabinieri vengono a casa e sequestrano il materiale; ci sono processi e denunce.

Ho detto ieri al collega Gotor che è interessante vedere il limite dello statalismo. Siamo arrivati a dire che tutto quello che è stato inviato durante la Prima guerra mondiale dai combattenti al fronte (parliamo di 5 miliardi di lettere e cartoline, perché ne venivano inviate 3,5 milioni al giorno) ha più di cinquant'anni e quindi non può essere detenuto. Infatti a Cosenza questo materiale è stato sequestrato. In quel caso, lo sprovveduto collezionista ha patteggiato e la sentenza è passata in giudicato. Ci sono 10.000 lettere in non so quale scantinato. Quindi, avviso ai naviganti: chi ha in casa lettere o cartoline del nonno e del bisnonno e viene denunciato, non soltanto subirà il

sequestro del materiale, ma finirà sotto processo penale per incauto acquisto o detenzione di materiale che ha più di cinquant'anni.

Ho già detto ieri che fuori di qui ci sono una ventina di case d'asta, dieci o quindici riviste e centinaia di circoli filatelici, ci sono studi e centinaia di migliaia di collezionisti che queste cose le sanno e domandano a me e a voi se è possibile che in Italia accadano queste cose. Non sappiamo fare di meglio per tutelare le nostre eccellenze e il nostro patrimonio storico e artistico? Oppure arriviamo alla bulimia? Lo Stato deve prendere tutto, tutto deve diventare statale. Evidentemente la notte alcuni soprintendenti abbracciano questi beni dicendo che sono roba propria. Ma non è roba del soprintendente, in quanto fa parte del patrimonio nazionale che sicuramente, salvo le grandi eccellenze, viene mantenuto da chi magari possiede lettere del valore di 4, 10 o 15 euro e le tratterà benissimo, ma anche da chi ha collezioni importanti. Stiamo infatti parlando di un comparto con un fatturato annuo di oltre 200 milioni di euro, che si scontra con difficoltà di esportazione all'estero, specialmente quando si vanno a vedere i cataloghi d'asta inglesi, tedeschi e francesi, dove ognuno vende ciò che vuole senza alcun tipo di controllo statale.

#### **Presidenza della vice presidente DI GIORGI (ore 15,29)**

(Segue GIOVANARDI). Dopo di che si dovrebbe dire: siamo in Europa e vado a comprare là. Stiamo parlando di concorrenza, liberalizzazioni e del rimettere in moto un meccanismo virtuoso. In questo devo dire che sono solidale con il Presidente della 7ª Commissione, che ha ricevuto degli attacchi dai colleghi del Movimento 5 Stelle perché ha osato dire che da cinquant'anni bisogna passare a settant'anni. Signori, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una concezione che, come ho detto prima, non so neanche come definire: è un misto tra un'autarchia fascista portata all'eccesso e un comunismo di guerra che neanche in Cambogia, dove non avevano opere d'arte ma forse la visione era quella.

È vietato per un privato mantenere qualcosa che abbia avuto un minimo rapporto con la storia e se un giorno qualcuno è entrato con una busta dentro un Comune, anche se è stata buttata via o mandata al macero, è comunque penalmente perseguibile. Qualcuno ha fatto il conto di quanto costa mandare centinaia e centinaia di lettere in giro per tutta l'Italia, che vengono sequestrate a Torino, mandate a tutte le Soprintendenze perché devono controllare? Non è più facile dire che tutto quello che è negli archivi deve rimanere e tutto quello che è stato rubato e sottratto dagli archivi è, giustamente, oggetto di denuncia penale?

Il resto va rispettato come una parte della storia del nostro Paese e vale per l'archeologia, per i quadri, per la scultura. Per fortuna, signora Presidente, ci sono ancora collezionisti, appassionati d'arte, che investono e spendono soldi per mantenere un mercato che è importante e per mantenere al meglio il nostro patrimonio, chiamiamolo maggiore, perché è quello d'eccellenza. Siamo tutti d'accordo che deve essere tenuto nei musei, ma esposto nei musei, non tenuto negli scantinati; non con la bulimia, ma con la valorizzazione anche pubblica di questo patrimonio.

Purtroppo l'apposizione della questione di fiducia ancora una volta ci ha impedito di arrivare a sanare queste situazioni in questo provvedimento. Noi non voteremo la fiducia, sperando, però, che questa denuncia pubblica porti finalmente i Ministeri competenti ad emanare le normative o i chiarimenti necessari. Altrimenti anche lo Stato cade nel ridicolo, quando si mette a perseguire i cittadini per i loro *hobby* e per le loro passioni, le più innocenti che ci possano essere, come quelle della storia postale e della filatelia.

BARANI (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*ALA-SCCLP*). Signora Presidente, mi tocca rivolgermi al sottosegretario Gentile, perché il ministro Calenda, come stavamo commentando con il senatore Serafini, dovremmo farlo cercare da «Chi l'ha visto?», perché qui non lo abbiamo mai visto. Se lo incontrassi e lo dovessi salutare non lo riconoscerei. Mi chiederebbero: «Perché non saluti un Ministro?» e io risponderei: «E chi l'ha mai visto?». Questo la dice lunga su cosa stiamo approvando. Il Ministro responsabile di questo disegno di legge non si è mai fatto vedere. Ringrazio, anche a nome del nostro Gruppo, il ministro Finocchiaro, che ha cercato di sostituirlo oggi in Conferenza dei Capigruppo - lei, signora Presidente, era presente - e ha cercato di giustificarsi, di dire che il testo non è proprio quello uscito dalla Commissione. Mi rivolgo al relatore Luigi Marino, che ovviamente ha cercato di seguire abbastanza seriamente il provvedimento in Aula e in Commissione nei dieci, dodici mesi. Il ministro Finocchiaro ha dovuto dire che le date sono tutte saltate e che molte delle cose contenute nel disegno di legge approvato in Commissione sono superate, perché hanno preso altri treni, sono entrate in altre leggi e quindi le dobbiamo togliere. Era molto imbarazzata e si è anche scusata.

Ciò dimostra - e noi lo segnaliamo - l'enorme ritardo del provvedimento, che è stato seguito in Commissione dall'allora ministro Guidi e arriva in Assemblea con il ministro Calenda. Ciò fa sì che in esso compaiano norme che dovevano entrare in vigore dal 2016 e che oggi sono superate. Queste norme ed altre potevano essere riviste in Commissione perché, nonostante il ritardo con cui il provvedimento approda in Aula, sarebbe stato preferibile ridiscuterne per qualche settimana per migliorarlo. Era una proposta che anche il nostro Gruppo aveva avanzato e che è rimasta purtroppo inascoltata, mentre ci troviamo di fronte all'ennesimo maxiemendamento del Governo.

Per quanto riguarda la forma, siamo alle prese con l'ennesimo disegno di legge *omnibus*, troppo corposo. Forse in futuro dovrebbero essere pensati interventi più mirati.

Di qui la prima grave contraddizione: nonostante si tratti di un testo rimasto fin troppo a lungo fermo in Parlamento, non si affrontano tante grandi questioni invece decisive per la concorrenza del Paese. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio, non è all'altezza di affrontare i temi fondamentali per la ripresa del Paese, perché ciò richiede capacità ma so-

prattutto coraggio. Si pensi ai porti, al *web*, alle ferrovie, alle telecomunicazioni, alle concessioni autostradali, alla previdenza integrativa e ai servizi pubblici locali. Con tutto questo tempo si sarebbero dovuti affrontare anche questi relevantissimi temi decisivi ai fini della concorrenza, che gli altri Paesi europei hanno affrontato.

Infatti, la legge annuale sulla concorrenza era stata prevista nel 2009 e verrà alla fine varata nel 2017 con un voto di fiducia, quando si sarebbero invece potuti apportare dei miglioramenti sostanziali, e invece il disegno di legge non incide sulle grandi questioni che erano sul tavolo. Le ripeto: *web*, ferrovie, telecomunicazioni, concessioni autostradali, previdenza integrativa, servizi pubblici locali. Questi erano i temi.

Sembra che l'obiettivo del provvedimento sia principalmente quello di tentare di aumentare la produttività del Paese (anche se sarebbe bastato cancellare l'ANAC e mandare Cantone a fare il capo di Gabinetto della Raggi e la produttività sarebbe ripresa) ed è giusto, ma obiettivo comprimario di un disegno di legge sulla concorrenza sarebbe dovuto essere anche la ricerca di un effetto di ricaduta positiva per i cittadini, che dovrebbero trarre un qualche beneficio dalla maggiore concorrenza. Non sembra che questo accada in questo disegno di legge.

Per quanto riguarda alcuni punti particolari della legge, che come Gruppo vogliamo criticare, bisogna rilevare come la tutela della concorrenza debba essere necessariamente bilanciata con la tutela dei cittadini, in particolare quelli più vulnerabili. A tal proposito, non possono passare inosservate le tante rimostranze provenienti dalla società civile su alcuni punti del provvedimento.

In particolare, importanti criticità si presentano sul settore dell'energia, che coinvolge milioni di cittadini. In quest'ambito, diverse associazioni di consumatori (tra cui ACU, ADOC, Adusbef, Assoutenti, Casa del consumatore, Codici, CTCU, Federconsumatori, Lega Consumatori, Udicon, Unione Nazionale Consumatori) hanno evidenziato i motivi di preoccupazione derivanti dall'eliminazione del mercato tutelato dell'energia. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2018, le famiglie saranno obbligate a scegliere un nuovo operatore sul mercato libero. Inoltre, il mercato libero dell'energia sarà ancora più costellato di pratiche commerciali scorrette e caratterizzato da scarsa trasparenza nelle offerte. Dopo quasi vent'anni dall'avvio del processo di liberalizzazione ci sono ancora 20 milioni di clienti domestici che non sono passati al mercato libero, contro i nove milioni che invece lo hanno già fatto.

La complessità delle bollette e la scarsa incidenza dello sconto sul prezzo finale sembrano essere tra le principali ragioni che complicano e rallentano questo passaggio. Sono passati dieci anni da quando, il 1° luglio 2007, venne data la possibilità anche ai clienti domestici, soprattutto famiglie, di potere scegliere il mercato libero. Da allora le tariffe sono aumentate del 24 per cento, 3,6 centesimi/kilowattora in più, per una spesa annua addizionale di 90 euro a famiglia.

Il Governo ha fissato la fine della maggiore tutela a metà 2018, per ottemperare alle richieste delle direttive europee. I rappresentanti dei consumatori, inoltre, denunciano il destino diabolico per milioni di famiglie del

mercato tutelato (attualmente 24 milioni) che al 1° luglio 2018 non avranno scelto il nuovo fornitore del mercato libero, per cui verranno inquadrati d'imperio nel servizio di salvaguardia e gli verrà applicato, di conseguenza, un prezzo di elettricità e gas del 30 per cento superiore a quello sinora pagato nel mercato tutelato. Complimenti! Infine, nessuna tutela per i cosiddetti clienti vulnerabili, per i quali la stessa Commissione europea esprime la necessità che siano previsti particolari strumenti di tutela.

Un altro punto di criticità riguarda il settore delle farmacie. In particolare, la previsione dell'ingresso del capitale nella proprietà delle farmacie, che finirà per mettere a rischio l'indipendenza professionale del farmacista, e quindi il rispetto degli obblighi deontologici. Il presidente della FOFI Mandelli ha avuto modo di spiegarcelo nel suo intervento in maniera mirabile per cui, condividendo le sue critiche, non mi soffermo ulteriormente.

Rispetto alla difficile situazione occupazionale, con i conti che non tornano tra il numero di iscritti alle facoltà di farmacia e le prospettive di lavoro offerte dal comparto, cosa vuol fare il Governo? Creare innumerevoli disoccupati? La Federazione ordini farmacisti italiani ha confermato la sua contrarietà all'ingresso delle società di capitali nella gestione delle farmacie per l'impatto che questo può avere sulla continuità del servizio offerto fino a oggi ai cittadini dalla rete delle farmacie indipendenti. Una volta c'era un punto fermo: il farmacista, appunto, al quale il cittadino si rivolgeva per le sue tutele sanitarie. Infine, nulla si decide sui farmaci di fascia C.

Analoghe critiche provengono sulla riforma della professione di avvocato. Il provvedimento contraddice il precetto della legge di riforma dell'ordinamento che ha escluso i soci di capitale dalle società professionali, obbligatoriamente limitato ai soli professionisti. La normativa, che non può essere derogata, risponde al principio di indipendenza dell'esercizio dell'attività di assistenza e difesa nel processo (civile, penale, amministrativo e tributario).

Per concludere, signora Presidente, le materie toccate dal provvedimento, oggi finalmente all'esame dell'Assemblea, sono tante e molto eterogenee, ma, al di là degli esempi citati, sono decisamente numerose le criticità in esso contenute.

Più in generale, dunque, seppure alcuni interventi sono apprezzabili, serviva maggiore coraggio nell'intervenire a tutela della concorrenza e allo stesso tempo era necessaria maggiore attenzione nella tutela dei cittadini proprio nel momento in cui, aprendo dei mercati, il rischio è quello di trovarsi in posizione più debole.

Per tutte queste ragioni, il Gruppo Ala-Scelta Civica voterà contro la fiducia su questo provvedimento. Rifacendomi al don Abbondio manzoniano, il coraggio, se uno non ce l'ha, non se lo può dare, e questo è un Governo che coraggio non ne ha. *(Applausi del senatore Zuffada)*.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, anzitutto mi permetta la libertà di dare il benvenuto al collega Di Biagio, che, pur con le stampelle, è tornato in Aula dopo un incidente. Ci fa piacere che sia nuovamente qui. (*Applausi*).

Signora Presidente, colleghe, colleghi, signor Sottosegretario, il maxiemendamento è un'assunzione di responsabilità dell'Esecutivo che, se da un lato ha il merito di imprimere un'accelerazione a un provvedimento che doveva avere un percorso diverso, dall'altro lascia sul tavolo tutta una serie di questioni che, con un passaggio puntuale, chirurgico - direi - della Commissione, si sarebbero potute sicuramente risolvere.

Come Gruppo per le Autonomie- PSI-MAIE prendiamo atto della decisione del Governo; tuttavia, i punti irrisolti dovranno essere certamente affrontati già nelle prossime settimane con grandissima velocità. È un impegno che richiediamo al Governo, che d'altra parte ha annunciato di voler procedere ad un ulteriore provvedimento.

In discussione generale ho già parlato della necessità di prorogare l'entrata in vigore dell'*unbundling* funzionale per le società energetiche dal 30 giugno, così vicino, al 31 dicembre, ma anche e soprattutto del tema legato al bilinguismo dei notai della Provincia autonoma di Bolzano, rispettando i diritti della minoranza linguistica, nonché dei termini per gli incentivi delle rinnovabili. E qui, signor Sottosegretario, devo ancora annunciare l'attività del Governo. Non è un fatto così accettabile che un Ministro accetti un emendamento e che poi, cambiato il Ministro, il nuovo Ministro lo ritiri; così il testo rimane non quello voluto dalla Commissione. Per questo motivo le chiedo, anche con i termini adesso fissati nel maxiemendamento, che fanno diventare inefficace quell'emendamento presentato in Commissione, che qui ci sia un intervento veloce e rapido, perché c'è un settore che ne ha bisogno.

Vorrei sottolineare anche con grande fermezza un tema sul quale si sono già soffermati un paio di interventi oggi in quest'Aula, sul quale è stato da noi presentato un ordine del giorno in Commissione e c'è stato anche un mio specifico intervento: mi riferisco alla questione delle farmacie rurali. Per le farmacie rurali c'è bisogno di un aggiornamento delle qualifiche, delle classifiche e degli importi della fatturazione, che non sono mai stati adeguati dagli indici ISTAT sin dal 1996. In Commissione il Governo si è preso l'impegno di provvedere nella legge di stabilità, perché stiamo parlando della sopravvivenza di un servizio di periferia che è necessario e assolutamente indispensabile.

La liberalizzazione del mercato lascia purtroppo per le vie della sua attuazione feriti e morti, cioè aziende danneggiate e centinaia di imprese familiari tradizionali che sono state chiuse. Si tratta soprattutto delle zone periferiche. Per questo penso che si debba intervenire, anche tramite un'iniziativa che giace in Commissione da tanto tempo, quella sugli orari di chiusura, perché, se non interveniamo, le zone periferiche perderanno i servizi essenziali e subiranno uno spopolamento continuo. La liberalizzazione ha chi vince, e questi sono i grandi; però le piccole e piccolissime imprese familiari, soprattutto in periferia, sono quelle che vanno a perdere questa battaglia.

Per questo dico che il provvedimento complessivamente può essere giudicato positivo. Come ho già detto stamattina, vedo il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. I suoi frutti li vedremo con il tempo, a condizione che non manchino ulteriori momenti di intervento che mettano al centro il tema della competitività del Paese, una competitività che guardi al mercato globale e che metta al centro le piccole e medie imprese, tutelandole e valorizzandole, soprattutto attraverso meno burocrazia, regole più semplici e un'attualizzazione delle norme per quei settori che in questi anni hanno conosciuto cambiamenti epocali. Sono il presupposto principale per la ripresa e per inaugurare di nuovo una stagione economica e di sviluppo del nostro Paese.

Concludo, signor Presidente, ringraziando ancora il presidente della Commissione, senatore Mucchetti, i relatori, senatori Tomaselli e Marino, e il sottosegretario Antonio Gentile, che in Commissione ci hanno dato la possibilità di svolgere un lavoro flessibile, aperto, di collegialità, dove non c'era differenza tra maggioranza e minoranza nella discussione degli emendamenti e nel loro accoglimento.

Ringrazio, dunque, per il lavoro svolto in Commissione e dichiaro, pertanto, il voto favorevole del Gruppo per le autonomie PSI-MAIE. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

DI BIAGIO (*AP-CpE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Di Biagio, mi unisco al benvenuto. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (*AP-CpE*). Signora Presidente, la ringrazio. Benivisti.

Signora Presidente, gentile Sottosegretario, potremmo dire che arriviamo al voto finale del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, almeno per questa lettura, con ben otto anni di ritardo. Sì, perché tale strumento legislativo - è bene ricordarlo - è stato introdotto dalla legge n. 99 del 2009 che all'articolo 47 disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, e di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

È quindi legittimo interrogarsi e verificare se questi anni di gestazione siano stati utili, al fine di licenziare un testo che rispondesse agli obiettivi e alle finalità indicate al primo articolo della legge medesima; se veramente questa legge sia in grado di offrire quegli strumenti legislativi ed economici, in tema di liberalizzazioni e concorrenza, ritenuti necessari al fine di incrementare e riavviare la crescita economica del nostro Paese.

La risposta a questa domanda deve però essere necessariamente preceduta da una analisi dell'*iter* che il provvedimento ha avuto prima di approdare qui in Aula. Come ha ricordato nella sua pregevole relazione il senatore Luigi Marino, il provvedimento è uscito dal Consiglio dei ministri con 32 articoli; mentre il testo approvato dalla Camera era di 52 articoli e il

testo uscito dalla 10ª Commissione ne conta 75. Questa semplice e schematica indicazione di carattere numerico potrebbe avere una duplice lettura.

Da un lato c'è chi, anche nel dibattito che si è sviluppato in questa Aula, pensa che il provvedimento d'iniziativa del MISE sia stato modificato al punto da svuotarne il testo. Io ritengo che questa sia una lettura non corretta o, comunque, eccessivamente ingenerosa. Anche se qualcosa voglio dire in merito. A mio avviso, invece quei numeri testimoniano come sul testo emanato dal Governo vi sia stato un intenso e sicuramente proficuo lavoro parlamentare, che rappresenta sempre un valore aggiunto. E lo dico in veste di Vice Presidente della Commissione industria, avendo avuto modo di seguire con attenzione l'*iter* del provvedimento, e contribuire insieme ai colleghi di maggioranza ed opposizione a migliorare questo testo. E a tal proposito permettetemi di rivolgere un sentito ringraziamento ed apprezzamento ai due relatori, i senatori Luigi Marino e Tomaselli, che con sensibilità ed equilibrio hanno saputo recepire le diverse indicazioni provenienti da tutti i Gruppi di questo Parlamento. Anche grazie alla loro mediazione con il Governo si è giunti all'approvazione di ben 142 emendamenti.

Ritornando alla lettura critica di cui dicevo prima, bisogna osservare che forse si è preteso troppo da questa legge. Troppe le materie affrontate, troppo delicate alcune questioni per essere oggetto di interventi parziali e non organici. Forse ciò ha ridotto l'efficacia, rispetto alle intenzioni iniziali, e ha penalizzato il raggiungimento dei risultati prefissati. Probabilmente gli stessi tempi parlamentari si sono rivelati incompatibili con un provvedimento a cadenza annuale, che prevedeva scadenze ben precise e che è stato necessario aggiornare in sede di redazione del maxiemendamento.

Sul punto permettetemi di osservare come sarebbe stato forse più opportuno un breve ritorno in Commissione, al fine di revisionare in quella sede il testo: un passaggio che non avrebbe comportato alcun ritardo, ma che avrebbe consentito un aggiornamento del testo più in linea con quanto approvato dalla Commissione.

Faccio l'esempio dell'articolo 39 del testo originario del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza che aveva recepito l'emendamento dei relatori approvato in Commissione in materia spalma incentivi. Nella fase di redazione del maxiemendamento, su cui verrà posta la fiducia, e più precisamente al comma 91, la data di partenza è stata modificata in modo tale da far cadere la *ratio* sottesa all'emendamento, rendendolo inefficace, in quanto a quel punto molte centrali avranno già prodotto molti degli incentivi da restituire. È un peccato, un'occasione persa e creerà molti problemi al settore delle rinnovabili.

Torniamo ai tempi parlamentari di cui dicevamo: l'*iter* è infatti iniziato il 28 aprile 2015 alla Camera dei deputati, dove è stato approvato in prima lettura, così come in Senato è approdato in Aula ben nove mesi dopo l'approvazione in Commissione. Certamente anche eventi non previsti ne hanno condizionato l'*iter*, come l'avvicendamento al vertice del Ministero dello sviluppo economico, ma arrivare a sostenere che questo disegno di legge - così come mi auguro verrà approvato - abbia totalmente deluso le aspettative e gli obiettivi mi sembra senz'altro fuori d'opera. Forse a rimanere delusi sono rimasti i sostenitori di un liberismo estremo e direi quasi



dogmatico, coloro che avrebbero auspicato privatizzazioni e liberalizzazioni a prescindere, senza poi andare a valutare le effettive conseguenze sui settori di intervento.

Questo credo sia l'equivoco di fondo: concorrenza non è sinonimo di liberalizzazione del mercato *tout court*. Concorrenza, nel senso di questo provvedimento, vuol dire regolamentare il mercato in maniera tale da garantire la tutela e l'interesse dei consumatori: questo è il nostro principale obiettivo. Al centro non vi deve essere il mercato ma il consumatore. Vuol dire dare al mercato regole più snelle in linea con la legislazione europea, ma sempre avendo ben presente l'interesse del consumatore a poter scegliere, in un mercato più aperto, ma tra prodotti che aumentino di qualità.

Se leggiamo quindi il provvedimento che oggi ci accingiamo ad approvare secondo quest'ottica, allora non potremo che averne un giudizio positivo. Basti pensare alle novità introdotte in tema di assicurazioni, che porteranno da un lato ad una diminuzione delle tariffe e, dall'altro, alla riduzione fino all'eliminazione dell'annoso problema delle truffe sui sinistri stradali.

O ancora, basti pensare al complesso sistema del mercato dell'energia, che da dieci anni era regolamentato da una normativa di carattere transitorio, e che ora si apre ad una vera e propria liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio: un passaggio al libero mercato dell'energia che al contempo garantisce maggiori informazioni sull'offerta e la garanzia per le fasce deboli e per l'utente finale.

Voglio anche aggiungere che il dibattito in Commissione è stato utile anche per il confronto con il Governo su tematiche sentite dal tessuto imprenditoriale del nostro Paese. Come nel caso dell'ordine del giorno da me condiviso con i colleghi della maggioranza ed accolto dal Governo, in tema di definizione delle procedure volte ad anticipare gli importi dovuti alle aziende di produzione energetica da fonte rinnovabile nel caso di procedure concorsuali. Sono misure che avranno effetti positivi sulle attività connesse alla produzione energetica da fonte rinnovabile e in generale sull'economia, in una situazione in cui gli imprenditori hanno gravissime difficoltà di accesso al credito.

Senza dubbio questa prima legge sulla concorrenza, come tutte le prime volte, ha portato con sé delle imperfezioni di cui fare tesoro, ma il giudizio non può che essere positivo.

Queste sono le motivazioni che mi spingono ad affermare che questa sia una legge importante e fondamentale, la cui approvazione porterà inequivocabili benefici ai consumatori e alle imprese. Ribadisco che si tratta di un primo passo in una direzione giusta, che è stato finalmente fatto dopo otto anni dall'istituzione di questo strumento e anche questo è un dato che deve essere ascritto come merito di questo Governo. Per queste ragioni dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo Alternativa popolare - Centristi per l'Europa. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE e dei senatori Susta e Zanda).*

GIROTTO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO (M5S). Signora Presidente, cittadini, colleghi, quello al nostro esame è un provvedimento estremamente importante. Non abbiamo però assolutamente avuto tempo, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, per affrontarlo in Commissione. Qui in Aula avremmo potuto avere la possibilità di migliorarlo, per affrontare e risolvere alcuni aspetti, che avrebbero potuto far crescere il Paese. Eravamo pronti da agosto dello scorso anno, ma problemi interni alla maggioranza, lavori in corso al suo interno, legati prima al *referendum* costituzionale e poi alla nota separazione alle primarie, evidentemente non l'hanno permesso. Ancora una volta abbiamo a che fare con un Governo che chiude la possibilità di un dialogo per migliorare il provvedimento e di questo se ne assume la responsabilità.

I colleghi hanno già parlato di molti aspetti in vari settori, dalle assicurazioni, ai beni culturali, ai farmaci. Nei pochi minuti che ho a disposizione mi soffermerò dunque sulla materia sulla quale ho concentrato maggiormente la mia attenzione, quella dell'energia. Abbiamo fatto delle proposte costruttive, che però il Governo ha fatto cadere nel vuoto, perché avrebbero realmente aperto il mercato dell'energia ad una vera liberalizzazione e scardinato un sistema che è ancora troppo centralizzato e oligopolistico, per quanto riguarda la vendita e la distribuzione, con una produzione ancora troppo basata sulle fonti fossili. Eppure abbiamo chiesto cose molto semplici, ovvero di dare a tutti, semplicemente, la possibilità di autoprodurre, autoconsumare e vendere energia da fonte rinnovabile. Si tratta di una cosa che, detta così, sembra scontata e infatti le direttive comunitarie non solo la permettono, ma addirittura la auspicano. Invece noi disappliciamo le normative comunitarie e vietiamo questo basilare principio di democrazia energetica. Ciò comporta il fatto che stiamo ostacolando il modello energetico del futuro, che è decentrato, rinnovabile ed efficiente e peggioriamo la situazione per ciò che riguarda la salute, l'ambiente e l'economia del Paese. Ricordiamo infatti che questo nuovo modello energetico porterebbe alla creazione di decine e decine di migliaia di posti di lavoro, che invece abbiamo perso a causa di questo Governo "fossile", che ci ha fatto andare in retromarcia sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza energetica.

Stiamo dunque buttando il bambino con l'acqua sporca, perché avevamo raggiunto una posizione di *leadership* tecnologica, che con le unghie e con i denti siamo ancora cercando di mantenere. Voi state facendo di tutto, però, per far sì che l'Italia perda questa *leadership* tecnologica e in questo mondo fare ciò significa perdere tutto e diventare schiavi e andare al traino delle altre economie.

Questa mattina il collega Tomaselli si è mostrato aperto rispetto a questi temi, ovvero sui sistemi di distribuzione chiusa, ma queste sue aperture non sono credibili, perché sono le giustificazioni che ascoltiamo dal luglio dell'anno scorso. È passato quasi un anno e non potete continuare a dirmi che ho ragione, senza però votare ciò che propongo, perché volete fare qualcosa di meglio. Se mia figlia mi dà un suggerimento buono, non le rispondo che ha ragione, ma siccome il papà sono io, si fa come dico io, anche se è sbagliato. Voi dite forse questo ai vostri figli, ovvero che si fa come dite voi, anche se sbagliate? Questo mi state dicendo da luglio. Se volevate veramente darmi ragione, dovevate votare il mio emendamento e poi, es-

sendo la maggioranza, avreste avuto tutto il tempo e la facoltà di fare il vostro auspicato nuovo decreto-legge sull'energia. Invece avete ostacolato questa liberalizzazione e procederete con l'abrogazione del mercato tutelato (24 milioni di utenti e il 20 per cento dei consumi) con la giustificazione che dovete rendere libero un mercato, che è già tale perché tutti possono scegliersi un nuovo fornitore da dieci anni a questa parte. Voglio spiegare ai cittadini che in questo momento il mercato tutelato è gestito da un acquirente unico, che è un grande gruppo di acquisto pubblico senza scopo di lucro che riunisce 24 milioni di utenti, compra all'ingrosso e fa risparmiare. Che sia così non lo diciamo noi del Movimento 5 Stelle, ma l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che ha fatto un monitoraggio e ha dichiarato che negli ultimi quindici anni - guarda un po' - questo mercato ha fatto risparmiare agli italiani circa il 20 per cento del costo dell'energia. Abrogando questo mercato costringete gli italiani a scegliersi un nuovo fornitore sul mercato libero, che costerà di più, oppure, se non scelgono, finiranno nel mercato di salvaguardia, che costerà di più. Sarà proprio una bella scelta tra pagare di più consapevolmente o pagare di più inconsapevolmente. Bellissima scelta. La maggioranza dei consumatori probabilmente non sceglierà perché inconsapevole e su questo mi ricollego a quanto auspicava il collega Tomaselli questa mattina, che si augurava una crescita delle competenze. Certamente ciò è auspicabile e tutti vorremmo che i cittadini diventassero esperti di energia, fisco, sanità e di tutto, ma i cittadini non hanno il tempo e le competenze. Non possono diventare esperti di tutto. C'è poi una fascia debole di popolazione che è ineliminabile. Penso ai pensionati, ai malati e persone con varie difficoltà che non ce la faranno e non riusciranno ad avere queste competenze. Noi che siamo i legislatori dovremmo semplificare la vita alla gente e non peggiorarla. Dovremmo avere coscienza che negli altri Paesi, che hanno attuato un processo analogo, è successo questo: la maggior parte degli utenti non ha avuto la competenza di scegliere ed è finita nel servizio peggiorativo, che abbiamo chiamato di salvaguardia. Avete demandato a un decreto del Ministero dello sviluppo economico la definizione del passaggio della fine del mercato tutelato e questo comporta due conseguenze: un aumento del costo della fornitura e una diminuzione dei diritti sanciti dall'Unione europea, perché il mercato elettrico non sarà più considerato come servizio universale. Quindi, ci sarà un aumento dei costi e una diminuzione dei diritti, un fantastico abbonamento.

Ho già detto prima che il cliente che sceglierà consapevolmente molto probabilmente pagherà circa il 20 per cento in più; il cliente che non sceglierà pagherà ancora di più perché il servizio di salvaguardia, al contrario del nome, poiché ha per finalità l'incentivazione del passaggio al mercato libero, costerà ancora di più. La scelta è, quindi, tra pagare circa un 15-20 per cento in più consapevolmente o pagare ancora di più inconsapevolmente. Molto bene: è come se a una persona deste l'opzione di saltare nella padella o nella brace.

Facciamo sparire un punto di riferimento virtuoso perché il mercato tutelato era un punto di riferimento virtuoso verso il basso. Facendolo sparire - attenzione - creiamo il serio pericolo di innescare un circolo vizioso: sparendo un punto di riferimento verso il basso, i fornitori saranno liberi di

alzare perché non ci sarà più quel punto di riferimento e avranno la scusa di dire che costano sempre un po' meno del servizio di salvaguardia e che conviene stare con loro, anche se fanno pagare caro.

Ribadisco che nel Regno Unito, dove hanno fatto questo tipo di operazione, hanno dovuto mettere un tetto per evitare che questo circolo vizioso andasse avanti all'infinito.

Ora, ricordiamoci che con il testo che approviamo, noi daremo la possibilità a molte persone di entrare in questo mercato di salvaguardia più caro anche di 100 euro a megawattora (perché in questo momento il mercato di salvaguardia costa 100 euro al megawattora in più rispetto al mercato libero) e questa è una responsabilità che voi vi assumete nei confronti soprattutto delle PMI che naturalmente consumano una buona quantità di energia. Chi ne beneficerà? Naturalmente i grandi operatori. Questa mattina il collega presidente di Commissione Mucchetti aveva citato l'Enel, ovviamente, ma c'è anche Sorgenia e qui abbiamo il collegamento con le banche perché Sorgenia è di proprietà delle banche, che naturalmente hanno voluto la restituzione del favore fatto con il prestito di 20 miliardi di euro e quindi sono evidentemente venute a battere cassa (tra l'altro, consentitemi la parentesi, vedremo se questi 20 miliardi di euro saranno sufficienti per salvare le banche).

Tutto questo accade perché non avete voluto votare la nostra proposta. Sì, c'era un'alternativa molto semplice: lasciare le cose così com'erano e informare i cittadini che il mercato è già libero, farli crescere culturalmente come auspicava il relatore, spiegando loro che ci sono offerte più convenienti, perché effettivamente, ad oggi, ci sono offerte più convenienti del mercato tutelato ma ci vuole un cliente informato, attento e di livello culturale elevato per poterne approfittare. Ma questa, evidentemente, era una soluzione troppo facile e troppo impegnativa perché avrebbe voluto dire salvaguardare effettivamente i diritti dei consumatori, farli crescere e sperare in un mercato virtuoso che continuasse con un circolo virtuoso.

Bene: ribadisco l'esempio relativo a mia figlia alla quale ho tolto il salvagente quando ha imparato a nuotare, non prima. Voi qui state togliendo il salvagente a 24 milioni di persone che non sanno nuotare. Molte di queste persone non impareranno a farlo e voi gli state togliendo il salvagente. Vi prendete voi questa responsabilità. Avete ostacolato le nostre proposte, avete fatto un favore alle grandi *lobby*, avete dato uno schiaffo ai cittadini che vogliono partecipare a migliorare questo Paese, partecipare al cambiamento di un mondo che non dovrebbe più fare guerre per chi inquina e per chi estrae petrolio e carbone ma vorrebbe lavorare per una pace perpetua e strutturale.

Per queste ragioni dichiaro il voto contrario del Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, qualcuno mi aiuti perché ho perso il conto delle questioni di fiducia poste dal Governo. Ancora una volta si tratta di un provvedimento che arriva in Aula e ci rimane soltanto la possibilità di una discussione generale per poi passare al voto di fiducia.

Devo dire che questo disegno di legge concorrenza in particolare, che in realtà era pronto da molto tempo ad arrivare in Aula, costituisce effettivamente un problema in più. Infatti, lo dico con molta chiarezza al Governo, è ovvio che è stato fatto un lavoro complicato e difficile: in alcune parti si sono fatti oggettivamente dei passi in avanti ma in altre assolutamente no e io credo che il lavoro d'Aula e il lavoro sugli emendamenti avrebbe permesso almeno di limare, o comunque di discutere pubblicamente di alcune questioni che, tra l'altro, sono particolarmente importanti per gli interessi dei cittadini. Questo significa che, alla fine, gli obiettivi dichiarati, cioè fare di questo disegno di legge uno strumento positivo per milioni di cittadini, che ogni giorno hanno a che fare con i servizi e con l'acquisto di prodotti, e creare un'apertura vera in un mercato troppo spesso in mano ad un ristretto gruppo di oligopoli, non si sono a nostro avviso realizzati. Lo dico con estrema tranquillità e franchezza perché in alcuni settori indubbiamente qualche passo è in avanti, anche con il lavoro al Senato, è stato fatto, mentre in altri settori questo non si è assolutamente verificato.

Per motivi di tempo, cercherò di affrontare alcune questioni che, come Sinistra Italiana ci stanno particolarmente a cuore e sulle quali, tra l'altro, avevamo presentato emendamenti.

In merito alla questione delle farmacie, riteniamo assolutamente sbagliata la scelta che è stata fatta di non arrivare alla liberalizzazione dei farmaci di fascia C. Ciò non solo perché ci troviamo appesa la questione delle varie farmacie, rispetto alla quale il relatore ha detto che poi si vedrà cosa accadrà (la questione non è stata certo inventata, visto che è nata sulla spinta di un provvedimento legislativo e di un Ministro), ma anche perché reputiamo che tale liberalizzazione avrebbe costituito un doppio vantaggio per i cittadini. Infatti, da un lato, avrebbe permesso - e di questo siamo assolutamente certi, perché abbiamo moltissimi dati e molti osservatori hanno lavorato sul tema - un contenimento del prezzo; dall'altro, vi sarebbe stato l'allargamento della struttura distributiva di vari farmaci.

Ho sentito dire in questa sede che la liberalizzazione dei farmaci di fascia C avrebbe prodotto l'uso e l'abuso di questo tipo di farmaci.

MARINO Luigi, *relatore*. Questo non l'ho detto io.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Non l'ha detto il relatore, ma lo hanno dichiarato altri colleghi.

Mi permetto di osservare che, a nostro avviso, questo non corrisponde assolutamente a verità. Ho sentito parlare di supermercati; ma purtroppo le farmacie - ahimè - in questo momento già lo sono. Frequentiamo tutti le farmacie e siamo circondati da "visite guidate" attraverso le farmacie in cui ci sono varie offerte di vari prodotti (non ancora di farmaci, ma in realtà anche di quelli per certi versi).

Il problema vero che abbiamo di fronte è il costo dei farmaci. Vorrei ricordare che ci sono ormai centinaia di migliaia di persone che non riescono più ad accedere alle cure e che non riescono più ad avere la possibilità di acquistare i farmaci, quindi strumenti come la liberalizzazione avrebbero offerto - secondo alcuni calcoli che mi permetto di riportare - la possibilità di risparmiare 42 euro annui a famiglia e quindi sarebbero stati assolutamente di aiuto. Ad ogni modo, la vicenda del costo dei farmaci merita una discussione a parte.

Questa è la grande questione che noi abbiamo di fronte. Secondo il nostro parere, tale liberalizzazione, su cui eravamo d'accordo, avrebbe dato la possibilità di una diminuzione del costo di alcuni farmaci. Ma il vero punto, signora Presidente, è il rispetto del dettato costituzionale: mi riferisco al diritto alla salute e alla possibilità di potersi curare, che nel nostro Paese - ahimè - non è più garantita a tutti. Di questo ci saremmo dovuti occupare e preoccuparci, invece di proteggere soltanto le *lobby*.

Inoltre, si fa un'operazione che permette alle società di capitali di entrare nelle farmacie. Grazie alla rimozione del limite delle quattro farmacie, si apre uno scenario che rischierà di rendere anche i cosiddetti farmacisti proprietari schiavi di una serie di catene di società multinazionali. Nella mia città questo fenomeno si sta già verificando da qualche anno: vi sono strani fenomeni di fallimenti di farmacie che poi vengono acquistate, con strane operazioni, anche fuori dalla legge (ma che adesso saranno permesse), di concentrazione di un numero elevato di farmacie in capo a poche persone. A nostro avviso, questi sono fenomeni veramente molto pericolosi.

Un altro punto su cui noi vogliamo far sentire la nostra voce e che non ci ha trovato assolutamente d'accordo è la questione dell'energia e del mercato elettrico. Riprendo tra l'altro ragionamenti fatti anche dal senatore Giroto poco fa. Siamo molto preoccupati che 24 milioni di utenti saranno, di fatto, messi in balia dei venditori di energia perché fuori dal mercato tutelato. Se non rientreranno nella cosiddetta fascia di salvaguardia, che è peggio del mercato libero, tutto questo produrrà un danno per i cittadini e per i consumatori. Su questo versante per fortuna sono stati fatti degli interventi, ma vorrei ricordare quello che è accaduto a centinaia di migliaia di anziani attraverso la truffa del passaggio, già adesso, al mercato libero. Voi mi direte che non sarà così, ma faccio questo esempio per dire che si tratta del problema della consapevolezza di queste scelte che, comunque le si giri, non saranno orientate alla salvaguardia, né alla tutela delle fasce più deboli.

C'è poi la grande questione. Moltissimi colleghi hanno firmato il mio emendamento e quello del senatore Giroto, in tema di sistemi distributivi chiusi. Avevamo presentato questi emendamenti in modo trasversale per dare finalmente la libera possibilità a tutti di produrre energia da fonti rinnovabili e poterla vendere ai vicini di casa, nelle comunità energetiche (che sono molto diffuse nel Nord Europa) e alle imprese vicine. Possiamo ritardare quanto vogliamo, ma alla fine l'Italia dovrà per forza accedere anche a questa possibilità. Arriveremo però tardi e ci priviamo così della possibilità di passare alla generazione distribuita, con un salto di qualità per il nostro Paese nel campo energetico. Ricordo che questo sistema è permesso in tutta Europa, ad eccezione della Spagna. Per tutto questo dobbiamo ringraziare,

ancora una volta, le forti resistenze all'innovazione dei grandi monopolisti energetici, nonostante - lo vorrei ricordare in questa sede - l'Autorità garante della concorrenza e del mercato avesse chiesto espressamente al legislatore di intervenire e introdurre una modifica normativa che permettesse di recepire pienamente le indicazioni e le direttive europee.

Da ultimo, signora Presidente, le chiedo pochi minuti per affrontare la questione dell'articolo 68, che tra l'altro la coinvolge direttamente come membro della Commissione istruzione pubblica, beni culturali. Ho sentito qui, anche poco fa, addurre molte motivazioni a giustificazione di queste modifiche normative. Noi riteniamo assolutamente sbagliato tutto ciò che, con la scusa della concorrenza, finisce per allentare il sistema di tutela del nostro patrimonio culturale. Anche quello privato? Sì, anche quello privato in questo caso. Ricordo, tra l'altro, che siamo uno di quei Paesi che più ha sofferto per l'essere stato privato di moltissime opere d'arte. L'Italia è uno dei Paesi che più ha sofferto il problema dei furti e dei trafugamenti. La norma che, per le opere di valore inferiore a 13.500 euro, consente di ottenere in automatico la licenza di esportazione ricorrendo all'autodichiarazione introduce un meccanismo di allentamento della tutela.

L'altro elemento che ci preoccupa molto attiene a una questione che non è piccola, né peregrina. Mi riferisco alla possibilità di vincolare le opere private e all'innalzamento temporale da cinquanta a settant'anni. Questa misura si affianca ad altri provvedimenti non positivi che - ahimè - sono stati assunti anche dal Ministero e che vanno a incidere sul sistema di tutela del nostro patrimonio, che è nazionale e che, composto da una componente pubblica e da una privata (in questo caso privata), fa grande il nostro Paese nel campo dei beni culturali.

Per tutti questi motivi, la componente Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà del Gruppo Misto voterà no alla fiducia e anche al merito del provvedimento, come motivato con precisione almeno su alcune questioni. Riteniamo infatti che il provvedimento sia assolutamente inefficace, in alcune sue parti, a garantire davvero non solo l'apertura del mercato, ma anche la tutela degli interessi dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).*

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, Governo, onorevoli colleghi, il voto di Forza Italia sarà un voto contrario, innanzitutto perché sul provvedimento è stata posta la questione di fiducia e questo - diciamolo con onestà - ci ha tolto le castagne dal fuoco. Infatti, anche nel merito, i dubbi di un partito di larga ispirazione liberale come Forza Italia erano molti fin dall'avvio dell'*iter* del provvedimento. Dubbi che dopo un anno e mezzo di *stop and go* in Commissione industria in Senato rimangono ancora, perché nel merito non si è voluto fare quei passi avanti verso un regime di concorrenza necessaria a liberare quelle energie di cui il Paese ha bisogno per crescere.

L'Italia è ancora un Paese immobile; quel poco che si muove si sposta in settori in cui, per fortuna, la regolazione è ancora scarsa e si riescono a creare occasioni di *business* e di lavoro. Spesso si tratta di imprese legate alla ricerca e all'innovazione, perché a questo dovrebbe portare la concorrenza: alla creazione di nuove intraprese economiche e alla nascita di nuovi posti di lavoro.

Una seria legge sulla concorrenza dovrebbe essere un insieme di norme che dettano disposizioni stabili e durature per regolare il mercato. Al contrario, la legge annuale sulla concorrenza non può che rincorrere i processi di liberalizzazione, spesso dettati dalla globalizzazione e dalle nuove tecnologie, rischiando di arrivare sempre un attimo dopo. E arrivando in ritardo, purtroppo, si riduce la possibilità per l'economia di liberarsi e di crescere, di coniugare il nuovo con il vecchio; si rallenta l'attività economica, senza riuscire a fermarla, spinta ormai soprattutto da fattori esterni piuttosto che da una preventiva regolazione dei mercati.

Lo strumento annuale della legge sulla concorrenza è, quindi, ormai inadeguato e andrà certamente rivisto prima ancora di passare all'esame della prossima legge annuale sulla concorrenza. Lo ha detto bene il presidente della Commissione industria, Massimo Mucchetti, e l'ha rimarcato con chiarezza uno dei relatori del provvedimento in esame in Commissione, il senatore Luigi Marino. Del resto, è lo stesso Governo a valutare un impatto piuttosto limitato - qualcuno ha anche detto sopravvalutato - degli effetti macroeconomici delle riforme della concorrenza inserite nel disegno di legge in esame. Infatti, nel Programma nazionale di riforma legato al Documento di economia e finanza per il 2017, l'impatto della crescita del prodotto interno lordo a cinque anni è dello 0,2 per cento, dello 0,5 per cento a dieci anni e dell'1 per cento a regime, cioè nel lungo periodo. Un impatto piuttosto circoscritto, considerati i 74 articoli del provvedimento, che è quindi una sorta di provvedimento *omnibus* sulla concorrenza.

Deve essere anche sottolineato come l'impatto finanziario delle misure contenute nelle griglie del Piano nazionale di riforma, che riguardano il mercato dei prodotti e della concorrenza, sia per questo che per il prossimo anno, registra soprattutto maggiori spese, che dovranno rientrare negli anni successivi.

Sulle singole misure si sono già ben espressi i colleghi Mandelli, Galimberti e Gasparri, affrontando nel dettaglio alcuni dei temi contrastati (tornerò dopo sulla questione dei taxi). Servono soprattutto nuovi interventi - e qui vengono solo accennati i contenuti di una delega - come quelli che si sono attuati diversi anni orsono nei mercati della telefonia e dell'energia; così come alcuni passi avanti sono già stati fatti sui vincoli agli intrecci proprietari e un buon impulso alle regole di mercato è stato dato dalle disposizioni adottate e dal controllo attuato dalle Autorità indipendenti.

Bisognerà intervenire sulle norme delegate, perché ora serve un'azione concreta sulla messa a gara dei servizi pubblici locali, che costituiscono il grosso dell'economia locale e delle tariffe con cui si confrontano ogni giorno i cittadini; ci riferiamo, in particolare, ai servizi di raccolta dei rifiuti e ai trasporti pubblici locali. Il problema non è tanto il numero delle società partecipate, ma il livello di produttività e quindi di efficienza delle stesse,



che deve essere tale da giustificare la presenza sul mercato. Ormai ci sono tanti esempi di servizi pubblici locali affidati a società interamente private, ad esempio nel trasporto pubblico locale in diverse città del Nord Italia, gestite con criteri di efficienza e di economicità, che registrano un livello di affidabilità maggiore di quelle pubbliche o di quelle partecipate, riportando un livello di soddisfazione degli utenti di gran lunga maggiore. Sono casi concreti che ormai si ripetono in diverse realtà locali, partendo dai quali bisogna tentare di replicare quei modelli a livello nazionale. È inutile continuare a proteggere autentici carrozzoni, campioni dello spreco, delle clientele e dell'inefficienza, come i servizi pubblici locali di alcune città, che tutti abbiamo presenti grazie alla cronaca quotidiana che non serve nemmeno citare.

Ci sono quindi dei modelli positivi da adottare che vanno riproposti nell'interesse della gente comune, degli utenti che sono i primi ad aspettarsi che il Parlamento valuti misure per semplificare la loro vita e rendere meno cari i servizi che ogni giorno acquistano. Purtroppo, dobbiamo rilevare che l'evoluzione tecnologica e buoni modelli di organizzazione aziendale talvolta valgono più di qualsiasi legge sulla concorrenza. Essi costringono i vecchi modelli di *business* a rincorrere i nuovi e le logiche pubbliche a stare al passo con i tempi. La vera concorrenza è ormai globale, la vera concorrenza è però anche sulle tasse. È assurdo - e ha vanificato i provvedimenti per liberalizzare il mercato dell'energia - il livello delle tasse e delle imposte sulla bolletta elettrica. La vera concorrenza si fa sulle agevolazioni che le economie crescenti del mondo sbattono in faccia alla nostra economia, ancora troppo imbrigliata nella propria eccessiva burocrazia.

Mi avvio a concludere, rilevando che il provvedimento non è tutto da buttare, in quanto contiene certamente anche delle misure condivisibili e su cui Forza Italia è stata determinante per arrivare ad una normativa più coerente, ma bisognava portare avanti un ulteriore lavoro di cesello e di messa a punto. Ancora oggi sia i relatori che il Presidente, che le opposizioni - *in primis* Forza Italia - hanno chiesto al Governo di riportare il provvedimento in Commissione per rivedere alcuni punti essenziali in tempi brevissimi. Purtroppo il Governo, sordo a queste richieste, ha posto l'ennesima questione di fiducia per mortificare ancora una volta il lavoro del Parlamento. Concorrenza, come detto, vuol dire anche meno tasse e meno burocrazia, ma non vuol dire calpestare i diritti acquisiti dei lavoratori, di coloro che ogni giorno si battono sulla strada per garantire un salario per sé e per la propria famiglia.

In proposito, va detto che il Governo mette la fiducia Senato su un testo che contiene, al comma 180, dell'articolo 1, una norma assolutamente penalizzante per i tassisti: la categoria è stata di fatto ingannata dal Governo Gentiloni Silveri. Forza Italia - lo ha detto bene il collega Gasparri - chiese ed ottenne un negoziato con il Governo affinché si trovasse una giusta intesa. Le trattative sono state aperte, ma Delrio ha di fatto ingannato i lavoratori. Il provvedimento ministeriale non ha ancora visto la luce, mentre su spinta della *lobby* di Uber, è stato inserito un comma che favorisce coloro che operano senza alcuna garanzia occupazionale e di qualità per i consumatori.

Si è compiuto così l'ennesimo tradimento del PD. Noi abbiamo sempre difeso le ragioni dei lavoratori della strada, che non devono essere cancellati da una concorrenza sleale. Il Partito Democratico ha mortificato i tassisti. Che si ponga la fiducia su un testo che contiene una norma come quella del comma 180 è un fatto gravissimo, quindi votiamo contro la fiducia a questo Governo ed auspichiamo che la politica possa stare al passo con il progresso e l'innovazione, che certamente fanno fare passi avanti al Paese verso un mercato più libero, coniugandoli però sempre e prima di tutto con i sacrosanti diritti dei lavoratori e degli utenti. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

ZANDA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signora Presidente, io approvo la decisione del Governo di porre la questione di fiducia su un primo, consistente pacchetto di norme sulla libertà di concorrenza. Bene per il rilievo del provvedimento. Bene, perché così si chiude un lungo dibattito che in Senato ha impegnato per quasi due anni la maggioranza e le opposizioni e bene, perché rende possibile che il disegno di legge sulla concorrenza diventi legge in questa legislatura. Negli ultimi decenni il tema della concorrenza si è affacciato ogni volta che abbiamo avuto a che fare con privilegi, corporazioni e interessi di gruppi di pressione organizzati, ma anche quando abbiamo parlato di crescita e di sviluppo, di liberalizzazioni, di mercati aperti, di libertà di intrapresa.

Alcuni senatori, da ultimo le senatrici Pelino e De Petris, hanno preferito legittimamente sottolineare quel che il disegno di legge non contiene, quel che loro avrebbero preferito venisse scritto diversamente, quel che politicamente non condividono. Altri - a me sembra con migliori argomenti - hanno messo in evidenza le tantissime nuove regole, le aperture al mercato, le occasioni che la nuova normativa offrirà agli operatori, e anche, non ultimo, lo straordinario passo avanti che l'Italia si appresta a fare verso una sempre maggiore integrazione con le economie dei nostri *partner* europei.

Tutti sappiamo che l'opera del Governo e del Parlamento in materia di concorrenza è lontana dall'essere terminata; magari rivedendo lo strumento della legge annuale, come hanno osservato i relatori Marino e Tomaselli, i senatori Lanzillotta e Mucchetti e poco fa la senatrice Pelino. Ma, pur rispettando tutte le opinioni, a me sembra che sul contenuto delle nuove norme e sullo spirito che le anima la bilancia penda decisamente dalla parte di un giudizio largamente positivo. Questo buon risultato lo dobbiamo al lungo e serio dibattito in Commissione e in Assemblea, oltre che al faticoso e utilissimo lavoro dei due relatori.

Dai relatori, dagli interventi in discussione generale e dalle dichiarazioni di voto, l'Assemblea è stata informata, con dettaglio e chiarezza, del contenuto del provvedimento che ora non illustro nuovamente. Dico solo che vengono ridefinite le discipline di settori che hanno una parte molto rilevante nella vita economica del nostro Paese: dall'energia alla telefonia,

dalle assicurazioni ai servizi bancari, dai fondi pensione alle comunicazioni elettroniche, alle professioni, ai trasporti.

La vastità delle normative che andiamo ad approvare, la molteplicità dei settori interessati, l'incisività delle misure stanno lì a dimostrare la dimensione e la pervasività degli ostacoli alla libera concorrenza che siamo andati accumulando nel tempo, frenando la nostra crescita. Resistenze che hanno limitato lo sviluppo di un'economia caratterizzata in molti ambiti da un aggravio di costi del tutto ingiustificato, frutto di un contesto regolatorio insieme troppo rigido e troppo lasco, che ha reso l'Italia un ambiente in molti casi non accogliente per gli investimenti internazionali. Il tutto senza neanche offrire al tessuto produttivo nazionale le armi necessarie per tener testa alle richieste di un mercato globale sempre più esigente e sempre più interconnesso.

Le misure che andremo a introdurre incideranno non soltanto sulle imprese ma anche sugli stessi cittadini consumatori, cambiandone le abitudini e i comportamenti, spingendoli a cercare contratti più adeguati alle loro esigenze in mercati nei quali opereranno fornitori sempre più numerosi, in concorrenza tra loro.

### **Presidenza del presidente GRASSO (ore 16,38)**

(*Segue ZANDA*). Questo è, dunque, l'obiettivo di fondo della legge sulla concorrenza: rinnovare e rafforzare l'economia italiana e impedirle di rimanere drammaticamente indietro rispetto ad altri Paesi.

Arriviamo all'approvazione in Senato di questo provvedimento con molto ritardo rispetto alle nostre necessità, alle aspettative dei mercati, alle richieste dei nostri *partner* dell'Unione europea. Riconoscere il ritardo è pura verità; ma il ritardo più consistente non sono i due anni del Senato, in parte determinati da eventi politici non parlamentari e dalla precedenza che abbiamo attribuito ad altri provvedimenti. Hanno pesato molto di più i decenni precedenti, quando l'Italia si crogiolava nell'illusione di poter conservare troppe posizioni privilegiate, corporative e discriminatorie, sempre evitando, ora per ragioni politiche, ora per l'interesse di alcuni, di affrontare con limpidezza e lungimiranza il nodo della piena libertà di concorrenza.

Nella vita delle Nazioni, così come in quella delle persone, il tempo non è una variabile indipendente. Dissiparlo può avere costi molto pesanti. Un conto è il tempo necessario per il naturale maturare dei processi politici e sociali; altro conto è il tempo che abbiamo buttato via per la cedevolezza della politica di fronte alla pressione degli interessi. Lo dico anche pensando ai tre anni di intenso riformismo che abbiamo alle spalle. Oggi sembriamo non accorgerci di quanto il Parlamento e il Governo hanno prodotto nell'ultimo triennio. Ma, quando saremo in grado di esaminarlo con obiettività, ne apprezzeremo appieno il valore. A quest'opera dobbiamo dare continuità. Siamo nell'ultimo anno della legislatura e, come dimostra il voto che tra poco esprimeremo sul delicatissimo tema della concorrenza, possiamo ancora conseguire risultati significativi.

Le senatrici e i senatori del Partito Democratico voteranno tra poco la fiducia al Governo e lo faranno per più ragioni: non solo perché condivi-

dono il contenuto delle nuove regole, ma anche per alcuni rilevanti elementi di contesto che danno a questo voto un valore più ampio, un valore strategico. L'Europa e l'Italia stanno attraversando una fase difficile, ma anche molto interessante. Sappiamo che le forze antisistema hanno ancora, in tutto l'Occidente, un peso consistente. Eppure ci sono segnali nuovi, qualcosa si muove nella politica europea. Mi posso sbagliare, ma la rischiosa inadeguatezza delle forze antisistema è sempre più avvertita da molti cittadini europei.

Dopo il *referendum* sull'uscita del Regno Unito dall'Unione, i segnali di maturità politica e di risveglio economico che ci vengono dalle nazioni che costituiscono il nucleo fondante dell'Europa sono univoci, espliciti e positivi.

Le formazioni estremiste sono state sconfitte in Austria e in Olanda. La Spagna si è stabilizzata al termine di un lungo percorso democratico. In Francia, il vistoso successo di Macron al primo turno fa ben sperare per domenica prossima. In Germania, Schulz e la Merkel sono due *leader* il cui europeismo è noto e collaudato. In questa Europa, politicamente ancora in bilico, ma che si sta evolvendo in una direzione positiva, da più di un anno anche la ripresa economica va consolidandosi e progressivamente rafforzandosi.

Tra le Nazioni che hanno fatto l'Europa e che vogliono essere determinanti per il suo futuro, c'è in primo piano l'Italia. Da noi, se consideriamo da dove siamo partiti, se ricordiamo quali erano i valori quattro o cinque anni fa e valutiamo quanto pesa il carico del nostro debito pubblico, i segnali della nostra ripresa economica sono altrettanto concreti e visibili. Ha ragione il ministro Padoan, quando osserva che le riserve che nelle scorse settimane Fitch ha espresso sull'Italia sono legate non tanto all'andamento della nostra economia, quanto all'incertezza delle prospettive politiche.

È in questo quadro che il voto del Senato sulla libertà di concorrenza acquista anche un valore fortemente politico. È il segno che, anche in questa fase, il Parlamento continua ad essere fortemente impegnato su una linea concretamente riformista. L'Italia deve saper essere all'altezza delle sfide di questo tempo, tenendo il passo dei molti nostri *partner* europei, dai quali vengono inequivoci segnali di voler dare maggiore robustezza politica ed economica all'Europa.

Si torna finalmente a parlare della necessità di maggiore integrazione, almeno per quei Paesi dell'Unione che vorranno e potranno farlo. Più collaborazione, da realizzare anche facendo crescere le istituzioni europee in materie decisive per il nostro futuro, come il sostegno agli investimenti, il completamento dell'unione bancaria, la politica fiscale, la gestione delle migrazioni, la difesa e la sicurezza comuni.

Nella seduta di oggi, il modo migliore per il Senato italiano di partecipare a un processo che potrebbe presto veder riaccendersi nell'Unione nuove prospettive di maggiore convergenza è votare la fiducia al Governo su un provvedimento che molto seriamente ci avvicina all'Europa dell'integrazione e delle liberalizzazioni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CUOMO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CUOMO (PD). Signor Presidente, intervengo in dissenso rispetto alla posizione del mio Gruppo per due motivi, che brevemente spiegherò.

La vicenda tariffaria dell'RC auto è una vicenda che nasce da lontano: nasce con un provvedimento recante il cosiddetto Piano destinazione Italia, il decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013. A seguito di questo provvedimento, siamo stati oggetto di una campagna propagandistica di menzogne portata avanti da alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle, che più volte hanno rappresentato, attraverso i *social* e altri strumenti propagandistici, il fatto che alcuni parlamentari napoletani avevano votato contro il sistema di riduzione tariffaria per gli automobilisti virtuosi, a parità di condizioni con altri territori.

Debbo necessariamente smentire questa notizia, in quanto gli emendamenti proposti all'epoca del decreto-legge destinazione Italia, che furono proposti e discussi nella seduta del 19 febbraio 2014, seppure approvati, non avrebbero sortito alcun effetto, in quanto i termini di conversione sarebbero scaduti quattro giorni dopo, esattamente il 23 febbraio, e non ci sarebbe mai stato il tempo materiale per la Camera dei deputati di farli diventare legge. Questa campagna menzognera va quindi restituita a chi pensa di poter continuare a speculare strumentalmente su un problema che attualmente non è stato in alcun modo risolto.

L'altro motivo per il quale intervengo è aver sentito dire dal relatore, il senatore Marino, in sede di replica, che l'intervento sulle RC auto è un vantaggio a favore degli automobilisti più che delle compagnie assicurative, «che infatti strillano», ha detto il senatore Marino. Io aggiungo che, probabilmente, «strillano dalla gioia». E cito solo qualche dato al senatore Marino: con questo sistema tariffario, abbiamo ottenuto che in alcune zone della Campania circa il 40 per cento degli autoveicoli e dei motoveicoli di vecchia immatricolazione circolino privi di RC auto, in quanto il prezzo della polizza è superiore al valore del veicolo.

In più, debbo ricordare, a entrambi i relatori e al Governo, che il vice ministro De Vincenti il 25 luglio 2014 impegnò il Governo a recuperare questa disparità di trattamento. La Camera dei deputati, nello stesso disegno di legge sulla concorrenza, aveva sistemato la problematica, ma sia il Governo che i relatori hanno voluto nuovamente ribaltare questo principio di equità e di rimozione di una discriminazione tariffaria territoriale per motivi che io non condivido e che non posso sostenere con il mio voto. Per questi motivi, signor Presidente, non parteciperò al voto di fiducia.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. È presente in Aula ad assistere ai nostri lavori una rappresentanza di studenti e docenti dell'Istituto comprensivo «Pasquale Le-

onetti Senior» di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza, ai quali rivolgiamo il nostro saluto. *(Applausi)*.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2085 e della questione di fiducia (ore 16,48)**

TREMONTI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

TREMONTI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signor Presidente, oggettivamente ho qualche difficoltà a condividere l'entusiasmo con il quale è segnalato questo provvedimento, che dovrebbe essere il motore per la spinta e la concorrenza nell'economia del Paese.

Tuttavia, specificatamente, i commi da 158 a 164 dell'articolo unico trattano delle «Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica». Mi chiedo se siano chiare la dinamica e l'origine di questa norma. Credo sia un'origine corruttiva e che il fatto che ha determinato l'introduzione di questa norma nel provvedimento sia di portata vasta e molto grave. E credo che non vada nel senso della concorrenza ma, semmai, dell'opposto, della non trasparenza, il fatto che il Senato voti norme di questo tipo, con questa causale corruttiva. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

### ***Votazione nominale con appello***

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.800, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2085, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Ha chiesto di votare per prima per motivi di salute, e l'ho concesso, la senatrice Valentini.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tale senatrice.

*(La predetta senatrice risponde all'appello)*.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome della senatrice Fattori).*

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Fattori.

SAGGESE, *segretario, fa l'appello.*

*(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza la vice presidente DI GIORGI - ore 17,03 -).*

*Rispondono sì i senatori:*

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre  
Battista, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti,  
Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi  
Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Cattaneo,  
Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Corsini, Cucca  
D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, De Biasi, De Poli, Del  
Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia  
Esposito Stefano  
Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filip-  
pin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi  
Gatti, Gentile, Ginetti, Gotor, Granaiola, Galdani, Guerra, Guerrieri  
Paleotti  
Ichino, Idem  
Lai, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Luche-  
rini, Lumia  
Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello,  
Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Micheloni, Mi-  
gliavacca, Minniti, Mirabelli, Molinari, Monti, Morgoni, Moscardelli, Muc-  
chetti  
Naccarato, Nencini, Olivero, Orellana, Orrù  
Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopa-  
ne, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato  
Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianlu-  
ca, Rossi Luciano, Russo, Ruta  
Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Sonogo, Spilabotte,  
Sposetti, Susta  
Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti  
Uras  
Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte,  
Villari  
Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.

*Rispondono no i senatori:*

Amidei, Amoruso, Aracri, Arrigoni, Augello, Auricchio, Azzollini

Barani, Barozzino, Bellot, Bernini, Bertorotta, Blundo, Boccardi, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bruni, Buccarella, Bulgarelli  
 Calderoli, Caliendo, Campanella, Candiani, Cappelletti, Cardiello, Carraro, Casaletto, Cassinelli, Castaldi, Catalfo, Centinaio, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Compagnone, Consiglio, Cotti, Crosio  
 D'Ambrosio Lettieri, D'Anna, De Cristofaro, De Petris, De Pietro, De Pin, De Siano, Divina, Donno  
 Endrizzi  
 Fasano, Fazzone, Ferrara Mario  
 Gaetti, Galimberti, Gasparri, Giarrusso, Gibiino, Giovanardi, Giro, Girotto  
 Iurlaro  
 Langella, Liuzzi  
 Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Mastrangeli, Matteoli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Mazzoni, Messina, Milo, Mineo, Montevecchi, Moronese, Morra, Munerato, Mussini  
 Paglini, Palma, Pelino, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli, Piccoli, Puglia  
 Quagliariello  
 Razzi, Rizzotti, Rossi Mariarosaria  
 Santangelo, Schifani, Sciascia, Scibona, Scilipoti Isgrò, Serafini, Simeoni, Stefani  
 Tarquinio, Taverna, Tosato, Tremonti  
 Vacciano  
 Zin, Zizza, Zuffada.

*Si astengono i senatori:*

Conti.

*(I senatori Falanga e Stefano dichiarano di non partecipare al voto).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

*(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.800, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2085, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	272
Senatori votanti	269
Maggioranza	135



Favorevoli	158
Contrari	110
Astenuti	1

**Il Senato approva.**

Risultano pertanto ritirati o preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge.

**Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

AMORUSO (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (*ALA-SCCLP*). Signora Presidente, vorrei semplicemente sollecitare, se possibile, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in merito ad una mia interrogazione presentata tempo fa, ma pubblicata il 26 aprile 2017, la 4-07413, che parlava di un accordo sottoscritto tra il Ministero stesso e la Regione Puglia il 16 dicembre 2015.

A seguito di questo accordo, concernente la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e rafforzamento delle conoscenze e delle competenze per l'anno scolastico 2015-2016, la Regione Puglia ha emanato l'avviso pubblico per l'elaborazione di progetti.

Da diversi anni ormai tra questi progetti c'è anche quello del diritto alla scuola: un progetto importante che, pur avendo come punto centrale gli interessi degli alunni, ha altresì l'obiettivo di farsi carico delle condizioni di precarietà - è questo l'aspetto importante, signora Presidente - del personale ATA e dei docenti delle graduatorie a esaurimento o di istituto, facendo sì che questi ultimi possano affiancare i docenti curricolari nel supportare i ragazzi con difficoltà di apprendimento.

Il progetto, ormai decennale, ha sempre garantito ai partecipanti il riconoscimento del punteggio, tranne che per il 2015-2016 perché, all'articolo 9, la Regione Puglia ha espressamente scritto che questo punteggio non sarebbe stato riconosciuto.

Io chiedo di sapere se il Ministero, forse senza farsi prendere dalle arie della primavera romana, intende svegliarsi e intervenire subito. Nel frattempo che noi ci poniamo questo problema e i docenti vivono ancora l'angoscia di non sapere se avranno o meno il riconoscimento dei punteggi, il giudice del lavoro di Brindisi, con una sentenza, ha riconosciuto a quattro docenti il punteggio, dicendo espressamente che quanto previsto al punto 9 è in contrasto con la *ratio* del progetto «Diritti a scuola», inaugurato in attua-

zione delle disposizioni del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito con legge n. 167 del 2009, e dunque va disapplicata. Difatti il protocollo d'intesa non ha valore strettamente vincolante dal punto di vista giuridico e, in ogni caso, non può derogare *in peius* la disciplina legale. Ha, in sostanza, riconosciuto i punteggi ai ricorrenti, i quali hanno avuto sempre ad essi diritto; la Regione non si adegua e il Ministero dorme.

Io penso che una sollecitazione in questa direzione, anche tenuto conto dell'interrogazione, sarebbe opportuna.

BOTTICI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (*M5S*). Signora Presidente, è notizia di questi ultimi giorni che due studenti di classe quarta dell'istituto «Giotto Ulivi» di Borgo San Lorenzo dal 20 al 25 marzo hanno partecipato a un progetto di alternanza scuola-lavoro presso la cooperativa Il Forteto. Il dirigente scolastico afferma che non ne era al corrente e comunica di aver cancellato gli altri *stage* presso Il Forteto e di aver eliminato la cooperativa dall'elenco delle aziende con cui l'istituto può attivare progetti di alternanza scuola-lavoro. Cose da pazzi! Si arriva sempre tardi.

Intanto Rodolfo Fiesoli aiuta un sacerdote della zona nella funzione della messa e nella raccolta delle offerte, a contatto con ragazzini che ricevono la prima comunione. È un vero paradosso. La chiesa è un luogo dove i bambini dovrebbero stare al sicuro e, invece, si trovano a contatto con un condannato per abusi sessuali e altro, che - a quanto pare - non si è mai pentito pubblicamente di ciò che ha fatto.

E voi che fate? Nulla. Continuate a proteggere un sistema malato, mentre altri ragazzini potrebbero trovarsi nelle stesse condizioni delle vittime del Forteto.

Presidente D'Ascola e senatrice Capacchione, siete responsabili dello stallo del provvedimento volto a istituire una Commissione d'inchiesta sui fatti avvenuti presso Il Forteto e, assieme alla maggioranza che governa questo Paese, dovete solo vergognarvi. (*Applausi del senatore Puglia*).

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, quest'oggi sono stato a Terni, dove il sindaco è stato arrestato, insieme all'assessore ai lavori pubblici, e il resto della Giunta è sotto indagine. Ci sono stato con l'onorevole Salvini e con altra gente, militanti della Lega e semplici cittadini, che si sono uniti a noi nel protestare per questa situazione. Mi ha lasciato veramente allibito leggere le dichiarazioni fatte da un senatore del PD, che definisce Salvini un cantastorie e parla di sciacallaggio a Terni.

Noi oggi siamo andati per rendere giustizia ai cittadini che sono stati buggerati e ingannati da un Partito Democratico che, anziché governare nel

loro interesse, ha ritoccato gli appalti - come dicono le indagini - per far vincere le cooperative ovviamente più vicine al partito stesso.

Io credo che occorre stare zitti - lo dico in questo caso a chi si è avventato con queste dichiarazioni - e mettersi in ascolto dei cittadini e di quanto gli stessi sono arrabbiati, perché non farebbe piacere a nessuno, che abiti a Terni come in qualsiasi altra realtà, signora Presidente, trovarsi con un titolo di giornale che dice che sono stati arrestati il sindaco e gli assessori.

È una brutta pubblicità per la città di Terni, che non la merita ed è certamente un fatto che disonora una buona amministrazione. È evidente che per un certo modo di fare politica, per il Partito Democratico che governa Terni e l'Umbria, ritoccare gli appalti e far vincere gli amici è una maniera di gestire il potere. Si tratta non di un singolo, ma di un sistema e questo sistema sta esplodendo. È bene che inizi a esplodere a Terni, e noi saremo lì a denunciare queste situazioni, anche se arrivano i senatori del Partito Democratico a fare il soccorso rosso nei confronti del loro sindaco ingabbiato.

Signora Presidente, questo non è un comportamento degno. Chi amministra in questa maniera deve essere mandato a casa. Anche a Terni si torni a votare velocemente, per dare ai cittadini la certezza di una amministrazione onesta come quella che sanno fare tutti gli altri sindaci non indagati e che non si comportano allo stesso modo.

Non si faccia passare questo come un comportamento normale. Non è normale ritoccare gli appalti. Non è normale far vincere le cooperative amiche, perché tutti i cittadini sono discriminati da un siffatto comportamento. E da chi siede in questa Aula ci sarebbero da aspettarsi considerazioni su quanto sta emergendo purtroppo dagli atti giudiziari, e non quei giudizi avventati che abbiamo letto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo sulla questione del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, che anche oggi in Commissione difesa è stata oggetto di una affermazione da parte del procuratore Zuccaro. Egli ha detto che il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo crea appetito per la criminalità organizzata, che aggredisce le enormi risorse che lo Stato italiano stanziava per il sistema di accoglienza: oltre 2.200 milioni.

Bene, noi non abbiamo ancora avuto soddisfazione da parte del ministro Minniti rispetto a due interrogazioni parlamentari: la prima del 30 marzo 2017, la 4-07299, e la successiva, di analogo tenore, del 19 aprile 2017, la 4-07375. Noi confermiamo una anomalia presente nei numeri dati dal Ministero dell'interno. Non è possibile ad oggi, a quattro mesi dall'inizio dell'anno, che il numero dei migranti e dei richiedenti asilo all'interno del sistema sia analogo a quello del 31 dicembre dello scorso anno: solo 1.000 in più, 177.000 contro 176.000, quando negli ultimi quattro anni abbiamo registrato un aumento esponenziale delle presenze, e quando nei primi quattro mesi di quest'anno gli sbarchi sono aumentati del 35 per cento. Non solo,

ma dal primo dell'anno fino a pochi giorni fa oltre 46.000 persone hanno richiesto asilo e quindi, ai sensi del decreto legislativo n. 142 del 2015, esse devono entrare nel sistema di accoglienza. Ovverossia, per la Lega Nord, mancano circa 45.000 persone da annoverare come presenti nel sistema di accoglienza.

Che cosa sta succedendo? Noi abbiamo chiesto con due interrogazioni trasparenza nei numeri. E questo è stato anche messo nero su bianco nel recente decreto sull'immigrazione. In cambio il Ministro dell'interno cosa fa? Da oltre venti giorni, nel cruscotto giornaliero che ogni due o tre giorni è aggiornato in ordine al numero degli sbarchi e dei ricollocamenti, e che è ancora fermo, il numero dei richiedenti asilo nel sistema di accoglienza è sparito. Questo è vergognoso.

Noi chiediamo trasparenza e chiarezza, perché vi sono di mezzo enormi numeri ed enormi risorse economiche finanziate dagli italiani. E c'è di mezzo la criminalità organizzata.

Quindi, preannunciamo una ulteriore interrogazione nelle prossime ore sullo stesso tema. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per la seduta di giovedì 4 maggio 2017**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 4 maggio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Ratifiche di accordi internazionali

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) - Relatori BUEMI e D'ASCOLA (Relazione orale) (10-362-388-395-849-874-B)*

La seduta è tolta *(ore 17,44)*.

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza (2085)**

EMENDAMENTO 1.800 SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA  
QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI  
ARTICOLI DA 1 A 74 NEL TESTO PROPOSTO DALLA  
COMMISSIONE

1.800

Il Governo

**Approvato con voto di fiducia**

*Emendamento 1.800 (in formato PDF) (vedi annesso)*

---

N.B. Per il testo del disegno di legge n. 2085, nel testo proposto dalla Commissione, si rinvia all'Atto Senato 2085-A.

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.800, si rinvia al Fascicolo n. 1 del 15 settembre 2016 e all'Annesso IV del 2 maggio 2017. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 816 .



Allegato B**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2085 e sui relativi emendamenti**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, rilevando l'opportunità che, in sede di adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 38, comma 2, volto a fissare criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica, sia previsto il previo coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 42.301 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel vietare ai Comuni la possibilità di cedere la proprietà di reti e impianti per la distribuzione del gas, appare lesiva dell'autonomia degli enti locali in merito alla piena disponibilità del proprio patrimonio;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà rispetto all'articolo 16, comma 1, lettera c), all'articolo 41 e all'articolo 52.

Il parere è di nulla osta sulle restanti parti di testo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 38.0.201, 49.0.202, 58.0.200, 58.0.202, 18.0.200, 21.0.200 (limitatamente alle parole da «cura» a «comunicazione»), 57.0.200, 39.203, e 65.0.200.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, a eccezione delle proposte 58.201, 57.0.201, 7.201, 16.200, 38.0.200, 58.0.205, 71.205, 71.206, 71.207, 71.208, 71.209, 6.206, 6.0.203, 7.200, 30.200, 34.0.200, 36.200, 36.201, 36.202, 36.204, 37.201, 37.202, 41.202, 41.0.200, 41.0.201, 51.201, 51.0.201, 54.203, 58.203, 58.216, 58.218 e 58.0.201 su cui il parere è sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.201, 16.200, 6.206, 6.0.203, 34.0.200, 41.202 e 51.201.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, a eccezione delle proposte 58.201, 57.0.201, 38.0.200, 36.200, 36.201, 36.202, 36.204, 51.0.201, 54.203 e 58.216 su cui il parere è sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 58.201, 57.0.201 e 38.0.200.

Il parere è non ostativo sulle proposte 36.200, 36.201, 36.202, 36.204 e 54.203.

Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 51.0.201 e 58.216.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 51.0.201 e 58.216, sui quali il parere era rimasto sospeso, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere di semplice contrarietà.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 24.300 (testo 2), trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Comaroli, D'Adda, D'Anna, Della Vedova, De Poli, Di Maggio, D'Onghia, Esposito Stefano, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Giannini, Lanzillotta, Longo Fausto Guilherme, Merloni, Monti, Napolitano, Nencini, Nugnes, Olivero, Pagnoncelli, Pepe, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Stucchi, Turano, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro infrastrutture

Presidente del Consiglio dei ministri

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013;

b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;



c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011 (2807)

(presentato in data 03/05/2017)

*C.2714 approvato dalla Camera dei deputati;*

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro beni e att. cult.

Ministro istruz., univ., ric.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012;

b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007;

c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013;

d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015;

e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015;

f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000 (2808)

(presentato in data 03/05/2017)

*C.3980 approvato dalla Camera dei deputati;*

Ministro aff. esteri e coop.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (2809)

(presentato in data 03/05/2017)

*C.4254 approvato dalla Camera dei deputati.*

### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 03/05/2017 la 10ª Commissione permanente Industria ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

sen. Pelino Paola ed altri

"Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana" (1110)  
(presentato in data 15/10/2013);

sen. Bocchino Fabrizio ed altri

"Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space" (1410)  
(presentato in data 20/03/2014) ;

sen. Tomaselli Salvatore ed altri

"Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana" (1544)  
(presentato in data 25/06/2014) .

### **Governo, trasmissione di atti per il parere**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 maggio 2017, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114 – lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (n. 413).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il proprio parere entro il termine del 12 giugno 2017. Le Commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 14ª potrà formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione entro il 2 giugno 2017.

### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici**

Il Ministro della difesa, con lettera in data 20 aprile 2017, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la proposta di nomina del contrammiraglio Romano Sauro a Vice Presidente della Lega navale italiana (n. 104).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 4ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 23 maggio 2017.

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

La Corte costituzionale, con lettera in data 28 aprile 2017, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 90 del 22 febbraio 2017, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente (*Doc. VII, n. 205*).

### **Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni**

Il Difensore civico della regione Marche, con lettera in data 21 aprile 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. CXXVIII, n. 46*).

### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità**

La Commissione europea, in data 3 maggio 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori

di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (COM (2017) 253 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 11ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 15 giugno 2017.

Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 11ª Commissione entro l'8 giugno 2017.

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Malan ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07404 della senatrice Blundo ed altri.

### **Mozioni**

MARTELLI, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BLUNDO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA - Il Senato,

premessi che:

il 24 aprile 2013 il Governo presieduto da Mario Monti, con riferimento alla *governance* delle società controllate, ha emanato una direttiva del Ministero dell'economia e delle finanze, con protocollo n. 5646, con l'obiettivo di rafforzare i presidi statutari atti a garantire un elevato *standard* dei requisiti soggettivi per ricoprire e mantenere la carica di amministratore, in considerazione sia del preminente interesse pubblico all'onorabilità degli amministratori delle società controllate dal Ministero, sia con riferimento ai profili di salvaguardia dell'immagine del socio pubblico. Nello specifico, la direttiva ha introdotto l'ineleggibilità ovvero la decadenza automatica dalla carica di amministratore in presenza di un provvedimento che disponga il rinvio a giudizio relativo a determinate fattispecie di reato o a illeciti amministrativi dolosi inerenti, *inter alia*, a violazioni delle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento;

in data 19 giugno 2013, mentre era in carica il Governo presieduto da Enrico Letta, l'assemblea del Senato ha approvato, con voto favorevole di tutti i Gruppi parlamentari, la mozione 1-00060 (testo 4), con la quale si impegnavano il Governo a demandare al Ministro dell'economia l'adozione di specifiche direttive per individuare criteri e modalità per la nomina e la decadenza dei componenti gli organi di amministrazione delle società controllate, direttamente o indirettamente, attraverso l'introduzione di una specifica causa di ineleggibilità in caso di rinvio a giudizio o condanna per gravi fattispecie di reato e l'attivazione di una valutazione dei requisiti professionali basata su esperienza, autorevolezza ed assenza di conflitti di interesse;

a seguire, dunque, una nuova direttiva del Ministero dell'economia e delle finanze n. 14656 del 24 giugno 2013, ha ribadito la necessità di garantire la correttezza, la trasparenza e la migliore funzionalità degli organi sociali e di proseguire nel processo di riforma avviato negli anni precedenti attraverso ulteriori interventi, volti, in particolare, ad assicurare la massima trasparenza e qualità delle procedure di designazione dei componenti degli organi sociali, rafforzando altresì i requisiti di onorabilità e di professionalità degli amministratori. In particolar modo la citata direttiva ha previsto quanto segue: 1) la conferma dell'ineleggibilità nel caso di "notifica del decreto che dispone il giudizio" per delitti previsti "dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari", causa di ineleggibilità già introdotta dalla direttiva del 24 aprile 2013; 2) l'introduzione dell'obbligo di subordinare le candidature proposte dal Ministero all'"acquisizione di un parere positivo relativo al rispetto dei criteri e delle procedure indicati nella presente Direttiva da parte di un Comitato di garanzia, costituito con carattere di stabilità e composto da personalità di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia giuridica ed economica";

pertanto, in conformità alla deliberazione assunta dal Senato il 19 giugno 2013, la direttiva del 24 giugno 2013 ha ribadito la necessità di prevedere per le società partecipate dallo Stato requisiti di onorabilità più stringenti e ha rafforzato il principio della competenza, trasparenza ed indipendenza per le nomine degli amministratori grazie anche all'introduzione di un comitato di garanzia al cui vaglio le nomine dovevano essere sottoposte. Si è trattato, ad avviso dei proponenti del presente atto, di un significativo passo in avanti nel percorso volto a scardinare l'intreccio torbido tra politica e affari di cui le controllate pubbliche sono state, spesso, un mefitico snodo;

in data 16 marzo 2017, durante il Governo Gentiloni, in palese contrasto con la deliberazione del Senato della Repubblica del 19 giugno 2013, il Ministero dell'economia ha predisposto una nuova direttiva tracciando nuovi criteri. In particolar modo: a) sono stati cancellati i requisiti di onorabilità stabiliti dalla direttiva del 24 giugno 2013 (la quale a sua volta aveva mantenuto i criteri indicati nella direttiva del 24 aprile 2013), che, di fatto, recepiva la deliberazione del Senato del 19 giugno 2013; b) è stato eliminato l'obbligo previsto dalla direttiva del 24 giugno 2013 di assoggettare le nomine ad un "parere positivo" reso da apposito comitato di garanzia compo-

sto "da personalità di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia giuridica ed economica";

la *ratio* della nuova direttiva è stata desunta il successivo 18 marzo, quando il Governo Gentiloni ha comunicato la designazione ad amministratore delegato di Leonardo SpA (ex Finmeccanica) di un *manager* che: a) risulterebbe ineleggibile in base alla direttiva del 24 giugno 2013 in quanto persona rinviata a giudizio il 1° marzo 2017 per un caso di usura bancaria; b) non avrebbe ragionevolmente potuto ottenere il parere positivo di un comitato di garanzia indipendente chiamato ad accertare l'adeguatezza dell'esperienza professionale commisurata alla natura dell'incarico, perché la quarantennale esperienza professionale unicamente di banchiere (da ultimo come presidente del Monte dei Paschi di Siena, incarico ricoperto su designazione della fondazione MPS, storico feudo del Partito democratico, da cui si è dimesso nel settembre 2015, lasciando una banca che oggi si ritrova ancora una volta a chiedere aiuti di Stato nel tentativo di evitare il dissesto) contrastava con i criteri indicati dalla società a cui era stato designato (Leonardo SpA), secondo cui il nuovo amministratore delegato doveva aver "maturato adeguate esperienze nell'area di uno o più business del settore dell'Aerospazio, Difesa & Sicurezza o in altri settori aventi con quest'ultimo attinenze per livello tecnologico e innovazione, caratteristiche industriali, internazionalità e rilevanza geopolitica, per ampiezza dei mercati e dimensione dei maggiori competitor e per analogie di criticità strategiche", come si legge sulla pubblicazione "Orientamenti del consiglio di amministrazione di Leonardo S.p.A. e agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo consiglio di amministrazione" del 26 gennaio 2017;

in termini generali, si ritiene inaccettabile qualunque atto di governo che incida negativamente su principi fondamentali quali l'onorabilità, la competenza, la trasparenza e l'indipendenza nell'amministrazione della *res publica*, in cui rientra a ragione la nomina degli amministratori delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Nel merito, si ritiene un fatto di inaudita gravità che il Governo abbia mortificato la volontà del Senato della Repubblica, arrivando finanche ad emanare una direttiva *ad personam* per rendere eleggibile come amministratore di Leonardo SpA chi non aveva i requisiti di eleggibilità in quanto: a) rinviato a giudizio il 1° marzo 2017 per un caso di usura bancaria e, dunque, ineleggibile; b) non poteva passare al vaglio di una "valutazione dei requisiti professionali basata su esperienza" in quanto sprovvisto di qualunque esperienza nei settori aerospaziale, difesa e sicurezza (ed in vero di qualsivoglia esperienza di tipo industriale);

considerato che:

in data 21 aprile 2017 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, dottor Livio Antonello Cristofaro, ha sciolto la riserva sull'opposizione all'archiviazione per l'ex amministratore delegato e l'ex presidente del Monte Paschi di Siena Fabrizio Viola ed Alessandro Profumo, depositando il provvedimento di imputazione coatta nei confronti dei due *manager* per falso in bilancio e manipolazione del mercato. La Procura della

Repubblica ne aveva richiesto l'archiviazione nell'ambito dell'inchiesta relativa alla presunta non corretta rappresentazione dei derivati "Alexandria e Santorini", da cui sarebbero derivate perdite quantificabili in oltre 700 milioni di euro, nei bilanci della banca dal 2011 al 2014;

a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo, la vigilanza della Banca d'Italia sembrerebbe essere stata particolarmente carente. In relazione ai conseguenti danni patrimoniali ed al sussistere di un eventuale mancato corretto esercizio dei compiti di vigilanza da parte della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze avrebbe dovuto attivarsi al fine di procedere alla revoca del governatore della Banca d'Italia ai sensi del comma 8 dell'articolo 19 della legge n. 262 del 2005;

ritenuto altresì che:

il rinvio a giudizio a carico di Profumo implicherebbe un aggravamento della presunta ineleggibilità, ai sensi delle disposizioni della direttiva del 24 giugno 2013, qualora dovesse essere ripristinata la deliberazione adottata dai rappresentanti della sovranità popolare ed annullata la probabile direttiva *ad personam* del 16 marzo 2017;

la direttiva del 16 marzo 2017, avendo carattere generale, si presta altresì a ben peggiori misfatti con conseguenze pregiudizievoli per gli interessi economici, e non, dello Stato;

ritenuto, in definitiva, che:

l'articolo 54, comma secondo, della Costituzione recita solennemente che "I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge". Appare, infatti, necessario che il nostro Paese e le sue istituzioni siano salvaguardate nel loro prestigio e nella loro dignità, anche attraverso il doveroso principio di "onorabilità" per coloro a cui sono affidate funzioni pubbliche;

si rileva da parte del Governo, e, nella fattispecie, da parte del Ministro dell'economia, una violazione oggettiva di un formale atto di indirizzo parlamentare determinando, dunque, un sostanziale svilimento del rapporto fiduciario tra Parlamento ed Esecutivo, cardine della forma di governo delineata nella Carta costituzionale repubblicana;

l'inidoneità oggettiva e soggettiva del Ministro dell'economia e delle finanze, stante l'emanazione di appositi atti amministrativi che, in palese violazione di indirizzi parlamentari, hanno assunto l'esclusivo obiettivo di consentire a un soggetto rinviato a giudizio di guidare un'importantissima società pubblica, nonché i numerosi e reiterati errori materiali, di valutazione e di gestione, ricadenti nella responsabilità politica ed amministrativa del suo dicastero, impongono al Parlamento repubblicano di esprimere la definitiva revoca dal suo incarico, ricoperto con incompetenza, imperizia ed imprudenza;

visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica,

esprime la propria sfiducia al Ministro dell'economia e delle finanze, professor Pier Carlo Padoan, e lo impegna a rassegnare le proprie dimissioni.

(1-00787)

### Interpellanze

Mario FERRARA, PEPE, CASALETTO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE PIN, DI MAGGIO, MASTRANGELI, Mario MAURO, MILO, MOLINARI, MUNERATO, RAZZI, Maurizio ROMANI, SIMEONI, QUAGLIARIELLO, VACCIANO - *Ai Ministri per gli affari regionali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

in data 14 febbraio 2017 il sen. Bartolomeo Pepe ha commissionato una ricerca scientifica per valutare la qualità delle acque dell'Invaso del Pertusillo in località "Madonna Grumentina" in agro del comune di Grumento Nova (Potenza) ed in località contrada Larossa in agro del comune di Montemurro (Potenza), poste ad alcune centinaia di metri dal pozzo di reiniezione "Costa Molina 2" (acque sotterranee, queste ultime, che non devono rispondere alle normative sulle acque ad uso potabile);

dopo le segnalazioni di macchie scure molto visibili tra le sue acque, risalenti a fine gennaio, è stato effettuato un campionamento il 26 febbraio. Tale data, a distanza di alcune settimane dall'evento, è stata scelta per evitare una rilevazione sovradimensionata dei valori dei metalli pesanti, degli idrocarburi e delle sostanze chimiche;

il campionamento è stato eseguito da esperti, che hanno operato secondo gli *standard* (con contenitori per campionamenti di laboratorio, bottiglie in vetro scuro, contenitore sterile da un litro, contenitore sterile da 500 centilitri, contenitori provetta VAS in vetro e tappo a doppia chiusura per analizzare gli IPA);

dalle analisi, opportunamente trasmesse alla Procura della Repubblica di Potenza, risulta che il BOD (biochemical oxygen demand, richiesta biochimica di ossigeno) ammonta a 28,6 milligrammi al litro, laddove il limite è 3 milligrammi al litro, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (tab. 1/A contenuta nell'allegato 2 della parte III, "Caratteristiche di qualità per acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile");

considerato che:

il BOD è la quantità di ossigeno che viene utilizzata in 5 giorni da microorganismi aerobi per decomporre (ossidare) le sostanze organiche presenti in un litro d'acqua;



il BOD è una misura indiretta del contenuto di materia organica biodegradabile presente in un campione d'acqua ed è usato anche per stimare il carico inquinante delle acque reflue;

un fiume incontaminato ha solitamente valori di BOD minori di un milligrammo al litro, laddove un fiume moderatamente inquinato presenta valori di BOD fra i 2 e gli 8 milligrammi al litro, mentre l'acqua di scarico trattata efficacemente da un impianto di depurazione di acque reflue presenta valori di BOD di circa 20 milligrammi al litro;

ritenuto che:

i valori sopra riportati riguardano 155 milioni di metri cubi di acque per uso umano e potabili, destinate a quasi 4 milioni di cittadini;

una tale condizione di inquinamento non può che essere causata da un agente inquinante (probabilmente azoto e fosforo, la cui presenza è stata riscontrata in precedenza nelle acque del Pertusillo),

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo vorranno porre in essere, per monitorare periodicamente la situazione delle acque dell'invaso del Pertusillo e di quelle sotterranee dei territori interessati dalle attività petrolifere dirette e conseguenti;

se siano state incaricate o dovranno esserlo le competenti agenzie per la salvaguardia ambientale e le autorità di pubblica sicurezza per l'istruttoria di nuove indagini che possano fugare i dubbi e indagare sui paventati disastri ambientali;

se ritengano opportuna l'indizione di una conferenza interregionale avente ad oggetto la salvaguardia e la tutela della salute e dell'ambiente della Basilicata e dell'intero bacino di afferenza della risorsa idrica lucana (Basilicata, Puglia, Campania e Calabria);

quali iniziative di rispettiva competenza vogliano porre in essere a tutela dei milioni di cittadini che quotidianamente sono serviti dalle acque tratte dall'invaso del Pertusillo.

(2-00465 p. a.)

### **Interrogazioni**

GAMBARO, BARANI, MILO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

a 22 anni di distanza dalla morte del militare di leva del 28° reggimento "Pavia" di Pesaro, Lorenzo Miccoli, non si è ancora fatta luce sulle cause del suo decesso, avvenuto presso il reparto di Ematologia dell'ospedale "San Salvatore" di Pesaro in data 3 marzo 1995;

il ragazzo era stato ricoverato nella struttura sanitaria marchigiana, in data 6 febbraio 1995, per aver contratto in caserma il virus di Epstein-Barr, meglio noto come mononucleosi, ed è morto inspiegabilmente per un'insufficienza epatica fulminante dopo poco meno di un mese e la diagnosi di "leucemia linfoide acuta";

lo stesso ospedale è stato teatro di numerosi e inspiegabili decessi per epatite fulminante (41 nel 1995), ed infezioni da flebo infette sia nel periodo precedente alla morte di Lorenzo Miccoli (fine anni '80, primi anni '90) sia nell'arco temporale successivo, con alcune condanne per risarcimento nel 1998 degli ultimi 9 decessi;

considerato che:

si sarebbe parlato di tutto, dalle sperimentazioni e ricerca al di fuori dei protocolli sanitari per l'impianto di cellule staminali ai malati talassemici alle ipotesi di sabotaggio, ma restano molti punti oscuri di questa spinosa vicenda e un testimone chiave per le indagini giudiziarie, il portantino della struttura sanitaria Claudio Guiducci, è morto suicida nel 1998 poco prima della sua deposizione al processo;

lo stesso Lorenzo Miccoli, il giorno prima della sua morte, aveva confidato ai genitori che gli era stata iniettata una "strana" sostanza medica, forse preavvertendo il triste epilogo della sua vita;

non si è mai voluto procedere alla riesumazione del corpo, per accertare le cause del decesso nonostante le numerose richieste da parte dei familiari;

le indagini giudiziarie, concluse tutte con l'archiviazione dei procedimenti, sul punto hanno ratificato le conclusioni dei periti: "inutilità di eseguire nuovi esami autoptici mediante la riesumazione della salma";

al riguardo, comunque la scienza medica non è univoca, ma una cosa è certa: non si può morire a 20 anni per il virus di Epstein-Barr,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia chiarire, alla luce dei progressi della scienza medica, se la riesumazione della salma di Lorenzo Miccoli ed i successivi esami chimico-tossicologici sui residuali tessuti siano utili al fine di acquisire nuovi e determinanti elementi in ordine alla causa del decesso avvenuta a Pesaro il 3 marzo 1995 ed in particolare in ordine all'origine dell'insufficienza epatica acuta che portò alla morte del ragazzo.

(3-03709)

GATTI, GUERRA, BATTISTA, CASSON, DIRINDIN, CORSINI, FORNARO, PEGORER, RICCHIUTI, GOTOR, GRANAIOLA, SONEGO, MIGLIAVACCA, LO MORO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il comma 215 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), ha istituito il Fondo per le politiche attive del

lavoro tra cui può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione;

l'articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ha previsto il "contratto di ricollocazione", una forma di sostegno ai soggetti in stato di disoccupazione con l'assistenza intensiva nella ricerca del nuovo posto cosiddetto *outplacement*, considerati l'attuazione e il finanziamento del contratto stesso da parte delle Regioni nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro;

considerato che il dipendente che ha sottoscritto il contratto di ricollocazione ha ricevuto dalla Regione un contributo in denaro (cosiddetto *voucher*) suddiviso in una parte fissa e una, assai maggiore, pagabile soltanto a ricollocazione avvenuta e ha potuto scegliere l'agenzia di lavoro privata di cui avvalersi tra quelle accreditate presso la Regione,

si chiede di sapere:

quante persone abbiano usufruito dei "contratti di ricollocazione", quante, al termine dei programmi, abbiano effettivamente trovato un nuovo lavoro nel 2016 e secondo quali tipologie contrattuali siano state ricollocate;

quante risorse siano state stanziare a supporto dei programmi di riqualificazione e reinserimento lavorativo dei disoccupati e quale sia la precisa quantificazione della loro ripartizione fra l'entità delle risorse statali e quelle di provenienza regionale.

(3-03710)

GUERRA, GATTI, BATTISTA, CASSON, DIRINDIN, CORSINI, FORNARO, PEGORER, RICCHIUTI, GOTOR, GRANAIOLA, SONEGO, MIGLIAVACCA, LO MORO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, prevede che i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali siano riconosciuti a condizione che siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati;

il comma 187 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), stabilisce le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali e il comma 188 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

considerato che:

a seguito della pubblicazione del decreto interministeriale 25 marzo 2016, relativo all'attuazione dell'articolo 1, commi da 182 a 191, della legge n. 208 del 2015, che disciplina l'erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata, il Ministero del lavoro ha reso disponibile la procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali;

dai dati resi disponibili dal Ministero con il comunicato del 15 dicembre 2016, al 14 dicembre 2016 risultano compilate 17.318 dichiarazioni di conformità, secondo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto ministeriale 25 marzo 2016, di cui 11.393 riferite a contratti sottoscritti nel 2015;

dei 17.318 contratti depositati, nel merito delle misure previste dagli accordi depositati, 1.839 prevedono un piano di partecipazione e 3.445 misure di *welfare* aziendale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover assicurare alle parti sociali, alle accademie e ai centri di ricerca un accesso diretto alle banche dati che curano la raccolta telematica dei contratti, così da permettere una migliore conoscenza, studio e approfondimento dei dati;

se sia possibile conoscere il numero complessivo dei lavoratori interessati dai 17.318 contratti depositati, nonché quello di coloro che sono interessati dai 1.839 contratti che prevedono un piano di partecipazione e dai 3.445 contratti che prevedono misure di *welfare* aziendale e, in questo ultimo caso, quali siano le misure prevalenti presenti nei contratti.

(3-03711)

RICCHIUTI, GOTOR, CORSINI, BATTISTA, MIGLIAVACCA, FORNARO, DIRINDIN, LO MORO, GINETTI, SCALIA, GATTI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

sono circa 800 i docenti che hanno partecipato in diverse regioni al concorso per dirigenti scolastici indetto nell'anno 2011 e durante le varie fasi di espletamento della procedura di reclutamento hanno adito la magistratura per errori rilevati, al fine di tutelare i loro diritti, aprendo quindi un contenzioso con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

nell'*iter* di approvazione dell'AS 2630 ("Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini"), è stato presentato, e poi respinto, un apposito emendamento in 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), per venire incontro alle esigenze dei ricorrenti al concorso per dirigenti scolastici del 2011, affinché possano valere gli stessi diritti che la legge n. 107 del 2015 ha già riservato ai ricorrenti degli analoghi concorsi 2004 e 2006 ai fini dell'immissione in ruolo. La legge n. 107 ha previsto infatti un corso intensivo con prova finale per gli aspiranti dirigenti, da

frequentare per poi essere immessi in ruolo (si limiterebbe così il ricorso alle reggenze);

sempre riguardo all'AS 2630, in 1ª Commissione permanente, analoghe sollecitazioni sono state avanzate da molti senatori di diversi gruppi parlamentari, anche con proposte emendative articolate, recependo le istanze dei docenti aspiranti dirigenti scolastici che hanno partecipato al concorso svolto nel 2011;

l'obiettivo di risolvere il problema delle reggenze e superare il contenzioso a seguito del concorso è stato perseguito anche alla Camera dei deputati, con un ordine del giorno accolto dal Governo come raccomandazione a firma dell'on. Cimbro e da un altro ordine del giorno accolto a firma dell'on. Albanella, in occasione dell'esame del disegno di legge AC 4304;

considerato che:

la legge n. 107 del 2015, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", meglio conosciuta come "la Buona scuola", ha di fatto sanato situazioni di contenzioso pendente tra aspiranti dirigenti e Ministero risalenti ai passati concorsi del 2004 e del 2006 ed altre riferite al concorso 2011 nelle regioni di Lombardia e Toscana, nelle quali il concorso era stato annullato dal giudice ordinario, escludendo situazioni analoghe legate al contenzioso del 2011;

il numero delle scuole affidate in reggenza e dunque assegnate a dirigenti che si devono suddividere tra più sedi, anche molto lontane fra loro, è consistente. Infatti, secondo una stima credibile si prevedono attualmente un totale di 1.500 reggenze, col forte rischio di non garantire la stessa qualità di offerta formativa auspicata dalla legge 107 del 2015;

visto che:

le sedi senza dirigente sono circa 1.500 (dal prossimo anno scolastico saranno circa 2.000) e la legge 107 del 2015 è già intervenuta trovando una soluzione al contenzioso risalente agli anni precedenti;

vi è il rischio che una nuova procedura concorsuale non potrebbe risolvere in tempi rapidi la situazione delle reggenze e si potrebbe inoltre incorrere, durante le varie fasi di reclutamento, in ulteriori e nuovi contenziosi che aggraverebbero ulteriormente la già difficile condizione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare ogni utile iniziativa al fine di consentire l'estensione della disciplina di cui al comma 87 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 ai ricorrenti, partecipanti al concorso del 2011.

(3-03712)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

GIARRUSSO, DONNO, CASTALDI, BERTOROTTA, PAGLINI, MORONESE, CAPPELLETTI, PUGLIA, SANTANGELO, TAVERNA - *Ai Ministri dell'interno e della salute* - Premesso che la cooperativa ArteInsieme di Itri (Latina) si è aggiudicata il bando emesso dalla Prefettura di Latina per assicurare i servizi di accoglienza ai migranti richiedenti protezione internazionale;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

sono emerse numerose criticità relative alla capacità della cooperativa di offrire l'assistenza adeguata ai migranti anche sotto il profilo della necessaria esperienza pregressa, in quanto la cooperativa non avrebbe precedentemente prestatato tali servizi sia nell'ambito dello SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) che in progetti di accoglienza similari, in quanto il centro di accoglienza di Itri sarebbe gestito interamente dallo stesso Comune, senza alcun coinvolgimento della cooperativa;

la struttura individuata per offrire assistenza, l'ex albergo "Montefusco", peraltro lontana molti chilometri dal centro abitato ed ubicata in località isolata di montagna, al momento della presentazione del progetto versava in totale stato di abbandono; si sono resi necessari lavori di adeguamento che, ad oggi, sarebbero ancora provvisori e persisterebbero, quindi, criticità e il mancato rispetto delle norme di legge;

nella struttura non sono presenti gli allacci per acqua, metano e impianto di depurazione; inoltre, l'acqua portata dall'autobotte sarebbe non potabile e quindi non adeguata per la cottura dei cibi, né per il lavaggio del materiale della cucina; mancherebbero, inoltre, il necessario piano antincendio, un'uscita di emergenza e gli estintori, in quanto i pochi di cui la struttura dispone non sarebbero revisionati da anni;

il personale della cooperativa non sarebbe in grado di offrire un'adeguata assistenza ai beneficiari del servizio in quanto sarebbe deficitario circa le richieste competenze in materia di mediazione linguistica e culturale; nonostante il bando esiga che il servizio di mediazione linguistico-culturale debba garantire la copertura delle principali lingue parlate dai cittadini extracomunitari, a distanza di 5 mesi dall'avvio del progetto non vi è la presenza di mediatori che conoscano tali lingue;

sarebbe carente anche l'assistenza legale circa la normativa concernente l'immigrazione, i diritti e i doveri e la condizione degli stranieri; l'unico legale presente non avrebbe alcuna esperienza professionale precedente in merito e dedicherebbe una porzione di tempo assolutamente inadeguata rispetto alle necessità dei migranti in quanto si presenterebbe nelle strutture di accoglienza con una frequenza di una o due volte al mese;

la carenza di professionalità nel progetto avrebbe portato ad una serie di gravi ripercussioni, tra tutte la mancata presentazione alla Questura di

Latina del modello "C3", senza il quale i beneficiari non potrebbero entrare in possesso del "cedolino" (documento con foto che attesta la loro condizione di richiedenti protezione internazionale) e ottenere l'iscrizione al servizio sanitario nazionale;

inoltre, non sarebbe presente un sostegno socio-psicologico adeguato, dal momento che l'unica operatrice (laureata in Psicologia), che non sarebbe abilitata all'esercizio della professione, svolgerebbe una media di 10 ore settimanali a fronte dei 120 beneficiari presenti nel progetto;

all'interno della struttura sarebbe disatteso il servizio di assistenza sanitaria, per il quale il bando richiedeva che fossero garantite l'assistenza infermieristica, le cure del primo soccorso, la prenotazione per le visite specialistiche e gli esami diagnostici; infatti, nella struttura non sarebbe presente la figura professionale dell'infermiere né tantomeno un locale adibito ad infermeria; i beneficiari sarebbero sottoposti a visita medica una volta al mese e i farmaci sarebbero somministrati dall'amministrazione del centro di accoglienza;

infine, a parere degli interroganti, sussiste un'evidente incompatibilità ambientale generata dal legame di coniugio che intercorrerebbe tra il dottor Mendico, responsabile del settore prevenzione e igiene pubblica della Asl di Latina, addetto proprio alla vigilanza sanitaria nei centri in questione, e la dottoressa Salmeri, gestore di un centro di accoglienza nel medesimo territorio di competenza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se, per quanto di competenza, intendano attivarsi, affinché sia verificato se corrispondano al vero;

in particolare, se la cooperativa al momento del bando possedesse i requisiti richiesti, ovvero l'aver già prestato servizio in ambito SPRAR, e se la Prefettura di Latina abbia verificato il possesso del requisito di cui al punto 7.7 dell'avviso di bando;

se non ritengano che le criticità evidenziate possano ripercuotersi a danno dei migranti che, lasciati al proprio destino, rischierebbero di diventare facile preda del sistema malavitoso locale, anche in considerazione del fatto che la maggioranza dei soggiornanti sono di nazionalità nigeriana e avrebbero frequenti contatti con altri connazionali residenti da anni nella vicina zona di Castel Volturno (Caserta), dove è presente un'organizzazione criminale di origine nigeriana dedita al traffico di droga ed allo sfruttamento della prostituzione;

se risulti che, al momento dell'arrivo, i migranti siano stati sottoposti allo *screening* virale obbligatorio per HIV, HCV-B, HCV-C e tubercolina; se l'esecuzione di tale obbligo sia rilevabile dalle schede sanitarie personali e se nel centro sia in atto un'epidemia di scabbia;

se non ritengano opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione

ogni eventuale possibile conflitto di interessi, nonché sottovalutazione di significativi profili di accertamento, considerando che a 5 mesi dall'inizio del servizio di accoglienza non sarebbe stata eseguita un'ispezione nelle strutture;

se risulti che la registrazione degli ospiti effettuata dagli organi preposti e la tenuta dell'apposito registro giornaliero delle presenze siano costantemente aggiornati, al fine di evitare possibili rimborsi non dovuti per migranti che si allontanano dal centro;

se corrisponda al vero che la cooperativa ArteInsieme gestisca anche il canile municipale di Itri, in cui, per quanto risulta agli interroganti, verrebbero irregolarmente utilizzati in qualità di inservienti i ragazzi in cura presso i servizi per le tossicodipendenze di Formia;

quali provvedimenti di competenza intendano adottare, al fine di risolvere la grave situazione di illegalità evidenziata.

(3-03707)

MOSCARDELLI, FAVERO, SOLLO, LUCHERINI, SCALIA, PAGLIARI, ORRÙ, CUCCA, SUSTA, SPILABOTTE, MARGIOTTA, MORGONI, PIGNEDOLI, ASTORRE, ANGIONI, PADUA, Mauro Maria MARINO, Stefano ESPOSITO, FABBRI, CUOMO - *Al Ministro della salute* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

Farmacap è un'azienda speciale del Comune di Roma, istituita nel 1997, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;

l'azienda ha per oggetto: l'esercizio diretto delle farmacie comunali, con la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali e di tutti gli annessi previsti; l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico e parafarmaceutico; la distribuzione intermedia dei prodotti a farmacie pubbliche e private, alle ASL e ad ogni altro soggetto autorizzato; la realizzazione e la gestione di progetti di prevenzione e di educazione sanitaria, con particolare riferimento all'impiego del farmaco e all'informazione scientifica; l'attività di aggiornamento professionale e ricerca nei settori farmaceutico e sociosanitario, anche mediante la gestione diretta delle necessarie attività; la gestione diretta di attività affidate dall'amministrazione comunale per la tutela della salute e per lo sviluppo del benessere sociosanitario della collettività; la gestione in convenzione con enti pubblici e privati di servizi educativi, ricreativi, culturali, sociali e di accoglienza per l'infanzia e di supporto alla famiglia; i progetti di cooperazione internazionale;

le sedi farmaceutiche Farmacap, tutte all'interno del territorio romano, si trovano in buona parte dislocate in aree disagiate, ove rappresentano veri e propri presidi sociali per i residenti;



gli ultimi bilanci dell'azienda speciale Farmacap, dal 2011 al 2014, sono stati in perdita per 10.145.921 euro nel 2011, 4.773.089 nel 2012, 3.173.459 nel 2013 e per 2.399.930 euro nel 2014. Tali perdite consecutive avrebbero determinato un obbligo di dismissione dell'azienda in base alle nuove normative di legge;

l'eventuale dismissione, in presenza di forti perdite, avrebbe comportato una svendita dell'azienda, con scarsi o nulli vantaggi per l'amministrazione capitolina e l'ipotesi di una scelta di risanamento fu valutata dalla Giunta precedente a quella attuale tenendo in massimo conto anche il mantenimento dei livelli occupazionali di circa 300 lavoratori;

nel 2015, l'amministrazione capitolina ha adottato la decisione di non procedere alla vendita di Farmacap, ma, al contrario, di mettere in atto le premesse per il suo risanamento e per tali ragioni ha avviato una procedura di valutazione finalizzata alla ricerca di dirigenti cui affidare l'incarico di direttore generale;

a seguito di questa valutazione, è stata scelta per la carica di direttore generale Simona Laing, ancora oggi in carica e con un mandato per ulteriori 2 anni;

dal momento del suo insediamento il nuovo direttore generale ha perseguito la strada del risanamento, con diverse azioni a tutela degli interessi aziendali e dell'amministrazione, contemperando lo spirito commerciale con la funzione di presidio sociale delle farmacie. Nel 2015 Farmacap ha registrato un bilancio in positivo a cui ha fatto seguito nel 2016 un bilancio con un utile di 900.000 euro;

i risultati raggiunti da Farmacap nel corso degli ultimi 2 anni sono il frutto del lavoro positivo svolto dal nuovo *management* e dalla squadra di farmacisti che hanno fatto uscire dalla crisi l'azienda romana, grazie a un lavoro di razionalizzazione ed efficientamento;

il conseguimento degli utili di bilancio è stato possibile grazie alle nuove attività e strategie predisposte dal *management*, tra le quali emergono in tutta evidenza i prodotti a marchio di qualità a costi contenuti, l'estensione degli orari di apertura delle farmacie, i servizi di autoanalisi e telemedicina, il magazzino di vendita, la gara europea per l'approvvigionamento dei farmaci con l'ottimizzazione della scontistica;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il 10 febbraio 2017, il sindaco di Roma ha nominato quale commissario straordinario di Farmacap l'avvocato Angelo Stefanori. Nella medesima data, nel corso della riunione Commissione Bilancio congiunta con la Commissione Sociale di Roma capitale, il commissario, a fronte dei risultati positivi conseguiti dal *management*, ha rilevato il carattere non economico dell'azienda, e l'assessore per il bilancio del Comune di Roma ha dichiarato, in relazione alla vicenda Farmacap, il non interesse agli utili;

tale volontà è stata condivisa anche da parte dell'assessore per le politiche sociali nella medesima sede, giungendo ad ipotizzare un finanziamento per Farmacap di 2 milioni di euro da parte del Comune di Roma;

ad oggi, Farmacap deve sostenere un costo del personale dipendente per il sociale pari a 1.480.000 euro che fino al 31 dicembre 2016 era coperto da convenzione con il Comune di Roma, ma che, dal 1° gennaio 2017, è pari a 600.000 euro, così da caricare il resto della spesa sull'unica area che produce finanza, il settore delle farmacie;

le linee di indirizzo predisposte dal commissario straordinario di Farmacap stanno producendo, ad avviso degli interroganti, il blocco delle fonti di reddito dell'azienda che fino ad oggi hanno permesso il suo autofinanziamento, consentendo di non gravare sui contribuenti romani e di garantire i servizi sociali a rete,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati;

se non ritenga che le decisioni messe in atto dalla Giunta capitolina e dal commissario straordinario mettano a rischio la continuità aziendale di Farmacap, il futuro lavorativo di 300 persone e prefigurino un percorso di liquidazione di un'azienda che, nel corso degli ultimi 2 anni, ha conseguito utili di bilancio;

se non ritenga che l'attenzione esclusiva di Roma capitale alla rilevanza sociale di Farmacap, in luogo dell'interesse all'autonomia economica e alla continuità operativa dell'azienda medesima, produca gravi ricadute sulla disponibilità di risorse pubbliche o sui contribuenti romani;

se risponda al vero che il commissario straordinario di Farmacap sia un consulente di Federfarma o che lo sia stato in un recente passato;

se corrisponda al vero che il Comune di Roma capitale sarebbe pronto a finanziare con 2 milioni di euro le nuove scelte strategiche, senza rendere noto come intenda reperire tali risorse.

(3-03708)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

PEPE, VACCIANO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

la procedura inerente all'accorpamento della nuova Camera di commercio di Catania, Ragusa e Siracusa è stata definita con l'adozione di apposite delibere dei consigli camerali delle camere interessate, sottoscritte in data 21 febbraio 2015 dai rispettivi legali rappresentanti: Roberto Rizzo (Catania), Ivan Lo Bello (Siracusa), Giuseppe Giannone (Ragusa). Nel settem-

bre 2015, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero dello sviluppo economico ha emesso il decreto di costituzione della Camera di commercio di Catania, Siracusa e Ragusa, nominando un commissario *ad acta* per l'instauranda procedura di accorpamento, il dottor Alfio Pagliaro. Tale procedura, inizialmente, è stata oggetto di critiche da parte di alcune associazioni vicine a Confindustria, poiché si riteneva che potesse inficiare la distribuzione dei seggi del consiglio camerale e, pertanto, sono stati presentati formali esposti alle competenti autorità giudiziarie;

l'assessore per le attività produttive della Regione Sicilia, la dottoressa Maria Lo Bello, chiedeva al commissario Alfio Pagliaro di estendere le verifiche oltre la percentuale normativamente prevista: il commissario *ad acta* ha quindi dilatato i controlli ad una percentuale altissima che, nella maggior parte dei casi, ha raggiunto il 100 per cento, livello non riscontrato in nessun'altra procedura di accorpamento sul territorio nazionale, così come comunicato dallo stesso assessore Maria Lo Bello al Ministero dello sviluppo economico con nota del 13 febbraio 2013 prot. n. 937. Nota dove, tra l'altro, si segnalava che le associazioni ricorrenti al TAR competente ritiravano inspiegabilmente le istanze di sospensiva e veniva sottolineato che le richieste di rinvio dell'insediamento della Camera accorpata apparivano strumentali e finalizzate ad un disperato tentativo di allungare i tempi di sostituzione del nuovo soggetto camerale in aperto contrasto con l'orientamento del Governo nazionale;

il decreto del 30 dicembre 2016 col quale si costituiva il consiglio della nuova Camera veniva notificato dall'assessore Lo Bello che fissava l'insediamento al 14 febbraio 2017, rinviato poi al 28 febbraio con nota del 13 febbraio prot. n. 8183. Contestualmente, il presidente della Regione Siciliana inviava una missiva al Ministero dello sviluppo economico con la quale faceva presente la propria volontà di revocare il decreto di accorpamento, a giudizio degli interroganti dimostrando di non conoscere a sufficienza la normativa vigente, essendo competenza esclusiva del Ministero;

un articolo pubblicato il 28 aprile sul giornale *on line* "Live Sicilia" ha reso noto che sarebbe pronto il decreto di revoca dell'accorpamento della "super camera" del Sud est della regione e che, al momento, non è previsto all'ordine del giorno per la prossima conferenza Stato-Regioni previsto per il 4 maggio;

considerato che tale rinvio, a parere degli interroganti, potrebbe risultare vantaggioso proprio ad alcuni soggetti appartenenti alla cordata che avrebbe promosso, indiscutibilmente, tutte le azioni di discredito verso la procedura di accorpamento, procedura che è stata protratta per oltre un anno e caratterizzata da un notevole dispendio di risorse umane ed economiche a spese dei contribuenti. Inoltre, un'ulteriore revoca potrebbe inficiare le attività del consiglio di amministrazione della SAC SpA nel quale le Camere di commercio detengono le quote di maggioranza, e dell'Autorità del sistema portuale della Sicilia orientale, recentemente al centro di polemiche per l'in-

dividuazione della sede dell'ente tra Catania e Augusta, in cui le Camere di commercio sono componenti del Comitato portuale;

tenuto conto che il Ministero dello sviluppo economico, con apposita nota, comunicava l'avvio del procedimento di revoca del decreto 25 settembre 2015 istitutivo dell'ente camerale denominato "Camera di commercio, industria, artigiano e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale", motivata soltanto con un riferimento alle citate criticità che, ad oggi, oltre a non essere state riscontrate in nessuna delle procedure giudiziarie interessate, sono state denunciate dalla compagine che risulterebbe in netta minoranza rispetto ai seggi assegnati in caso di insediamento del nuovo ente camerale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se riscontri eventuali infrazioni da parte dell'assessore alle attività produttive e del presidente della Regione Siciliana;

a quanto ammonti il costo della procedura di accorpamento e quali eventuali danni economici abbia recato la mancata procedura di accorpamento delle camere di commercio;

quali potrebbero essere le conseguenze della revoca definitiva del decreto del 25 settembre 2015.

(4-07442)

GAMBARO, BARANI, COMPAGNONE, MILO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

da fonti attendibili, tra le quali i principali organi di stampa italiana specializzata per le vicende giuridiche, legislative e concorsuali del Paese, risultano notizie molto insolite, e per certi versi inquietanti, riguardanti le graduatorie per gli incentivi Inail, una somma complessiva di 205 milioni di euro da finanziare in ordine cronologico (in base al tempo di invio delle istanze complete);

le graduatorie dell'ultimo bando, rese già note a luglio 2016 (e per le quali le imprese agevolate sarebbero in attesa delle comunicazioni definitive di finanziamento ad opera dell'ente) sarebbero state stilate attraverso un meccanismo di preferenza palesemente irrituale ed ambiguo;

da quanto emerge dagli articoli delle testate che hanno riportato la notizia, per alcune imprese sarebbe bastato addirittura meno di un secondo per far comparire la pagina *internet* predisposta dall'Inail, copiare il codice della propria istanza nell'apposito *box* e mandare l'invio definitivo e completo di ogni allegato;

l'anomalia rilevante starebbe anche nei tempi diversi di predisposizione della graduatoria, e dunque di invio delle domande, che si sarebbero registrati per le diverse graduatorie regionali, predisposte in date e orari di-

versi da Regione in Regione al fine di evitare molto equivoci "sovraccarichi di sistema";

considerato che:

il finanziamento è un tipo di intervento a sostegno "a fondo perduto", a copertura del 50 per cento dei costi dell'impresa per interventi legati alla messa in sicurezza dei lavoratori;

lo scorso bando era accessibile da parte delle aziende che raggiungevano un punteggio minimo determinato da parametri completamente diversi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda fare chiarezza su quanto accaduto ed avviare un approfondimento istruttorio sulla regolarità della predisposizione delle graduatorie, in ossequio al principio della correttezza e della trasparenza della destinazione dei fondi pubblici.

(4-07443)

MARINELLO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che la Direzione generale risorse materiali beni e servizi del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia si occupa di edilizia giudiziaria ed in particolare: della predisposizione ed attuazione dei programmi per acquisto, costruzione, ristrutturazione, adeguamento alle normative di sicurezza di cui al decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, e di prevenzione incendi, per gli immobili demaniali da adibire ad uffici per l'amministrazione giudiziaria centrale e periferica, laddove le attività di progettazione, affidamento e direzione lavori, come regolate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono delegate ai provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio; del coordinamento e della verifica dell'*iter* tecnico-amministrativo per l'edilizia giudiziaria comunale e del rilascio del parere favorevole per la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti (legge 30 marzo 1981, n. 119, art. 19); della gestione degli interventi di manutenzione ordinaria (in adesione alla convenzione Consip) degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica a Roma (legge 24 aprile 1941, n. 392, art. 1), nonché della verifica e del controllo delle spese sostenute dai Comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari ai fini della determinazione ed erogazione del contributo statale (di cui alla stessa legge n. 392);

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

il tribunale di Gela (Caltanissetta) sorge su un terreno di proprietà privata che, oltre 10 anni fa, è stato preso dal Comune, senza che esso sia stato legittimamente espropriato;

il palazzo della legalità, costruito su un'area occupata abusivamente, è il paradosso dei paradossi in una città che è tra le capitali indiscusse dell'abusivismo. Un pasticcio che rischia di costare caro sia alle già disastrose casse del Comune, sia a quelle del Ministero della giustizia. Il presidio della legalità, peraltro in un territorio dalla forte concentrazione di attività

criminose, sorto sulla base di una procedura illegittima, è, ad avviso dell'interrogante, solo l'ultima delle numerose *performance* perbeniste lasciate in eredità all'attuale presidente della Regione Siciliana Crocetta;

paradosso dei paradossi, a detta dell'interrogante, lo "zampino" del paladino della legalità, almeno (e solo) nell'arte oratoria, si manifesta anche a distanza di anni: quando dalla teoria si passa ai fatti, il principio di legalità viene archiviato nei cassetti delle scrivanie che contengono le procedure amministrative a lui care; il vate dell'antimafia, che si limita al controcanto della retorica, risulta, secondo l'interrogante, essere una contraddizione vivente, la cui manifesta incoerenza rischia di avere ripercussioni sui diritti di onesti cittadini;

le famiglie Calafiore e Benvenuti, legittime proprietarie dell'area in cui oggi sorge il tribunale, hanno visto riconosciuti i propri diritti da ben 7 sentenze che hanno condannato il Comune alla restituzione del bene e al pagamento dei danni;

una vicenda paradossale iniziata ai tempi della Giunta comunale Crocetta e finita a fine aprile 2017 con un'ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che apre le porte perfino alla possibile demolizione del nuovo Tribunale di Gela, un edificio inaugurato appena 5 anni fa;

nel 2007, la Giunta comunale guidata allora dal sindaco Rosario Crocetta ha individuato un'area accanto alla raffineria dell'Eni di proprietà delle famiglie Calafiore e Benvenuti. Il Comune ha avviato un primo esproprio, riconoscendo un indennizzo che da subito i privati hanno contestato. Sono ricorsi al Tar e hanno vinto in primo e secondo grado, perché le procedure di esproprio adottate dall'amministrazione sarebbero illegittime;

successivamente, è intervenuto il Consiglio di giustizia amministrativa, che ha riconosciuto un risarcimento, nominando, al contempo, un commissario. Proprio il commissario, attraverso la perizia di un consulente, ha stimato in 7 milioni di euro la cifra da risarcire: 3,5 milioni per il valore del terreno e altri 3,5 milioni per il danno subito dall'occupazione illegittima;

a seguito del successivo ricorso dei privati, i giudici amministrativi hanno indicato 3 strade per sciogliere il nodo: o un accordo, o un nuovo esproprio, con soldi che il Comune difficilmente potrebbe reperire, oppure, scrivono i giudici, "il commissario ad acta dovrebbe porre in essere l'attività esecutiva materiale, ossia la demolizione del palazzo di giustizia, in danno delle amministrazioni intime ma con onore di anticipazione delle spese a carico dei ricorrenti". In una parola: demolire i fabbricati con le ruspe;

ritenuto che, per quanto risulta:

le famiglie ingiustamente private dei loro beni, assumendo un ruolo estremamente responsabile, hanno ribadito come le stesse non abbiano mai richiesto la demolizione del palazzo di giustizia di Gela, così come non si sono mai opposte, in passato, all'ordinanza comunale di esproprio dei terreni

per la costruzione del presidio giudiziario. Hanno semplicemente richiesto, e finora mai ottenuto, o una congrua valutazione dell'area che è stata sottratta e non ancora pagata, o la sua restituzione;

in 14 anni di contenzioso, l'amministrazione comunale di Gela non ha mai convocato i privati per un confronto sereno e costruttivo sulla vicenda. Hanno offerto inizialmente un indennizzo di 35 euro al metro quadrato. Cifra a detta dell'interrogante inaccettabile, perché lo stesso Comune faceva pagare sui beni l'Ici per un valore stimato dall'ufficio tecnico erariale di 208 euro al metro quadrato. Quindi, l'area veniva valutata scadente quando occorreva liquidare l'indennizzo di esproprio, ma pregiata quando si trattava di incassare le tasse;

oltre tutto, agendo in modo sconsiderato e del tutto illegittimo, il Comune di Gela è giunto al punto di demolire un fabbricato di circa 368 metri quadri, appartenente ai medesimi proprietari del terreno, neppure mai inserito nei piani particellari allegati alle procedure ablatorie. Rispetto a ciò, il giudice amministrativo ha rilevato il difetto di competenza del vicesindaco di Gela *pro tempore*, avvocato Elisa Nuara, ravvisando gli estremi dell'abuso d'ufficio;

sempre in difetto di legittimazione, su tale area di proprietà privata, il Comune ha consentito la costruzione di due edifici, rispettivamente adibiti ad ufficio postale e bar, che, in difetto di qualsivoglia titolo giuridico, sono stati locati dal Comune di Gela a terzi;

ad oggi, da un punto di vista catastale, la proprietà risulta, ovviamente, ancora intestata alle famiglie predette che sul bene pagano ancora tutti i tributi dovuti;

come sottolineato anche dal presidente del tribunale, si tratta di una situazione "kafkiana", che presenta una sola via d'uscita: occorre che il Comune trovi un accordo con i proprietari e paghi gli espropri. Secondo stime di massima, occorrerebbero dai 4 agli 8 milioni di euro;

ritenuto, inoltre, che, nonostante l'ammontare di denaro pubblico utilizzato per la costruzione del tribunale, tra cui gli svariati milioni di euro spesi come compenso per il progettista e direttore dei lavori, ingegner Manlio Averna, sembra paradossale, a detta dell'interrogante, che la struttura presenti già gravi danni strutturali; sembrerebbero esserci tutti gli elementi per parlare di insana gestione erariale di soldi pubblici da parte dell'ente comunale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle gravi irregolarità commesse in relazione alla realizzazione del Tribunale di Gela;

se non ritenga opportuno, in base alle proprie competenze, anche alla luce delle sentenze già passate in giudicato, controllare le attività di tutti gli organi preposti alla progettazione e alla costruzione dell'opera;

se non ritenga opportuno, nei limiti della propria competenza, inviare a Gela degli ispettori, al fine di trovare soluzioni che ripristinino lo stato di legalità e garantiscano alle famiglie di fatto espropriate dei beni il giusto risarcimento;

se non ritenga opportuno, per quanto di competenza, presentare un esposto alla Corte dei conti, al fine di una valutazione: a) dell'operato dell'ente comunale nella gestione dei fondi pubblici utilizzati per la realizzazione dell'opera; b) della congruità fra la remunerazione economica dei professionisti responsabili dell'esecuzione della struttura e il risultato raggiunto.

(4-07444)

*CROSIO - Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il centro di prima accoglienza per richiedenti asilo "Villa dei Tigli", sito in via Tamuscia n. 6 a Colorina (Sondrio), è tornato recentemente alla ribalta delle cronache per quanto emerso a seguito di un'ispezione dei Carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Sondrio, disposta circa 6 mesi fa, precisamente il 15 ottobre 2016, ma di cui si è avuta notizia solo in questi giorni da articoli apparsi sulla stampa;

in particolare, pare che durante tale ispezione i Carabinieri abbiano riscontrato all'interno del centro di accoglienza la presenza di ben 4 lavoratori in posizione irregolare, di cui due italiani che prestavano la propria attività senza nessun contratto (uno addirittura con il ruolo di gestore della struttura e l'altro di addetto alla pulizia) e un terzo lavoratore italiano, in possesso di un contratto di assunzione, ma con mansioni diverse da quelle effettivamente svolte;

secondo quanto confermato dal comunicato diffuso dal comando provinciale dei Carabinieri di Sondrio, sono stati raccolti «altresì, elementi utili ad accertare l'irregolare posizione di lavoro di un terzo lavoratore "in nero", di nazionalità nigeriana» il quale risultava «ammesso al lavoro in qualità di interprete, accompagnatore e mediatore culturale»;

si apprende, infine, secondo quanto riferito nel comunicato, che «seppur scaturendo i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 81\2008, non veniva adottato il predetto provvedimento» e che invece sono stati solo disposti l'allontanamento dei lavoratori in posizione irregolare e 5 sanzioni amministrative a carico del gestore del centro di accoglienza, per un importo complessivo di 9.500 euro;

considerato che:

i residenti a suo tempo avevano organizzato anche una raccolta firma per contestare l'apertura del centro in una piccola frazione con un numero così elevato di stranieri ospitati: 70 su 1.400 abitanti, ovvero il 5 per cento,



una percentuale ben al di sopra di quella fissata dal Ministero dell'interno di 2,5 profughi ogni 1.000 abitanti;

la sospensione dell'attività di accoglienza del centro Villa dei Tigli, con conseguente trasferimento degli ospiti ad altra struttura, pertanto avrebbe potuto e dovuto essere disposta, anche alla luce dell'eccessivo numero di stranieri inviati dalla Prefettura;

quanto avvenuto a Colorina è di evidente e assoluta gravità per il fatto che, per stessa ammissione delle istituzioni, sono state adottate misure sanzionatorie parziali e diverse rispetto a quelle previste dalle disposizioni normative in vigore, e applicate nei confronti di qualsiasi altro imprenditore in caso di violazione;

non è tollerabile che l'attuale sistema di accoglienza, ormai fuori controllo per i numeri e i costi, possa porsi impunemente anche al di fuori di ogni regola;

quanto avvenuto a Colorina potrebbe diventare un pericoloso precedente anche per altri gestori dei centri accoglienza, che in caso disattendano o violino la normativa vigente, in materia di lavoro in questo caso ma potrebbe essere per qualsiasi altro settore, potrebbero avere solo una semplice multa,

si chiede di sapere:

per quali motivi non sia stato adottato già a suo tempo un provvedimento di sospensione dell'attività di gestione del centro di prima accoglienza Villa dei Tigli, nonostante vi fossero tutti i presupposti previsti dalla legge, e quale autorità abbia assunto tale decisione;

inoltre, se nei confronti di quest'ultima non si rilevino profili di responsabilità di qualsiasi genere e quali azioni disciplinari o giudiziarie di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano eventualmente intraprendere;

infine, se non ritengano opportuno procedere all'immediata chiusura del centro di accoglienza Villa dei Tigli di Colorina.

(4-07445)

ARRIGONI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il 26 aprile 2017, i calcinacci caduti sul torrente Sonna dal sovrastante ponte ferroviario della linea Bergamo-Lecco, a Cisano bergamasco, hanno messo in allarme la popolazione, già colpita e preoccupata dal ripetuto crollo di ponti e viadotti iniziati 6 mesi fa con il tragico incidente del crollo del ponte di Annone;

il distacco, causato dalla pioggia, non rappresenta un evento casuale, in quanto il 14 marzo si era già verificato il distacco di un pezzo di cornicione nello stesso punto;

l'allarme è stato dato dal sindaco di Cisano bergamasco che dal 14 marzo tiene la zona sotto un continuo monitoraggio, anche inviando lettere e solleciti a RFI per chiedere l'immediata realizzazione di lavori di consolidamento;

infatti, con una comunicazione urgente del 14 marzo 2017, prot. n. 3739, il sindaco, a seguito della segnalazione ricevuta dai tecnici delle ferrovie relativa alla caduta di un masso (del peso stimabile di circa 5 quintali) staccatosi dal cornicione esistente sul ponte del viadotto ferroviario che attraversa il torrente Sonna in corrispondenza della strada provinciale 171, ha chiesto un urgente intervento di verifica della struttura, al fine di evitare possibili rischi sia per gli utenti delle ferrovie che per i mezzi e persone che transitano sulle strade sottostanti;

con un'ulteriore nota del 15 marzo, prot. n. 3816, l'amministrazione comunale ha chiesto a RFI SpA di conoscere l'esito delle verifiche effettuate dalla società e il verbale relativo al collaudo statico del manufatto;

nell'attesa dell'esecuzione dei lavori e fino alla consegna del certificato di collaudo statico del ponte da parte dell'ente gestore, il sindaco ha ordinato, dalle ore 18.00 del 15 marzo 2017, il divieto di transito lungo il tratto stradale sterrato di collegamento tra le vie comunali Badessa e Bergamo;

nella nota di risposta del 20 marzo 2017, n. 1072, RFI SpA ha evidenziato di aver riscontrato uno stato di degrado dei cordoli in pietra situati ai lati della massicciata ferroviaria e ha comunicato all'amministrazione comunale di aver ritenuto "di programmare nel corso delle prossime settimane un intervento di manutenzione ordinaria consistente nella rimozione delle parti ammalorate di cordolo e nel ripristino delle stesse";

con nota del 22 marzo, prot. n. 4257, il sindaco, nell'evidenziare la valenza di bene culturale dell'immobile in quanto il viadotto ferroviario è stato costruito nell'anno 1862 come si evince dalla targa metallica di inaugurazione posta in sommità dell'arcata centrale, ha fatto presente a RFI che il manufatto risulta pressoché totalmente invaso da edera infestante che, con le radici che si affondano in profondità, aggrava lo stato avanzato di ammaloramento della struttura portante nel suo complesso; la nota conclude con la richiesta di un piano di lavoro per eliminare tale criticità, previa autorizzazione della competente Soprintendenza;

anche la Prefettura di Bergamo, con nota del 3 aprile 2017, ha chiesto a RFI SpA notizie sulle verifiche effettuate;

con nota del 26 aprile, prot. n. 6051, il sindaco ha comunicato a RFI SpA l'ulteriore caduta di pietrisco dal cornicione a seguito di un rigonfiamento per la pioggia, nello stesso punto del distacco del masso del 14 marzo, sul tratto sterrato di collegamento tra le vie comunali Badessa e Bergamo, fortunatamente chiuso al transito, chiedendo un urgente e risolutivo intervento al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie per il transito di persone e mezzi, oltre all'esito delle opportune verifiche di collaudo statico del manufatto;

con nota del 28 aprile, prot. n. 1539, RFI SpA, nel ricordare che (come ha già comunicato in data 7 aprile) la sistemazione dei cordoli di coronamento non necessita di autorizzazione da parte della competente Soprintendenza in quanto consiste in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non alterano l'aspetto esteriore dell'opera, ha comunicato di aver riprogrammato l'intervento per il giorno 3 maggio e che per tale data è già stata emessa apposita ordinanza di chiusura strada da parte della Provincia di Bergamo;

si tratta della chiusura della strada provinciale 171 dal chilometro 1+200 al chilometro 1+250 a Cisano bergamasco, il 3 maggio 2017, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, come dall'ordinanza n. 146/2017 della Provincia di Bergamo;

in tutta la corrispondenza tra l'amministrazione comunale e RFI si evidenzia la necessità di un intervento risolutivo al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie per il transito delle persone e dei mezzi, poiché la stabilità della struttura del ponte, costruito 155 anni fa, crea interrogativi e preoccupazione nella popolazione che nell'amministrazione comunale, e la caduta di sassi e calcinacci tra il 14 marzo il 26 aprile conferma l'apprensione;

si sollevano dubbi sull'idoneità dell'intervento programmato da RFI SpA ai fini della garanzia della sicurezza, visto che tale intervento si prospetta limitato ai cordoli del viadotto e non a lavori di consolidamento strutturale vero e proprio;

infatti, nella nota di RFI SpA nulla si dice in ordine al taglio dell'edera che indebolisce le strutture e all'emanazione del certificato di collaudo statico del manufatto,

si chiede di sapere se e quali interventi urgenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché RFI SpA riveda la tipologia dei lavori in programma per il ponte ferroviario della linea Bergamo-Lecco, a Cisano bergamasco, prevedendo, oltre ai lavori di sistemazione dei cordoli di coronamento, anche lavori più risolutivi di consolidamento strutturale del ponte, e comunque il taglio dell'edera che indebolisce le strutture del manufatto, e provveda all'effettuazione di una perizia statica delle strutture e all'emanazione di un certificato di collaudo statico del ponte, affinché sia garantita, senza dubbi e preoccupazioni, la sicurezza al transito sia per gli utenti della ferrovia che per i cittadini e mezzi sulle strade sottostanti.

(4-07446)

VACCIANO, MUSSINI, SIMEONI, BENCINI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nel mese di settembre 2016, sono stati molti gli avvicendamenti all'interno dei consigli di amministrazione delle partecipate e controllate del Comune e della Città metropolitana di Catania. Molte delle presidenze accordate a seguito di migrazioni da poltrone di pari livello e affinità, presen-

tano di profili di inconfiribilità, poiché coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti locali di diritto privato in controllo pubblico non possono tassativamente accettare "incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione" come dispone la normativa di riferimento di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013, art. 7, comma 2;

una nomina inconfiribile, ad avviso degli interroganti, riguarda Carlo Lungaro, attuale presidente del consiglio di amministrazione dell'AMT SpA, Azienda metropolitana trasporti di Catania. Il consiglio di amministrazione decadde la prima volta il 22 settembre 2016 e, quindi, stessa sorte sarebbe spettata al presidente in carica in quel momento a norma dell'art. 22, comma 8, dello statuto della società ("Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione"); inoltre, da quel momento la carica di presidente per Carlo Lungaro, per effetto del decreto legislativo n. 39 del 2013, all'art. 7, comma 2, avrebbe dovuto assumere il carattere di inconfiribilità. Ci fu un successore alla presidenza dell'AMT, Epifanio La Rosa, subentrato il 23 settembre 2016, che però si è dimesso insieme ad un altro consigliere del direttivo dell'AMT il 1° febbraio 2017: nonostante il consiglio di amministrazione sia nuovamente decaduto, Lungaro, allora consigliere, continua a esercitare e, in più, viene riconfermato presidente. Si ripete la mancata decadenza e l'inconfiribilità della nomina di presidente;

il 1° marzo il sindaco di Catania Enzo Bianco ha annunciato l'intenzione di conferire la nomina alla presidenza della società partecipata "Pubbliservizi" all'avvocato Michele Giorgianni, già presidente dimissionario, anch'egli il 22 settembre 2016, della società partecipata "Catania Multiservizi": nomina rifiutata il 3 marzo poiché Giorgianni stesso ha ravvisato cause di inconfiribilità a norma dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2013. Per tale ragione, quindi, è rimasto alla guida della "Pubbliservizi" il dimissionario Salvatore Muscarà, contemporaneamente liquidatore di un'altra società partecipata della Città metropolitana denominata "Sole dell'Etna" dal 29 dicembre 2016: incarichi investiti in condizioni di inconfiribilità e, nonostante, dalla prima decade di gennaio 2017 Muscarà risulti tra gli indagati per bancarotta fraudolenta in merito all'inchiesta sul *crac* Ali-grup, colosso del gruppo Scuto. Da una notizia *on line* del 23 marzo 2017, si apprende che alla presidenza della Pubbliservizi sarebbe stato nominato Silvio Ontario, imprenditore e presidente regionale dei giovani imprenditori di Sicindustria;

in un'inchiesta pubblicata sul giornale *on line* "SudPress", è emerso che nelle medesime condizioni si trovano: Francesca Garigliano, nominata il 22 settembre 2016 presidente dell'ASEC SpA, che dal 2013 al 2016 è stata presidente della società partecipata del Comune di Catania Asec Trade SpA; Giovanni Giacalone, presidente della Multiservizi, che sino al 28 settembre 2016 è stato vicepresidente della società partecipata Sostare SpA;

oltre all'inconferibilità dei soggetti indicati, inconferibilità temporanea (2 anni) a garanzia di un sistema scevro da interessi esterni, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà *ex art* 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e successive modificazioni e integrazioni, consapevoli delle sanzioni penali prescritte all'art. 76 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del decreto legislativo n. 39 del 2013 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti in questione avrebbero dichiarato che nei loro confronti non sussistono cause di inconferibilità, previsti negli articoli da 3 a 8;

considerato inoltre che, a quanto risulta:

con determinazione n. 833 del 3 agosto 2016, le linee guida dell'ANAC indicano che la vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al responsabile della prevenzione e della corruzione;

il Comune di Catania, con nota prot. 256119 del 19 agosto 2013, chiedeva al Ministero dell'interno di attivare la procedura di nomina del segretario comunale, attraverso la pubblicazione dell'avviso di ricerca ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, e il 17 settembre 2013 ha determinato di individuare quale segretario idoneo a svolgere le relative funzioni di commissario straordinario della Provincia di Catania presso la segreteria comunale, dottoressa Antonina Liotta, già responsabile dell'anticorruzione del Comune di Catania di cui è stata anche direttore generale dal mese di novembre 2013 al 16 marzo 2017,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intenda intraprendere.

(4-07447)

SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI - *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, successivamente modificato dal decreto legislativo n. 179 del 2016, stabilisce precise norme per l'acquisizione e lo sviluppo di *software* applicativi da parte della pubblica amministrazione;

il Capo VI del decreto legislativo come modificato, recante la disciplina dello "Sviluppo, acquisizione e riuso dei sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni", identifica, seppure in modo molto più circoscritto rispetto al precedente decreto, i criteri da seguire tanto nella produzione di *software* quanto nell'acquisizione degli stessi presso fornitori esterni, al fine di garantire la piena e totale compatibilità tra le diverse realizzazioni;

in particolare, il nuovo articolo 69 stabilisce precipuamente che "Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo del-

la documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitoli o nelle specifiche di progetto è previsto, ove possibile, che i programmi ed i servizi ICT appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano conformi alle specifiche tecniche di SPC definite da AgID";

altresì, in quel che resta dell'art. 70, viene statuito che "AgID definisce i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresì definite le modalità di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID";

il Parlamento europeo, inoltre, mediante la risoluzione 2015/2635(RSP), ha ribadito la propria posizione in merito alla sostituzione sistematica di *software* proprietari, sostenendo la necessaria migrazione verso soluzioni *open source*, attraverso l'introduzione di un criterio di scelta obbligatoria delle soluzioni *open* a favore di quelle proprietarie in tutte le future procedure di appalto per il settore ICT;

il Parlamento europeo propone, in sostanza, di introdurre, laddove necessario, modifiche di natura legislativa nel settore degli appalti, al fine di potenziare la sicurezza informatica delle istituzioni della UE, ma, in particolare, sottolinea la necessità specifica di sostituzione sistematica di *software* proprietari con soluzioni *open source*, e pertanto maggiormente controllabili e verificabili, all'interno di tutte le istituzioni dell'Unione europea;

considerato che:

l'utilizzo da parte della pubblica amministrazione di *software* di ambiente ed applicativo "non proprietario" presenterebbe innegabili vantaggi, collegati tanto alla diffusione di tali piattaforme, quanto al consistente risparmio economico in termini di acquisizione delle diverse licenze d'uso;

la creazione di una completa ed aggiornata "banca dati nazionale" di tutto il *software* esistente presso le diverse amministrazioni pubbliche potrebbe permettere un riutilizzo di soluzioni già adottate, delle quali, quindi, si sia potuta verificare la funzionalità e l'aderenza agli *standard* prefissati. Un tale comportamento "virtuoso" consentirebbe, inoltre, il risparmio di consistenti somme destinate al periodico aggiornamento ed ampliamento delle dotazioni *software*;

l'attuale stato delle finanze pubbliche impone, ancora di più che in passato, di dedicare la massima attenzione possibile ad ogni forma di contenimento ed ottimizzazione dei costi sostenuti presso le diverse pubbliche amministrazioni, anche mediante il riuso di *software* non proprietario;

considerato inoltre che:

la riforma del codice dell'amministrazione digitale del 2016 rappresenta un passo indietro importante sugli obblighi relativi al *software* libero e alla continuità operativa, per le pubbliche amministrazioni: le modifiche apportate all'art. 68, che regola l'analisi comparativa delle soluzioni in caso di acquisti di *software*, hanno comportato l'abrogazione di alcuni commi, il 2, il 2-*bis* e il 4, relativi alla disciplina dell'interoperabilità e cooperazione applicativa, che non sono, tuttavia, riprese in altre parti del codice, nonché il repertorio dei formati aperti previsto al comma 4. Altresì, scompare la possibilità per le pubbliche amministrazioni di chiedere un parere preventivo ad AgID circa la correttezza delle scelte fatte rispetto all'acquisizione del *software*;

d'altro canto, risulta che solo poche Regioni italiane, 6 per la precisione, cui si aggiungono le Province autonome di Trento e Bolzano, hanno adottato, almeno sul piano formale, codici di comportamento e linee guida al fine di dare concreta attuazione al disposto legislativo, seppure molto ridimensionato rispetto al disposto originario,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda fornire le opportune delucidazioni circa l'effettivo stato di attuazione della normativa presso le pubbliche amministrazioni, e quali siano i controlli messi in atto;

se non intenda fornire i dati relativi a quali effetti economici e finanziari siano stati ottenuti a valere sulla spesa annualmente sostenuta dalla pubblica amministrazione per l'adozione di nuovi ovvero aggiornati moduli *software* di base ed applicativi.

(4-07448)

GAETTI, BERTOROTTA, CATALFO - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

da un articolo della Questura di Messina, pubblicato sul sito "questure.poliziadistato", si apprende che il 25 maggio 2016 nell'ambito dell'operazione "Vecchia Maniera", condotta dalla Direzione distrettuale antimafia (DDA) di Messina, veniva prelevato dalla casa in cui viveva sotto protezione ed arrestato il "pentito" Carmelo Bisognano ex personaggio di spicco della mafia barcellonese che dal novembre 2010 collaborava con gli organi di giustizia. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, ha coinvolto il collaboratore di giustizia Bisognano e altri tre soggetti per aver commesso diversi reati in costanza di sottoposizione allo speciale programma di protezione. In particolare, le intercettazioni telefoniche hanno permesso al giudice di Messina di asserire «che Bisognano Carmelo, collaboratore di giustizia, sottoposto a programma di protezione e residente in località protetta, continuava a coltivare anomali "interessi" per il territorio di Mazzarrà S. Andrea, nonostante si fosse allontanato da tempo da quell'area». La condotta in carcere di Bisognano si era resa necessaria per il trasferimento fraudolento di valori at-

traverso l'attribuzione fittizia di titolarità societarie al fine di occultare la reale proprietà dei beni e delle ricchezze in capo al pentito, nonché per una tentata estorsione posta in essere con l'aiuto di un complice ai danni di una società di costruzioni, scavi e movimento terra dell'area di Barcellona Pozzo di Gotto al fine di ottenere subappalti per la società fittiziamente intestata. Inoltre gli veniva contestato il reato di aver rilasciato false dichiarazioni davanti ai giudici, in certa misura parziali ed omissive, e il reato di favoreggiamento. Dall'indagine è emerso che il pentito disponeva di notizie riservate fornitegli da taluni appartenenti all'Arma dei Carabinieri, poi identificati ed attualmente sottoposti a procedimento penale, che lo mettevano in condizione di conoscere dati, attinti dalle banche date interforze, consultabili esclusivamente dalle forze di polizia e di allontanarsi dalla località protetta o comunque muoversi liberamente nel territorio peloritano, anche accompagnato dal personale di scorta, incontrando altri collaboratori di giustizia, soggetti criminali o in contatto con ambienti criminali;

in un'intervista rilasciata a margine della conferenza stampa sui rilievi dell'operazione "Vecchia Maniera" al portale di informazione "24live.it - Barcellona news", il procuratore distrettuale di Messina dottor Guido Lo Forte affermava che «il collaboratore ha strumentalizzato la propria qualità di "pentito", ha strumentalizzato le omissioni per favorire alcuni soggetti per ottenerne dei vantaggi, vantaggi consistenti in somme di denaro, vantaggi consistenti nel riavvio di attività imprenditoriali occulte. Bisognano non è rientrato nell'associazione criminale di appartenenza ma ha piuttosto strumentalizzato le possibilità che gli offrivano le sue lacune e le sue omissioni. Naturalmente questo non gli è riuscito per il semplice motivo che la DDA di Messina ha sempre curato di controllare al massimo grado anche i propri collaboratori di giustizia». Le espressioni del procuratore Lo Forte sulla strumentalizzazione della collaborazione con la giustizia da parte di Carmelo Bisognano, con deposizioni a tratti incomplete e lacunose, sono in linea con quanto ricostruito dalle sentenza n. 1/12 della Corte di assise di Messina a conclusione del procedimento "Vivaio", che ha condannato imprenditori e politici locali che avevano interessi economici comuni con esponenti della mafia barcellonese nella "gestione" della discarica di rifiuti solidi urbani di Mazzarrà S. Andrea, sempre nel messinese. In tale sentenza, divenuta irrevocabile sin dal 11 novembre 2015, si legge espressamente, a pag. 339, in relazione alla condotta del Bisognano che egli, «credibile e lineare nella generalità delle proprie dichiarazioni, non ha esitato a trincerarsi dietro la propria meritata credibilità nel tentativo di "coprire" chi, contiguo alla malavita, - il riferimento è a Rotella Michele - è parso uomo di fiducia del Bisognano e custode degli interessi economici del denaro comune». Michele Rotella, favorito e coperto dalle dichiarazioni omissive del pentito, è appunto uno di quegli imprenditori condannati per associazione mafiosa con i responsabili della discarica di Mazzarrà Sant'Andrea;

nel luglio 2014 Carmelo D'Amico, uno dei capi della mafia barcellonese, ha intrapreso la collaborazione con la giustizia. È stato possibile confrontare le dichiarazioni rese dal nuovo pentito, note dal febbraio 2016 con l'esecuzione delle misure cautelari relative all'operazione "Gotha 6", con



quelle di Bisognano e dalle quali emergerebbero omissioni e lacune dichiarative di quest'ultimo che vanno ben oltre il favorire gli imprenditori "amici" e riguardano diversi omicidi mafiosi a cui Bisognano aveva preso parte e fatto i nomi degli esecutori, il ruolo ed il coinvolgimento di alcuni capi della famiglia mafiosa barcellonese. I consapevoli silenzi sul ruolo di altri capi mafia della famiglia barcellonese permettono oggi di ritenere che vi sia stata una strategia finalizzata a preservare i vertici del gruppo mafioso e, dall'altra, che le accuse riscontrate di Bisognano siano state dirette esclusivamente nei confronti di un numero selezionato di mafiosi, non più vicino allo stesso, che hanno reagito, dal 2013, facendo incendiare taluni beni a lui riconducibili;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il collaboratore di giustizia avrebbe ottenuto, precedentemente al suo arresto (25 maggio 2016), ma in data successiva all'irrevocabilità della sentenza nell'operazione "Vivaio" (11 novembre 2015), nella quale si era rilevata l'incompletezza del suo contributo dichiarativo, un provvedimento giudiziario di favore, adottato in violazione di legge, beneficiando il 23 dicembre 2015 della sospensione dell'ordine di carcerazione riguardante la pena residua comminatagli. Con la sentenza "Vivaio" Bisognano era stato ritenuto responsabile per i reati di associazione mafiosa ed estorsione, dunque per delitti tutti ostativi alla possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena; infatti, ai sensi dell'art. 656 del codice di procedura penale il condannato deve essere arrestato ed attendere in carcere la concessione di una misura alternativa alla detenzione. Eppure la stessa sentenza di condanna, in relazione ai medesimi titoli di reato, è stata posta immediatamente in esecuzione per gli altri condannati, tra cui un altro collaboratore di giustizia, Alfio Giuseppe Castro, che godeva dello speciale programma di protezione. L'indebita sospensione dell'ordine di esecuzione è stata sollecitata dalla difesa di Bisognano ai magistrati del distretto messinese, come risulta dal contenuto di colloqui telefonici tra quest'ultimo ed il proprio difensore. L'avvocato ha inoltre fatto richiesta, in corso di valutazione per verificare l'effettiva irrilevanza ai fini dell'oggetto del processo, della distruzione delle bobine di ascolto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, motivandola con l'asserita irrilevanza e con la circostanza che si tratti di conversazioni meramente inerenti alla scelta della linea difensiva;

nonostante la commissione di reati in costanza di collaborazione e nonostante la documentata infedeltà nel contributo collaborativo fornito, Bisognano e i suoi familiari sarebbero a tutt'oggi sottoposti allo speciale programma di protezione del Ministero dell'interno e, conseguentemente, beneficerebbero delle provvidenze economiche correlate;

la gravità della condotta dell'infedele collaboratore di giustizia è stata confermata dai provvedimenti del Tribunale del riesame di Messina e del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ove attualmente è in corso il processo, che hanno rigettato le richieste di scarcerazione proposte dalla difesa;

considerato infine che, a parere degli interroganti, sarebbe necessario verificare se la sospensione, che appare *contra legem*, dell'ordine di esecu-

zione di sentenza irrevocabile nei confronti del collaboratore di giustizia e che ha permesso a Bisognano di rimanere a piede libero in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza di Roma competente per territorio, sia stata disposta in osservanza delle norme che regolano l'istituto di cui all'art. 656 del codice di procedura penale e quali ragioni abbiano giustificato il diverso metro di giudizio adottato nei confronti dell'altro collaboratore di giustizia Castro, condannato per gli stessi titoli di reato di Bisognano nel medesimo processo e nei riguardi del quale non vi è stata sospensione dell'ordine di carcerazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della condotta di Bisognano in costanza di collaborazione e delle documentate strumentalizzazioni della collaborazione con la giustizia;

se il Ministro dell'interno abbia notizia di quali provvedimenti, in relazione alle sistematiche violazioni delle regole comportamentali che ogni collaborante è tenuto ad osservare, siano stati adottati da parte della commissione centrale per la definizione dello speciale programma di protezione e, in caso negativo, se vi siano ragioni che giustifichino tale situazione di *impasse*;

se il Ministro della giustizia sia a conoscenza delle modalità e delle ragioni per le quali la Procura generale presso la Corte di appello di Messina ha sospeso in data 23 dicembre 2015 l'ordine di carcerazione nei confronti di Carmelo Bisognano, concernente titoli ostativi alla sospensione quali l'associazione mafiosa e l'estorsione aggravata dal metodo e dall'agire mafioso;

se sia a conoscenza degli atti processuali, ivi compresi i contenuti delle conversazioni telefoniche sull'utenza in uso a Carmelo Bisognano, successivamente all'11 novembre 2015, data del passaggio in giudicato della sentenza da porre in esecuzione, da cui emerge la commissione di attività tese ad ottenere la sospensione dell'ordine di carcerazione, ed eventualmente se intenda esercitare i propri poteri ispettivi al fine di valutare anche la condotta di quei magistrati che si sono adoperati per conseguire il risultato della sospensione dell'ordine di carcerazione;

se non ritenga necessario attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento.

(4-07449)

PADUA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

con deliberazione del direttore generale n. 1969 dell'8 ottobre 2015, è stata formalmente avviata la trattativa tra l'azienda sanitaria provinciale (ASP) 7 Ragusa e l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, centro neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina, per avviare un'attività di collaborazione per l'attivazione di un'unità operativa di neuroriabilitazione intensiva

tradizionale e robotizzata presso il presidio ospedale "Busacca" di Scicli (Ragusa), facente parte dell'ospedale riunito Modica-Scicli, previa stipulazione di un protocollo d'intesa per la disciplina degli aspetti tecnici, economici e logistici;

in seguito, con deliberazione n. 3002 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il protocollo d'intesa;

in base a tale accordo, si sarebbe dovuto provvedere alla destinazione, presso il padiglione H del nosocomio sciclitano, dei primi 10 posti letto entro il 31 gennaio 2017, nelle more del completamento di ristrutturazione dei locali in cui ospitare i lungodegenti, per giungere in seguito all'assegnazione dell'intero padiglione H entro il mese di aprile 2017, con la possibilità di ospitare, a pieno regime, 24 posti letto;

i tempi prospettati, tuttavia, sono stati del tutto disattesi e non si è ancora giunti all'utilizzo dei primi posti letto da parte dell'IRCCS presso il Busacca;

tra l'altro, nell'*addendum* al protocollo d'intesa tra l'IRCCS di Messina e l'ASP 7 Ragusa si precisa che il rispetto della tempistica fine aprile 2017, quale momento per l'implementazione dei posti letto e delle attività connesse, è un elemento fondamentale "per il mantenimento delle stesse, che devono essere economicamente sostenibili"; peraltro dal mancato rispetto delle obbligazioni prese nei tempi indicati si potrebbe far derivare una responsabilità per inadempienza, con conseguente richiesta di risarcimento del danno;

considerato che:

il perdurare di questa inerzia è inaccettabile, soprattutto alla luce della necessità di assicurare una pronta risposta alle quotidiane esigenze delle persone bisognose nel territorio ibleo che, essendo stata raggiunta l'intesa necessaria da parte delle competenti istituzioni, stanno attendendo, ormai da troppo tempo, l'esito positivo di un *iter* costitutivo che sarebbe dovuto essere ben più celere;

l'apertura del reparto, infatti, è essenziale per avere un polo d'eccellenza per la riabilitazione cui possono far riferimento tutte le comunità dell'intera provincia iblea;

il Ministro in indirizzo, in audizione al Senato presso le Commissioni permanenti riunite 7ª e 12ª il 3 maggio 2017, ha ribadito il ruolo fondamentale svolto dagli IRCCS in tema di ricerca sanitaria finalizzata a produrre benefici concreti per la salute dei cittadini, ricordando anche la costituzione di reti tematiche tra gli istituti per facilitare l'accesso a cure di eccellenza (anche sperimentali) in ogni parte d'Italia e l'interazione proficua e benefica con tutto il SSN;

d'altra parte, preso atto delle rilevanti modifiche demografiche cui deve far fronte il Servizio sanitario con un *trend* di richieste di assistenza per l'aumento delle problematiche sociosanitarie connesse alle situazioni di non autosufficienza, c'è necessità di rispondere alle nuove sfide in modo più

rapido ed efficace definendo modelli d'intervento innovativi capaci anche di garantire la sostenibilità strutturale ed economica del SSN, creando sempre maggiori sinergie tra istituti di ricerca e territori per fare in modo che i frutti degli sviluppi tecnologici in campo sanitario possano risultare accessibili ad un'ampia gamma di pazienti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire al fine dell'accertamento delle cause che, finora, hanno ostacolato il rispetto del cronoprogramma per l'effettiva attivazione dell'unità operativa di neuroriabilitazione, quale sede satellite dell'IRCCS "Bonino Pulejo" di Messina, presso il presidio "Busacca", facente parte degli ospedali riuniti Modica-Scicli, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto tra l'ASP 7 Ragusa e l'istituto;

se intenda altresì attivarsi, per le proprie competenze, al fine di favorire l'effettivo inizio delle attività nel più breve tempo possibile.

(4-07450)

ZUFFADA, SERAFINI, MANDELLI - *Al Ministro della giustizia* -  
Premesso che:

il 23 marzo 2017, nel carcere di Monza si sono suicidati due detenuti;

un uomo di 58 anni si è impiccato verso le ore 5,30 del mattino, all'interno del reparto infermeria della casa circondariale monzese, e poco dopo, intorno alle ore 11, un 29enne si è suicidato nella sua cella, inalando il gas di una bombola usata per alimentare un fornello da cucina;

a nulla sono serviti gli interventi del personale di custodia e del 118;

le organizzazioni sindacali del personale di custodia avrebbero riferito, attraverso gli organi di stampa, che la causa dei suicidi sarebbe da attribuire alla carenza di personale;

preso atto che:

il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, già in data 25 gennaio 2010, ha diramato la circolare GDAP - 0032296-2010 avente ad oggetto "Emergenza suicidi - istituzione unità di ascolto Polizia penitenziaria" e, in data 26 aprile 2010, la nuova circolare GDAP - 0177644-2010 avente ad oggetto "Nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire i fenomeni auto aggressivi";

nel 2011, lo stesso Dipartimento ha pubblicato uno studio sulla prevenzione dei suicidi in carcere;

nel 2016, il Ministro in indirizzo ha disposto un tavolo per esaminare le condizioni di detenzione e le modalità di gestione dei soggetti deboli all'interno degli istituti penitenziari, focalizzando l'attenzione sulla vulnera-

bilità dovuta sia alle condizioni personali e sociali, sia alla specifica situazione detentiva;

il tavolo si proponeva anche di affrontare la diffusione del fenomeno dell'autolesionismo e dei suicidi, analizzando le modalità di prevenzione e la capacità di risposta a queste espressioni di grave disagio;

in data 2 maggio 2016, il Ministro ha emanato una direttiva in tema di suicidi dei detenuti;

lo scorso anno, nelle carceri italiane si sono verificati 43 suicidi e, dal 2000 ad oggi, se ne contano 899;

il comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) costituito in seno al Consiglio d'Europa ha considerato il sovraffollamento come una forma di "trattamento inumano e degradante" ed ha più volte sollecitato ufficialmente i Paesi membri a porvi rimedio, suggerendo una revisione delle politiche penitenziarie nazionali,

si chiede di sapere:

se i suicidi verificatisi nel carcere di Monza siano da addebitare alla disorganizzazione dello specifico luogo di detenzione, e quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere il problema;

se ritenga che le misure adottate in materia abbiano prodotto risultati apprezzabili o se invece non sia necessario adottare una nuova politica per la tutela dei detenuti, affrontando seriamente il problema del sovraffollamento carcerario, che impedisce non solo l'attuazione di programmi di riabilitazione psico-sociale, ma anche il rispetto dei più elementari diritti dei detenuti.

(4-07451)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

3-03712, della senatrice Ricchiuti ed altri, su iniziative in favore dei docenti che hanno partecipato al concorso per dirigenti scolastici nel 2011;

*11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):*

3-03710, della senatrice Gatti ed altri, sui "contratti di ricollocazione";

3-03711, della senatrice Guerra ed altri, sulla normativa relativa ai contratti collettivi aziendali o territoriali.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 813ª seduta pubblica del 27 aprile 2017, a pagina 62, alla terza riga dell'intervento del Presidente eliminare le parole da: "e per le parti" fino a: "precedenti votazioni".

Nel Resoconto stenografico della 815ª seduta pubblica del 2 maggio 2017, a pagina 71, sotto il titolo "Petizioni, annunzio", alla prima riga, sostituire le parole: "n. 728" con le seguenti: "n. 758".





## **A N N E S S I**

Emendamento 1.800

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Gli articoli da 1 a 74 sono sostituiti dal seguente:

ARTICOLO 1

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

2. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.

1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente».

3. All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314».

4. All'articolo 314, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento ad euro quindicimila».

5. Ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

6. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«Art. 132-bis. -- (Obblighi informativi degli intermediari). -- 1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatarî relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti *internet* dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.

3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autoveicoli e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito *internet* di ciascuna compagnia di assicurazione.

4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.

Art. 132-ter. -- (Sconti obbligatori). -- 1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:

a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;

b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai



limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Tale lista è aggiornata con cadenza almeno biennale.

4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce altresì i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).

5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2:

a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;

b) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.

6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.

8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet* l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.

9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.

10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.

11. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto di cui ai commi 2 e 4 e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 7 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 80.000 e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

12. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere b) e c) spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».

7. Il regolamento di cui all'articolo 132-ter, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 6, è adottato dall'IVASS entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. L'IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità, di cui all'articolo 132-ter, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un' idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria».

10. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, definiscono d'intesa tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 9, sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che ne



assicura le necessarie forme di pubblicità.

**11.** Le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ciascuna polizza una clausola di guida esclusiva.

**12.** Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo.».

**13.** All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolano la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio».

**14.** All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, dopo le parole: «non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto»;

b) al comma 4-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati»;

c) dopo il comma 4-*ter* è inserito il seguente:

«4-*ter.1.* Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-*ter*, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».

**15.** All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis.* In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale adottata.

3-*ter.* In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-*bis*. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-*quater.* Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».

**16.** L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati dei sinistri, di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, introdotto dal comma 6.

**17.** L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Art. 138. -- (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità). -- 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.



2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri:

a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;

f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.

4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.

5. ~~Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT».~~

18. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

19. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 139. - (*Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità*). -- 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente



moltiplicatore pari a 2,3».

**20.** Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 145-bis. -- (Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici). -- 1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati "provider di telematica assicurativa", i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.

3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.

4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dall'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.

6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-ter, non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali».

**21.** Il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».

**22.** Il quinto periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti: «Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia».

**23.** All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

«1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei



dati di cui al citato comma 1-*bis*, lettera *g-ter*), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193».

**24.** Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 149-*bis*. -- (*Trasparenza delle procedure di risarcimento*). -- 1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni».

**25.** All'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».

**26.** Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio».

**27.** I commi 3 e 4 dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.

**28.** Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 128, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-*bis*) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro 15.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati»;

b) all'articolo 135, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica»;

c) all'articolo 303, comma 4, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;

d) l'articolo 316 è sostituito dal seguente:

«Art. 316. - (*Obblighi di comunicazione*). -- 1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 e 5, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centomila».

**29.** I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera *b-bis*), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dalla lettera a) del comma 28, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

**30.** Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi»;

b) all'articolo 32, il comma 3-*quater* è abrogato;



c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati.

**31.** Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,» sono inserite le seguenti: «con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, con l'anagrafe tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale o la partita IVA, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con il Casellario centrale infortuni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la facoltà di consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente».

**32.** Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS può richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'autorità giudiziaria per frode assicurativa o per reati collegati e utilizzare tali informazioni esclusivamente per attività di contrasto di tali frodi all'interno dell'archivio informatico integrato.».

**33.** L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.

**34.** Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet*, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì, entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti *internet*.

**35.** Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 34 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

**36.** Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«4. I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-bis e del capo III del presente titolo sono versati alla CONSAP Spa -- Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».

**37.** L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

**38.** Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale»;

b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni»;

c) all'articolo 14:

1) al comma 2, lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».

**39.** Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e successive modificazioni, e anche al fine di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:

a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni;

b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni





gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali;

c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi;

d) individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.

**40.** All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 39 le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**41.** All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto. In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche.

3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi»;

c) al comma 4:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comma 3-quater»;

2) al secondo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater».

**42.** All'articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto».

**43.** All'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «ad euro 580.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 1.160.000,00».

**44.** All'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:

a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione».

**45.** È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del Registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

**46.** Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cui al comma 45.

**47.** Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti già clienti di un operatore, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**48.** Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore, possono essere applicate le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

**49.** Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente che intende usufruire delle modalità di pagamento di cui al comma 48 è messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residua a seguito dell'operazione medesima.

**50.** Le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

**51.** Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia, sono disciplinate le modalità e i requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 50.

**52.** Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

**53.** Le erogazioni liberali di cui al comma 50 non sono deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi.

**54.** Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 48 a 53 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**55.** Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è modificato al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

**56.** Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell'operatore.

**57.** All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione».

**58.** Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;

b) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017;

c) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.»;

d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;

e) all'articolo 21, il comma 3 è abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017.

**59.** Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 58; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

**60.** Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 62 a 65 e da 67 a 72, a decorrere dal 1° luglio 2019, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppeso.

**61.** Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 62 a 65 e da 67 a 72, a decorrere dal 1° luglio 2019, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.



**62.** Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 *standard* metri cubi (Smc). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione nel portale. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**63.** Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano forniscono almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito *internet* degli operatori. Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica devono indicare la composizione media della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora (Kwh).

**64.** L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 63, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

**65.** Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal comma 62, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi sostenuti, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**66.** Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte, nonché alla realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori.

**67.** Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:

- a) l'operatività del portale informatico di cui al comma 62;
- b) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di *switching* secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- c) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- d) l'operatività del Sistema informatico integrato, come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
- e) il completamento del quadro normativo e regolatorio e il rispetto delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di implementazione del *brand unbundling*, secondo quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- f) la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.

**68.** Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 67, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 67 l'obiettivo non sia stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro i tre mesi successivi alla data di cui al comma 67, adottano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento.

**69.** Con il medesimo decreto di cui al comma 68 sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui ai commi 60 e 61 e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.



**70.** A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo previsto dai commi 60 e 61, secondo le modalità definite con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**71.** Al fine di semplificare le modalità di cambio di fornitore da parte del cliente, all'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro».

**72.** Qualora uno o più degli obiettivi di cui ai commi da 67 a 71 siano raggiunti prima del 1° gennaio 2018, con riferimento al mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

**73.** L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente unico Spa.

**74.** L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità con cui lo Sportello per il consumatore gestito da Acquirente unico Spa accede, per l'efficacia delle attività ad esso affidate dall'Autorità medesima, alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

**75.** L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la sua lettura sia tecnicamente possibile.

**76.** Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**77.** Il decreto di cui al comma 76 disciplina le modalità di erogazione dei benefici economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando se del caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente.

**78.** Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 76, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei benefici di cui al medesimo comma 76.

**79.** Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, individuati secondo condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità stessa adotta le misure necessarie affinché sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.

**80.** Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità, con proprio provvedimento, definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori e individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.

**81.** Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; a decorrere dalla data della sua istituzione l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.

**82.** Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 81.

**83.** L'Elenco di cui al comma 81 è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.

**84.** Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: «requisiti stabiliti» sono inserite le seguenti: «, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,».

**85.** Dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserita la seguente:

«b-bis) i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente».

**86.** Al fine di promuovere la concorrenza attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati può avvenire anche in un quadro di reciprocità, ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali



necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del predetto comma 1 e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

*1-ter.* Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocità ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno».

**87.** Al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di «*close-out netting*» prevista per i prodotti energetici all'ingrosso di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo, è valida ed efficace, in conformità a quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.

**88.** Ai fini di cui al comma 87, per clausola di «*close-out netting*» deve intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo. In caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, che abbia natura concorsuale e che preveda lo spossessamento del debitore, gli organi della procedura, entro sei mesi dal momento di apertura della procedura stessa, possono far valere la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale qualora la determinazione del valore corrente stimato sia intervenuta entro l'anno che precede l'apertura della procedura stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del valore corrente stimato siano coerenti con gli schemi contrattuali elaborati nell'ambito della prassi internazionale riconosciuta da associazioni rappresentative internazionali ovvero allorché prevedano il ricorso a quotazioni fornite da uno o più soggetti terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale.

**89.** Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 81 a 84 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**90.** All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«*3-bis.* Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-ter.

*3-ter.* Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del provvedimento disposto a seguito di verifica decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi. Le modalità di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.

*3-quater.* Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati».

**91.** All'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.» sono inserite le seguenti: «In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di 4 anni a partire dal 1° luglio 2016».

**92.** All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«*5-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 5, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.

*5-ter.* L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5-bis».

**93.** All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis.* Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad



esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.

2-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal comma 2-bis, prevedendo altresì che, per i gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densità dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza ed economicità e con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi;

b) il comma 3 è abrogato.

94. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale", e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».

95. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato regolamento di cui al decreto n. 226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.

96. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lettere a), c) e d), del citato regolamento di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dal predetto articolo 10, comma 6, lettera b), devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.

97. All'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2018» e le parole: «un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale» sono sostituite dalle seguenti: «un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio».

98. Entro il 31 dicembre 2017 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle regioni, ad integrazione di quanto già versato per il 2016 e per il 2017, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 97 e quanto già versato per gli stessi anni.

99. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono aggiunte le seguenti: «, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014».

100. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 99, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare, in attuazione dei principi del capo V del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2017, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1° settembre 2017, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

102. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 101 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell'attività sulla base della disciplina regionale, con l'evidenza della data di cessazione della sospensione medesima.



**103.** Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 101 i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai commi 113 e 114, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

**104.** Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 103 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, l'amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 101, alla regione e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.

**105.** Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe di cui al comma 101, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 101, 104 e 108, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

**106.** In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 103 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

**107.** A decorrere dal 1° gennaio 2018 la Cassa conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente unico Spa per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in regime di separazione contabile. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente unico Spa con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall'OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni della Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal comitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**108.** Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello sviluppo economico ne dà prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla regione ed all'amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso. L'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 101 è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

**109.** Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, eseguita accedendo all'anagrafe di cui al comma 101, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 103.

**110.** Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 103 e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al comune competente per





territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

**111.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 103, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 104, l'amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 110.

**112.** Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla data di cui al comma 104 sono inviate all'amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.

**113.** Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 103, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

**114.** Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 103, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**115.** Le regioni e i comuni, anche attraverso l'anagrafe degli impianti di cui al comma 101, verificano che gli impianti di distribuzione dei carburanti la cui attività è sospesa rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.

**116.** Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 118, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

**117.** Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al comma 118, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 116. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

**118.** Le attività di dismissione di cui al comma 116, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.

**119.** Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 116, qualora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**120.** Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 101 a 119 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**121.** All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h)» sono soppresse;

b) dopo il terzo periodo è inserita la seguente: «L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui





all'articolo 224, comma 3, lettera h), è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.»;

c) al sesto periodo, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ISPRA».

**122.** L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 121 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**123.** All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea,»;

b) le parole: «entro tre mesi dalla loro adozione» sono soppresse.

**124.** Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

**125.** Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 124, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio della attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate.

**126.** A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**127.** A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.

**128.** Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 126 e 127 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

**129.** All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».

**130.** All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 126 a 129 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai commi precedenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**131.** Gli istituti bancari, le imprese di assicurazione e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.

**132.** La violazione delle disposizioni di cui al comma 131 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità di cui al comma 131, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.

**133.** In conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito *internet*.

**134.** Il decreto di cui al comma 133 individua altresì le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito *internet*, nonché i relativi aggiornamenti periodici.



**135.** All'attuazione delle disposizioni previste dai commi 133 e 134 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**136.** All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo».

**137.** Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

**138.** Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

**139.** In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 138, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.

**140.** Ai fini di cui al comma 139, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

**141.** Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**142.** Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. -- (*Esercizio della professione forense in forma societaria*).

1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.



2. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;

c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.

4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.

6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»;

c) l'articolo 5 è abrogato;

d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.

**143.** All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 63 è sostituito dal seguente:

«63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio»;

b) il comma 64 è abrogato;

c) il comma 65 è sostituito dal seguente:

«65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse»;

d) il comma 66 è sostituito dal seguente:

«66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»;

e) dopo il comma 66 è inserito il seguente:

«66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63»;

f) il comma 67 è sostituito dal seguente:

«67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, principi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63, 65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonché dal presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti».

**144.** Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito ogni triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal comma 143, segnalando le eventuali criticità e proponendo le



modifiche ritenute opportune.

**145.** Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti»;

b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Salvo in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende più regioni»;

c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Egli non può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni»;

d) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - 1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.

2. Ciascun associato può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.

3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 26»;

e) all'articolo 93-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine:

a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo studio e nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile in suo possesso che gli è richiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;

b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d'appello;

c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati ai sensi della lettera b), secondo le modalità previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l'obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi»;

f) all'articolo 147, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) si serve dell'opera di procuratori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137».

**146.** All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «archivio notarile distrettuale» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma»;

b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «del luogo dove ha sede il Consiglio notarile» sono sostituite dalla seguente: «aggregante»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«La riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, nonché della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione».

**147.** All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti».

**148.** Alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. - Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge»;

b) la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Tabella A

**SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI**

Bologna: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Napoli: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni di: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria»

**149.** In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali



attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L'Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle società di cui al presente comma nel proprio sito *internet*.

**150.** Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.

**151.** All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».

**152.** Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251.

**153.** Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

**154.** L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri.

**155.** Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 154.

**156.** Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 154 e 155.

**157.** Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 154, 155 e 156 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**158.** All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata»;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.»;

c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.»;

d) al comma 4, le parole: «da un altro socio» sono sostituite dalle seguenti: «da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.»;

e) il comma 4-bis è abrogato.

**159.** I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 158, lettera a), possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.

**160.** L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 159 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

**161.** All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio».

**162.** All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro».

**163.** All'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la parola: «dipendono» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alle farmacie».



**164.** All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia».

**165.** Al comma 1-bis dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi, e senza oneri per la finanza pubblica».

**166.** Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'Ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

**167.** È nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.

**168.** Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2017, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, pena l'applicazione di specifiche sanzioni, di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato».

**169.** I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità. I concessionari e i gestori di cui al primo periodo garantiscono inoltre una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti.

**170.** I soggetti di cui al comma 169 adeguano o integrano le proprie carte dei servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma.

**171.** All'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: «motocarrozzeria», è inserita la seguente: «velocipede».

**172.** Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, all'articolo 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «riproduzioni richieste» sono inserite le seguenti: «o eseguite»;

b) al comma 3-bis:

1) al numero 1), le parole: «bibliografici e» sono soppresse, dopo la parola: «archivistici» sono inserite le seguenti: «sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo,» e dopo la parola: «attuata» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e»;

2) al numero 2), le parole: «, neanche indiretto» sono soppresse.

**173.** All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-*quinquies*, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80».

**174.** Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono già attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

**175.** Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica all'ente il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato.

**176.** Al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato, al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione»;



2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera d), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

c) all'articolo 12, comma 1, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse;

d) all'articolo 14, comma 6, è aggiunta, in fine, il seguente periodo: «Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero»;

e) all'articolo 54:

1) al comma 1, lettera d-ter), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

2) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili,» sono soppresse;

f) all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto»;

g) all'articolo 65:

1) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

2) al comma 3, lettera a), la parola «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500»;

3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'Allegato A, lettera B, numero 1.

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione»;

h) all'articolo 68:

1) al comma 4, le parole: «dal Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro»;

2) al comma 5, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale»;

i) all'articolo 74, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantotto»;

l) all'allegato A, lettera A, nel numero 15 e nella nota (1), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta».

**177.** Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo codice;

b) istituisce un apposito «passaporto» per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.

**178.** Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

«1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo».

**179.** Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «esercizi di vendita» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,».

**180.** Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;





- c) promuovere la concorrenza e stimolare più elevati *standard* qualitativi;
- d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;
- e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* nazionali;
- f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

**181.** Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 180, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

**182.** Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 180, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, e con la procedura di cui al comma 181 può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

**183.** Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi 180, 181 e 182 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 180 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

**184.** All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
«3-bis. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro Elettronico Nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro Elettronico Nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione.».

**185.** Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle *smart city*, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;
- b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi elettronici, insieme ai relativi *standard*, al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori intelligenti, per una gestione più efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini;
- c) disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si può accedere, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento dei cittadini attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;
- d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici;
- e) individuare le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della *privacy*, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.

**186.** Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 185 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali nonché acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 185 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

**187.** Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 185, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 185 e con la procedura di cui al comma 186, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

**188.** Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione dei commi 185, 186 e 187 sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino





compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

**189.** Per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo). Contribuiscono all'alimentazione del SiNaMoLo, attraverso idonei sistemi di cooperazione, in conformità a quanto disposto dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Sistema PMIS (*Port Management Information System*) delle capitanerie di porto, i Sistemi PIL (piattaforma integrata della logistica) e PIC (Piattaforma integrata circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, i PCS (*Port Community System*) delle Autorità portuali, il SIMPT (Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché le piattaforme logistiche territoriali.

**190.** Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), sono definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli *standard* di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.

**191.** Per le attività di cui ai commi da 189 a 193 è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dal 2018 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**192.** Agli oneri derivanti dai commi da 189 a 193, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**193.** Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

IL GOVERNO

